DIFESA
DEL

Dottor Signor Niccolò Paulella, già Governadore della Terra di Morcone

NELLA CAUSA, CHE HA

CO'

Signori del Governo, ed altri Cittadini di detta Terra.

Si dimostrano ad evidenza le Nullità proposte per lo stesso Signor Paulella contro del Processo, e della Sentenza del Sindicato, dato nella mentovata Terra; ed altresì manifestansi la sua grande innocenza, e i torti ivi ricevuti.

DA DECIDERSI
Nella Gran Corte della Vicaria.
Nella Ruota del Regio Giudice Sig. D. Domenico di Rosa.

A RELAZIONE
Del Regio Giudice Signor Conte D. Pierantonio Barnaba Commessario.

BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI

In Banca del magnifico di Lione:
Presso lo Scrivano Lanfranco.

Digitized by Google

Digitized by Google

J. M. J. N.

APpena pervenutoci nelle mani il voluminoso Processo del Sindicato nella Terra di Morcone dato dal Dott. Sig. Niccolò Paulella, di cui sosteniam noi debilmente la Difesa, che in avendolo conosciuto fuori d'ogni dovere da'suoi Contrarj molestato, gran compassione di lui, ed insieme dell'ardir di questi maraviglia somma incontanente ci prese. Qual nondimeno cessò ben presto, ricordandoci, che soffre quasi ogni Ufiziale tai procelle, e quegli specchi ben tersi di giustizia, e di sapere altissimo Ulpiano, Marziano, Papiniano, ed altri, come appresso nella presente Scrittura rapporteremo, da calunnie, odj, malevoglienze esenti non si videro. Verissimo scrisse ne'suoi Simboli Politici Diego Saavedra *simbol.* 10. *pag.* 77., che pericolosissima cosa è trattar faccende pubbliche, ed essere in Seggio ad altri superiore. *Qui inter alios eminet, is jam in periculo est, nam zelus, quem habet boni publici aliorum accusat inertiam, prudentia aliorum insciti am detegit, hinc ista in obsequio Principum à parendi studio pericula, hinc virtus & industria perinde, ac vitia odio sunt.* Cui si aggiugne propio al caso nostro quel detto comune, che'l Giudice ha due popoli, benevolo l'uno, composto di coloro, che ne han ricevute sentenze favorevoli, malevolo l'altro, composto di coloro, contro de'quali si è giudicato. Per simili riflessi ben ci avvisiamo, che udite le querele proposte contra il Signor Paulella, nata già sia negli animi de'nostri ragguardevolissimi Signori Giudicanti più presto cattiva opinione degli Accusatori, che del Querelato. E perciò ci facciam di buon'animo sù le mosse della presente Difesa, con cui speriam riparare alla buona stima del nostro Clientolo, in dimostrando l'Ingiustizia, e le Nullità della Sentenzia cõtro di lui da'Sindicadori profferita; appoggiati principalmente alla somma rettezza, al profondo sapere, ed alla gran benignità de'Signori Giudicanti, i quali preghiamo a degnarci della lor solita attenzione nella presente Causa, come quella, in cui si tratta della buona stima, e del buon nome del nostro Cliente, ed a rammembrarsi, che *nil est misericordiùs* (son parole di Sant' Agostino *in Libell. de Oper. Monach.*) *nil est misericordiùs, quam bonæ famæ consulere.*

Adunque la Causa del Dott. Paulella, che al presente dee trattarsi nella G.C. della Vicaria, è ne'termini di nullità, da lui proposte, contra la Sentenza, e lo 'ntero Processo del sudetto Sindicato: E speria-

mo colla dovuta ingenuità, e colla brevità, che più ci riuscirà possibile, a proporzione però de' tanti fatti, quali nella presente Causa cõcorrono, le medesime stabilire ad evidenza, e per giusti termini (se noi dirittamẽte stimiamo) della nostra Giurisprudenza. E tanto altresì speriamo fare con manifestare similmente la gran giustizia, ed innocenza del nostro Cliente, ed all'incontro i gravi torti fattigli da' Sindicatori.

Quindi ci premettiamo, che di due maniere sono le sudette proposte nullità, cioè di Ordine, e di Giustizia; le quali, per osservare una più brieve e agevol metodo, da noi si rapporteranno, e si fonderanno insieme, e secondo l'ordine appunto, che ci dà il medesimo Processo, e siccome anche si è praticato nella Istanza presentata presso gli atti *fol.* 270. & 271.

LA I. Nullità sicchè è, perchè il detto Sig. Paulella cercò con più sue Istanze la Copia di tutte le Querele Civili, dopo quelle lettesi, siccome instantemente la dimandò *fol.* 36., ed anche nell'atto istesso della lettura, secondochè lo ci si attesta dall'Attuario del Sindicato *fol.* 31. E pure tal copia non gli fu data, quantunque sommo dovere lo avesse voluto, acciocchè il Sindicando avesse potuto difendersi; e così è questa una espressa nullità, giusta il comune insegnamento de' Dottori, e spezialmente di Carraba *de Synd. par.* 5. *cap.* 8. *in princ.* dove al *n.* 1. il suo moderno addizionatore Ricci.

LA II. Nullità è, che nel Processo manifestamente si veggono infinite falsità, cioè nel foglio 4. e 5. veggonsi esaminati Emilio de Curtis, e Filippo Cepollone, nè le loro deposizioni appariscono sofcritte da' Sindicatori, siccome si è praticato in tutti gli altri Testimonj. Di più *fol.* 6. *a t.* non apparisce intimato il termine *ad porrigendum, & ad prosequendum*, abbreviato per l'assenza del Sindicando. Di più *fol.* 5. *a t.* sta cancellato un'intero Decreto, e poi vi si soggiugne, *Alba; Error non vitium.* Di più *fol.* 17. si fa la relazione di essersi notificato il Decreto della elezione dal magnif. Consultore del Sindicato al Sindicando, e tanto tal relazione, quanto 'l Decreto non appariscono firmati dall'Attuario, o sia Cancelliere della Università. Di più *fol.* 48. si vede giunta la monizione, *quod Partes compareant ad producendum probationes*, perchè è un foglio tutto bianco co'segni *Alba Alba*, e quindi manifestasi esser foglio aggiunto. Di più *fol.* 61. *a t. lit. A.* nella Rubrica de' Testimonj in piè della citazione *ad Testes* apparisce rubricato, e citato personalmente per Testimonio Francesco Tronto, il quale anche *fol.* 129. *lit. B.* apparisce rubri-

Digitized by Google

bricato e citato perſonalmente *ad repetendum*, e pure egli non ſi vede eſſaminato, o ripetito; e quindi naſce un'argomento, che colui aveſſe depoſto, e poi per non piacere la ſua teſtimonianza, ſi foſſe tolta dal Proceſſo. Di più *fol.* 76. *lit.B.* nella depoſizione di Gioſeppe Cioccia vedeſi la diverſità dell'inchioſtro, cioè la depoſizione è ſcritta con inchioſtro aſſai più nero della firma; e tal difetto anche vedeſi in moltiſſime altre depoſizioni di Teſtimonj, come *fol.*78.*a t.*, *fol.*80.*fol.*86.*fol.*88. *fol.*118.123. *a t.*131.113.132.*a t.* 134.136.141. 142.143. & 144. Di più *fol.*88.*a t.* vedeſi eſaminato Matteo Cioccia, e non ſi firmò nel fine della ſua depoſizione, ma nel principio: Di certo ſegno è queſto evidẽte, che le teſtimonianze furono ſteſe a bel piacimento de' Sindicadori in aſſenza de' Teſtimonj, e che da eſſi ſi foſcrivevano antecedentemẽte in un bianco foglio. Di più *fol.*94.*a t.* ſi eſſamina Domenico Parciaſepe, il quale, ſebbene aveſſe ſaputo ſcrivere, ſiccome appariſce dalle firme di altre ſue depoſizioni di più Proceſſi Criminali, *ut ex Proceſſu de Inſultu n.*1. *fol.*17.*a t.lit.A.*, *ex alio Proceſſu de Inſultu n.*2.*fol.*11. *lit.B.* & *aliis*; tuttavia *d.fol.* 94. del Sindicato ſi vede firmato col ſegno di Croce: Di qual vizio di falſità vedeſi patire anche la depoſizione di Proſpero de' Veneri *fol.*108., e pur'egli *fol.*1.*a t.* & *fol.*54., ed altrove nel Proceſſo di ſtupro di ſua figlia firmò per intero di ſuo belliſſimo carattere le ſue depoſizioni. Ora qual ſegno più evidente di falſità di queſto? tanto maggiormente, che'l detto Proſpero *fol.*236.*a t.lit.A.* fa un'atteſtato per publico Notajo, dove ſi legge. *Come eſſendo ſtato eſaminato eſſo Proſpero da d Magnif. Sindicatori, e ſteſa la ſua depoſizione, e quella non letali co me ſi uſa, ed è di dovere, diſſe detto Giovanni Luigi di Supino, che dettava li atti, e le informazioni, che aveſſe ſegnato il ſegno di Croce ſotto la ſua depoſizione, per il che li replicò, che eſſo ſapea ben legge re, e ſcrivere, e ciò non oſtante pigliò la penna detto Gio: Luigi dalle mani di detto Proſpero, e ſegnò eſſo Gio: Luigi il ſegno di Croce, e ne lo mandò via.* E ciò vien pure raffermato da più Teſtimonj *fol.*253.256. *a t.* & 259. ſul XIII. Art. del Sindicando, da' quali inoltre ſi depone, che con gli altri Teſtimonj anche fu praticato così. E a dir vero, non ſappiam rinvenire nel preſente rincontro argomento più chiaro di una ſcellerata falſità di queſto. Di più *fol.*130. da Giovanni Giordano incominciano a farſi le ripetizioni de' Teſtimonj, e terminano a Silveſtro Maſtracchio *fol.*144., e da 30. Teſtimonj veggonſi ripetiti, giurati *in faciem* al Sindicando, che ſtava altrove, ed in luogo aſſai lontano incarcerato, ſcritte più carte di ripetizioni delle loro teſtimonianze, e di più loro lette da 50. carte del primo

eſa-

Digitized by Google

esame ; e tutto ciò si fece nel brieve tempo di una sola hora, cioè vigesimaquarta: Veritieramente questo è pur troppo manifesto segno di falsità, piucchè d'inverisimilitudine, come ampiamente si fonderà appresso nella 8. Nullità. Di più *fol.* 137. *a t.* si essamina Laura di Cilla, e nel fine della di lei deposizione sta scritto, *de causa scientiæ signum Crucis -- Cioccia Act.*, e pure non si vede da quella esserfi fatto il dovuto segno di Croce. Di più *fol.* 139. si ripetè Grigorio Cosentino, e la di lui firma pare ad evidenza di carattere diverso dall'altra firma fatta dal medesimo testimonio nel suo primo essame *fol.* 99. bensì si conosce chiaramente essere stata tal firma fatta dall'Attuario del sindicato di propio suo carattere: E'l simile vedesi *fol.* 144. nella ripetizione del magnifico Guiglielmo Vigniali. Di più *fol.* 141. *a t.* nella ripetizione di Francesco Salomone si vede terminare la deposizione col *signum Crucis--Cioccia Act.* e poi si vede soggiunta la firma di proprio carattere del detto Fracesco. Di più *fol.* 182. leggesi pure essaminato Libero, o sia Liberatore Tronto, il quale nõ apparisce citato, ma in suo luogo *fol.* 181. si vede citato Francesco Tronto, appunto come, se nell' essame de' Testimonj potessero praticarsi le sustituzioni. Di più *d. fol.* 182. *lit. A.* si vede, che'l giorno, e'l mese stiano in bianco, tanto che dallo Scrivano della causa vi si sono frapposti alcuni segni di penna. Di più *f.* 101. apparisce pur giunta la monizione *ad sententiam*, sì perchè vedesi un foglio intero bianco posto dopo nel Processo, come anche perchè nel *fol.* 236. *lit. B.* si attesta da amendue i Servenți, o sieno Giurati del Sindicato, che prima si fosse notificata la sentenza al Sindicando, da essi non fu a lui, o al suo Proccuratore notificata detta monizione, e che quella non si era fatta sul riflesso, come ivi leggesi; *Ma aveano paura li Sindicatori, che il Signor Nicola non li avesse fatto intimare qualche Provisione, ed il Signor Gio: Zibetti Consultore fece la sentenza contro detto Signor Nicola, e se ne andò di notte*: E quindi notisi, che se non fu tal monizione fatta, e notificata al Sindicando, come dal finora detto, verisimilmente creder ci lece; certamente questa è una nullità indubbitabile ed evidente. E finalmente diciamo, che v'ha molte altre manifestissime falsità, ed indegnità, e quasi lo'ntero Processo se ne vede vituperosamente lerciato; ma, per esser brievi, si trapassano, tanto piucchè alcune dovranno porsi appresso in più adeguato luogo, come nella querela del Dottor Solla, e degli altri.

Pertanto da tutt'i fatti finora da noi fadelmente rapportati, ed appurati, e chi buono, e giusto estimatore delle cose non toccherà con mani,

Digitized by Google

mani, anzi che giudicherà, che sia tutto'l Processo di questa Causa (e ci si permetta pure il dirlo, colla dovuta protesta non però, di nõ pensare di offender nell'onore, o di malmenare punto chi che ne sia l'autore, ma solamente per guarentire il nostro Sindicando) un' Epilogo di enormi scelleratezze, un cumulo di collusioni, di frodi, e d'inganni, ed una massa di troppo sfacciate ingiustizie, e di troppo temerarie falsità. E quindi per due potentissime ragioni non solo resta fondata appieno la nostra presente nullità; ma comprendesi la gran giustizia del nostro Cliente, e l'oppressione da lui innocentemente patita, per darsi poi le dovute pene a' colpevoli; Tanto cioè perchè; *Sententia lata per collusionem est ipso jure nulla l. 1. & tot. tit. C. de collus. detegend. Covarruv. pract. cap. 15. n. 2. de Georg. alleg. 36. Pratus lib. 3. discept. For. cap. 13. n. 31. Fontanell. decis. 595. Anna cons. 104., & fusè Altimar. de nullit. rub. 13. qu. 28. n. 30. 36., & 32., ubi quod collusio probetur conjecturis, & quod unica sufficiat. Et insuper sententia lata per dolum est etiam nulla Contard. in l. unic. limit. 10. n. 1. Scacc. de appell. qu. 17. limit. 6. Membr. 7. n. 38., idem Altimar. cit. loc. n. 6. & 7., & rubr. 8. qu. 15. n. 11., ubi, quod dolum, & culpam committens, ultra actum nulliter gestum, pœnas non evitabit.* E così appieno pure lo c'insegna l' Eminentissimo di Luca *de fideic. disc. 150. n. 4. & 5. de donat. disc. 2. n. 7. & disc. 3. n. 9. & 10. & de jurisd. disc. 74. n. 2.*, dove; *Quamvis etiam admitteretur probata collusio; licet enim ex ista de jure resultet nullitas sententiæ, ac totius Processus, itaut omnia gesta habeantur pro infectis, ex deductis per Merlin. dec. 13., & aliis, &c. & quod dolus etiam annullet actus omnes. De Regal. disc. 201. n. 3. &c.* Quanto anche perchè, secondo porta il comune assioma, *Falsus in uno, dicitur falsus in omnibus, & qui in parte est falsus, in totum creditur falsus l. si ex falsis C. de transact., ubi omnes Doctores, & Felin. in C. fraternitatis de hæretic. plenè Gurba consil. 91. n. 25., Pratus discept. Forens. cap. 40. n. 18. tom. 3. & in respons. crim. cap. 3. n. 51., Mastrill. decis. 295. n. 43., Vermigliol. consil. 74. n. 25. Caball. resol. 287. n. 33. Basilico decis. 35. num. 22* Dalle quali giuste regole della nostra Giurisprudenza diriva la ben degna diterminazione, adeguata alla spezie della presente nullità, cioè, se in un Processo si rinvenissero collusioni, e falsità, siccome si è appurato per più capi esser (non senza somma vergogna degli autori di quelle) adivenuto nel Processo del nostro Sindicando; che certamente resti tal Processo affatto viziato, ed annullato in tutto, e che meriti, per cancellarsene la rea memoria, di esser buttato nelle fiamme, giusta 'l dire de' nostri Dottori; Infra de' quali il primiero, che s'offre

a com-

a compruovarci espressamente questa nostra propposizione, si è il testè citato Mastrillo, da cui si hà, *quod ex falsitate unius actus, vel unius Testis, totus Processus præsumitur falsus.* Così parimente si hà *ex cit. Basilic. decis. 35. n. 23. in fin.* Ma *ab alto* poi, e per gli diritti principj delle nostre Leggi, ha disaminato un tal punto il dottissimo nostro Signor Consigliere Niccolò-Antonio Gizzarelli nella sua celebre decisione 86. *per tot.*, e spezialmente nel principio *n. 1. & 2.*, dove così degnamente scrive: *Quod Processus falsus in uno censeatur falsus in toto, & in omnibus; Ego nunquam tempore meo vidi dubitari, & ita passim judicavimus, & judicamus in S. C. citra controversiam; Siquidem regula est pro hac opinione, quod universalis redditur falsa, cujus aliqua particularis est falsa, quam regulam facit Specul. in tit. de Depositi. §. 14. n. 22. per text. in cap. Si ad sacras 9. Dist. sed volait allegare Text. in cap. si ad scripturas, & per cap. puta 111. quæs. 11. & per Text. in l. cum ejusdem. ff. de Edil. Edict.*, seguendo indi l'istesso Gizzarelli a fondare con più evidenti argomenti siffatta conclusione, e stile di così giudicarsi, affermando altresì, che la sentenza contraria di alcuni pochi antichi Dottori già sia stata rigettata generalmente così se la falsità fosse ne' Capitoli separati, e diversi, come se negli uniti e dipendenti, rapportandone nel *n. 5.* in conferma anche il verso del Poeta, che

Morbida facta pecus totum corrumpit Ovile.

E nel *n. 13.* pur egli a proposito soggiugne, non doversi più di tal punto in guisa alcuna dubbitare, ivi: *Sed quid opus est disputare: res clara est etiam his circumscriptis; sufficit enim unam Partem Processus esse declaratam falsam, ut totus corruat, & censeatur falsus, & comburi debeat.* E nel *n. 14.* siegue: *Ergo unus est Processus non plures, & ideo una, vel minima parte vitiata, & falsa, totus redditur falsus. Textus est capitalis, & particularis in l. 2. in fin. C. de vet. jur. enucleand., ubi propter unam cartam falsam totus, & integer liber existimatur falsus, & reprobatur; & nihilominus liber non solum continet diversa capita, sed diversas materias, diversas res, & differentes causas, sed tanta est falsitatis vis, ut una carta falsa totum suspectum, & falsum reddat, & rationem reddunt Butrig. &c.* E nel *n. 16.* continova anch'egli Gizzarelli, a stabilire, *quod Testes producens falsos in causa etiam quod alii essent legitimi, totus Processus impeditur propter illos falsos.* E similmente il nostro Giovammaria Novario *in Prælud. de Gravam. Vassall. Grav. 9. num. 9. & 10.* in comprovandoci con più decisioni tal sentimento, rapporta altresì la detta decisione di Gizzarelli, ivi, *Ut in simili, quando Processus,*

per

per judicem reperitur falsus in uno, debet judicari falsus in reliquis, quod sæpiùs judicavit, & passim judicat S.C. Gizzarell. decis. 86. lib. 2. annuens pariter, attestationes in aliquo repertas in omnibus censeri falsas, imo quod ex productione testium falsorum in causa etiam quod alii essent legitimi, totus Processus impeditur propter illos falsos, affirmat idem n. 16. ex theor. Bald. in l. 1. n. 3. C. de quæst., secundum quam scio fuisse decisum per M.C.V. in anno 1632. referente D.J udice de la Ratha in causa Matthiæ Vadigliæ cum Beatrice de Mansis apud Bancam Pulsoni: Ed inoltre così in più luoghi ci si conferma dall' accuratissimo nostro Moderno Sig. Francesco Maradei delle sue utilissime opere, cioè *in Animadv. ad singul. in tract. Analytic. Crim. de pœnis delict., sive animadv. ad observ. 330. de crimine falsæ monetæ n. 46, & 47. pag. 182.*, e lo ci ripete pure nel suo ultimo, ed intero Trattato Analitico Criminale dato nuovamente alla luce, sotto l'istesso titolo *cap. 3. n. 24. & 25. pag. 191.*, ed ampissimamente ancora nel *cap. 22. pag. 77. à n. 1. ad 7.*, tanto maggiormente poscia *quando falsitas versaretur in substantialibus*; siccome ivi egli il Maradei spiega coll'autorità anche del Sig. Reggente Capece-Latro *decis. 173. n. 38. & 39. tom. 2.* e secondo si è già manifestato esser nel caso nostro.

Laonde se è così, come esser manifestamente veggiamo, qual ragione potrà, e dovrà aversi dell'intero Processo, e sentenza del sudetto Sindicato, non che degli atti ordinatorj di quello, una qual volta non vi è altro sostegno, se non se ne' divisati doli, collusioni, ingiustizie, e falsità? Certamente lo rimettiamo alla saviissima considerazione de' Signori Giudicanti.

LA III. Nullità (nel riferir solo la quale *horret animus* in considerando i tant'improperj, le ignominiose oppressioni, e'l temerario orgoglio non meno de' Cittadini, che de' Sindicatori contro del nostro Cliente) è, che nel primo di Marzo del corrente anno, dopo procedutosi alla lettura delle Querele Civili, e contestazione delle Criminali, da' Procuratori de' Querelanti si fece istanza *fol. 48.*, come *per essersi fatte molte querele criminali gravi, sù delle quali dovendosi essaminare i Testimonj, le deposizioni de' quali potendo andare a notizia del Sindicando, e che altresì per esser egli figlio di famiglia, e come tale sospetto di fuga: Per tanto pro securitate judicii si fosse carcerato, citra tamen præjudicium fidejussionis magnifici Sabbatini de Nunzio fidejussoris pro causa, ut ex actis*. In piè di quale istanza da' soli Sindicadori, senza voto del loro Consultore, si ordinò, *quod capiatur informatio*. E così essaminatisi *fol. 50.* Filippo Cepollo-

pollone, e Libero di Fiore, li quali depoſero, eſſer veramente il Sindicando figlio di famiglia, ſenza deporre altra qualità, o ſoſpetto di fuga, ecco che nell'iſteſſo dì replicataſi per parte de' detti Querelanti altra iſtanza per la carcerazione, in piè di quella *d. fol.* 51. ſi decretò dal Signor Conſultore, *Viſis informationibus captis, ac attentis narratis fiat mandatum magnifico Syndicando de tenendo loco tuti, & ſecuri carceris domum, in qua habitat cum cautione ducatorum mille in caſu contraventionis, firma tamen remanente fidejuſſione præſtita per magnificum Sabbatinum de Nunzio pro Syndicatu prædicto, & proindè accedat Actuarius pro executione Decreti*: Laonde at. po i dall'Attuario ſi fece il ſeguente atto: *Per me infraſcriptum Actuarium pro executione retroſcripti Decreti fuit factus acceſſus in domo magnifici Syndicandi, &c. & fuit injunctum mandatum coram magnificis Syndicatoribus, & teſtibus præſentibus, &c. Et quia dictus Syndicandus nõ invenit fidejuſſorem, & inſtantibus partibus pro cautione fuit per dictos Syndicatores proviſum, quod pro cautela ducatur ad carceres Civiles, donec præſtet cautionẽ de tenendo loco carceris domum, in qua reperiebatur, & ſic ſponte ſe contulit Syndicandus prædictus ad carceres ſuperiores Civiles, & in fide, &c.* Or quì veramente non poſſiamo non confonderci del barbaro procedere, delle fraudolenti invenzioni, e per dirla alla noſtra Napoletana favella, del curioſo paſticcio, con cui ſi cercò da' Sindicadori coprire le loro sfacciate ingiuſtizie.

Così primieramente ci facciamo a conſiderare per fondamento di queſta nullità, che nè da' Querelanti, nè da' Sindicatori, e Conſultore potea il povero Sindicando aſtrignerſi ad altra nuova ſicurtà, ſe fin dal principio del ſuo ufizio già avea dato in ſua ſicurtà il Magnifico Sabbatino di Nunzio, quale era tenuto *ad omnia ea, ad quæ teneretur Principalis condemnatus in ſyndicatu tam pro intereſſe partium, quam pro pœnis pecuniariis uſque ad executionem ſententiæ*, ſecondo che dottamente fonda il Signor Gioſeppe de Angelis *De offic. Baron. cap.* 43. *n.* 2. *fol.* 40, dopo *Paride de Put. De Synd. tit. fide juſſor Officialium n.* 5., ed altri. Tanto maggiormente, che'l ſudetto Sig. Sabatino di Nunzio oltre all'eſſer Gentiluomo de' più ragguardevoli di quel Paeſe, è poi dovizioſiſſimo, e poſſiede di beni ſtabili ſopra 'l valore di ducati 5000, ſiccome ſi è pruovato da noi *fol.* 252. *ad* 265. con più Teſtimonj *ſuper* 1. *Art.*

E ciò è tanto vero, che fu approvato per idoneo da' medeſimi del Governo, come ſi è detto, e di vantaggio fu confeſſato per buono, e ſicuro da gli ſteſſi Querelanti anche nella d. loro Iſtanza *fol.* 49. dove eſpreſſa.

Digitized by Google

espressamete domandarono *citra præjudicium fidejussionis Magnifici Sabbatini*, e siccome fu confermato altresì col detto Decreto del S.g. Consultore. E pure con tutto ciò fu astretto il Sindicando, non già per giustizia, ma per mero sfogo dell'astio, e de'capricci de'Querelanti, e de'Sindicatori, al Mandato *domi loco tuti carceris*, e di più *cum alia cautione ducatorum mille*. Anzi non fermò qui l'orgoglio de'medesimi, perchè non contenti di tanto, lo vollero ominiamente i Sindicatori di loro barbaro ordine far portar carcerato colla loro assistenza, e quelche fu peggio, affediato da una turba di sopra trecẽto uomini de' più villani, scostumati, e ribaldi di quel paese, e quel, che poi fu pessimo, che un Dottore, che era stato ivi Governadore, dovette esser bersaglio d'ogni oltraggio di una gente feccio-sissima, e svillaneggiato tratto tratto con fischiate ignominiosissime, con parole, minacce, e rimbrotti al possibile pungenti, con urti arrabbiatissimi, e finalmente, per tacer tutt'altro per nostra modestia, basti dire, che fu malmenato cõ tutte le operazioni di un'estremo vitupero. E di vantaggio fu indi menato ad incarcerarsi nel più oscuro, penoso, ed orrido carcere di quel luogo, *ut fol.252.ad 262.sup.2.art.*

Adunque, tai fatti antimessisi, ci facciamo di più a considerare per maggior fondamento di questa nullità, che tale atto d'ignominiosa carcezione fu ordinato, ed eseguito *motu próprio* de'Sindicatori, senza voto del loro Consultore, anzi *excedendo, & contra votum illius*, che soltanto avea ordinato, ingiugnerlisi il mãdato colla sicurtà sudetta. E pure egli è certo, che ne'presenti termini, anche ne'casi, dove è permessa la carcerazione del Sindicando, tutt'i Dottori vogliono, che anco il Consultore debbe pensar bene, e maturamente riflettere ad un tal'atto di carcerazione prima di ordinarla, e ciò per lo grande affronto, e pregiudizio si reca al Sindicando, come quindi a poco proveremo. Or da questo veggasi, quanto malamente, e barbaramente quella si diterminò, e si effegui da'sol'inveleniti Sindicatori. Di più similmente consideriamo, che dolosamente fu da' Sindicatori espressato nel sudetto atto, *Et quia dictus Syndicandus non invenit fidejussorem, & instantibus partibus pro cautione fuit per d. Syndicatores provisum, quod pro cautela ducatur ad carceres*; imperciocchè oltre al non esser necessaria tal nuova sicurtà, come si è detto, poi non gli diedero modo alcuno nè pur di pensare all'altra, mentre così all'in piedi, *& ad modum belli*, senza far precedere almeno notificazione di Decreto, subito proruppero in tai violenze. Di più anche notisi la temeraria falsità esposta nel medesimo atto, ẽ contradittoria pure a quel, che detto si era prima da loro; perchè dopo aver detto, *& quia*

non invenit fidejussorem (come si è cennato) *fuit per Syndicatores provisum, quod ducatur ad carceres*, indi soggiungono, *& sic sponte se contulit Syndicandus prædictus ad carceres, &c.* Ma, Dio buono, e qual dolo, qual falsità più indegna di questa ? Qual menfogna più sfacciata, e quasi impossibile a credersi di questa? Di grazia, se mal nõ ci rimembra, de' soli Santi Martiri ne' tempi delle persecuzioni date alla Chiesa da' scellerati Tiranni leggiamo, che spontaneamente, e prontamente essi sponevansi alle pene, alle carcerazioni, a gli aculei, ed alle fiamme per più meritarsi la corona del Martirio ; Nel rimanente per gli altri rarissimi se ne leggono, e se ne offervano gli esempli; Anzi è celebre presso Plutarco *in Apophteg.* il fatto di Alcibiade, quale sebbene chiamato da Sicilia a comparire nel Senato di Atene, e cercato persuadervisi da un suo caro amico, sul riflesso, ch'era innocente, e che certamente da' giusti, e benegni Senatori per tale sarebbe stato con sua gloria giudicato; tuttavolta egli stimò meglio non solo non ubbidire, ma usar tutta la cura per guardarsene, dicendo, ch'esso avrebbe temuto pur di esporsi, e sottomettersi al giudizio della stessa sua Madre, *ne fortè tanquam ignara, pro albo lapillo, nigrum in urna immitteret!* Or quindi rifletterãno i Sig. Giudicanti quãto falso sia, quãto inverosimile, anzi quasi impossibile a credersi, che *sponè se obtulit* il Sig. Paulella ad una sì ingiusta, ed ignominiosa carcerazione, per maggiormente conoscere ad evidenza i doli, le falsità, e i torti usati nel detto Sindicato. Cõfermasi tutto ciò inoltre, perchè *fol.* 54. a' 4. di Marzo si fece dal Sindicando istanza, come *ritrovandosi dentro un'oscura, e fetida prigione, ignominiosamente trascinato, e ritenuto, e condottovi da una turba di vilissima plebe, senza nè meno darseli da' Sindicatori un momento di tempo, acciò avesse data pleggiaria sufficientissima: perchè stà con fiera flussione, e pericolo di vita, offerendo per suo plegio il Mag. Salvatore Mancini, fà istanza rilasciarsi col mandato per totum Oppidum, e scarcerarsi*, come si ha dalla detta istanza: Produsse pure insieme *fol.* 55. una fede fatta dal Dottor fisico D. Domenico Negri, Arcipre te, ed uomo degnissimo di fede, in cui si ha, *come a' dì 3. Marzo il Dott. Signor Niccolò Paulella visitato da me l'hò trovato in maniera indisposto nelle carceri della Corte, che può peggiorare anche con pericolo della vita, se non si abilita presto presto in casa per curarsi.* Pertanto a tutto ciò la barbarie de' Sindicatori, e Consultore non diede altra provvidenza, se non se, *omnia contenta notificentur Magnif. Procuratoribus quærelantium*, da' quali *fol.* 56. si replicò, *che 'l sudetto Salvatore, benche abbi beni stanti, tuttavolta ha quelli obbligati a censi, e doti di sua moglie,*

e per-

e perciò non poterſi ammettere. Indi *fol.* 57. ſi replicò altra iſtanza dal Sindicando, *eſſere 'l detto Salvadore Mancino uomo ricchiſſimo, e poſſedere di facultà ſopra* 3000. *ducati, ed altresì conoſcerſi bene, che 'l magnif. Procuratore voglia calognare, e guſtarſene di veder morire eſſo ſindicando ignominioſamente dentro di una oſcura, umida, fredda, e puzzolente prigione, e perciò, come foraſtiero, che non potea trovar migliore, ammetterſi il ſudetto, e ſcarcerarſi*, come da detta Iſtanza.

E pure tai coſe non furono baſtevoli, mentre da' Sindicatoti ſi andò a bella poſta dando tempo al tempo, e come ſe eſſi foſſero ſtati Giureconſulti di primo rango, e che aveſſero potuto far nuova Pratica, ſenza voto di Conſultore, ordinarono il ſeguente curioſiſſimo Decreto, *Viſis replicationibus per ambas partes, fuit proviſum, & decretum, quod verificata fide in forma in actis præſentata, & præſtita cautione per magnif. Syndicandum pro executione decreti lati habilitetur.* Qual cennato Decreto non ſappiamo come ſia, perchè non trovaſi negli atti.

E quì riflettaſi pure, ſe ſi può dare arroganza maggiore, e modo di procedere più barbaro, e ſcellerato. Muoja frattanto un povero Galantuomo, perche debbono i gran Giureconſulti verificar prima la fede dell'infermità; quando è certiſſimo non meno per comune ſentenza de' Dottori, che per la continova pratica, ed oſſervanza, che debbaſi dar cieca credenza alla fede del Medico, e non andar facendo ſciocchi arzigogoli di verificazioni; a qual propoſito ci contentiamo ſolo rapportar ciocche ſcriſſe il dottiſſimo Pietro Follerio *in Prax. tit. vel carcerat. n.* 16, ivi: *Debent etiam carcerati infirmi curari, nec permitti debet, ut ſtent abſque regimine, ut ſic moriantur, quia Judicibus imputaretur. & ideò benè ſtatuit Imperator noſter Carolus V. in Pragm. incip. Pro cura pauperum, quod de publico ſalarientur duo Medici unus Phyſicus, alter Chirurgicus, qui habeant vacare circa curam carceratorum, & etiam deputetur aliquis, qui habeat vacare circa curationem eorum; Et ſi aliquis eſt carceratus, & commodè ne carcere non poteſt curari, & infirmitas eſt gravis* (come 'l tutto eſſer nel caſo noſtro atteſta il Medicãte nella fede ſudetta) *HABITA FIDE MEDICI de HOC, debet ſub fide juſſoribus liberari de redeundo habita reconvaleſcentia*; e così anche per le conſonanze lo ci ripete à chiare note il dotto Baſtiano Guazzini *Defenſ. Reor. defenſ. 6. circa privilegia carcerator. pag.* 207. *num.* 45. in quelle ſimili parole *HABITA FIDE MEDICI SUPER HOC*, e così anco ampiamente lo fonda in altri luoghi appreſſo; anzi *Sforza Odd. de reſt. in integr. queſt.* 11. *art.* 8. *n.* 41. dice, *eſſe etiam credendum infirmo cum ejus*

jura-

juramento, concurrente aliquo signo exteriori, ut puta pallor vultus, debilitatio corporis, e così pure, *quod per solum juramentum infirmitas probetur*, lo fondò il nostro Marcello Calà *de modo articul.*, & *proband.pag.262.n.1590.*, e potrassene vedere alla distesa *Mascardo de prob. vol.2. conclus.802.* Ma non finì quì il furore, e la crudeltà de'Sindicatori, mentre nè meno procederono a tal verificazione di fede, o a ricever la tante volte ripetita sicurtà, bensì non diedero più udienza al Sindicando in ciò, e lo rattennero carcerato fino al tempo imminente a farsi la sentenza del Sindicato, che fu verso gli 11. di Marzo, quando lo scarcerarono, *ut fol.253.a t.* & *256.a t.*, e quando aveano già finito di sfogar la loro rabbia, ed aveano avuto l'intento loro di veder penare tanto nelle carceri il Sindicando, con farlo guardare continuamente da più uomini a ciò destinati, e con farlo stare esposto per ludibrio di tutta la plebe, ed altresì con privarlo affatto delle difese, ed allo'ncontro essi usar tutti gli sforzi per pruovare ciocchè più loro aggradiva.

Ma inoltre nel nostro caso, eziandio se non vi fosse stata l'infermità, nè meno potea carcerarsi, e carcerato dovea onninamente abilitarsi per l'offerta sicurtà; così per sodi principj lo fonda *Follerio in prax. tit. examinati liberentur n.1.* ivi: *Et ideo scias, quod quædam sunt delicta infra relegationem, pro quibus non habet locum tortura, & in istis indistinctè nunquam pervenitur ad carcerationem oblata fidejussoria cautione, ut dictat Text. in cap. ab illo inchoandum, & firmat Afflict. in Constit. humanitate, & hoc procedit etiam si constaret, & est statutum in cap. Item statuimus, ut nullus Iustitiarius, &c.* E'l medesimo *Follerio in fragm. pag.466.n.164.* ci repete, *Carceribus mancipari minimè debent parati dare fidejussoriam cautionem, l. Divus, ff. de custod. reor. concordat in hoc Constitutio Regni humanitate, &c.* E Puteo §. *fidejussor Officialium cap.1.n.4. vers. quod est verum nisi inquireretur*, rapportato da *Mausonio, de caus. exec. ampl.28. n.37.*, *videtur concludere, etiam quando agitur de pena capitali* (com'egli afferma coll'autorità di Bartolommeo di Capoa essere nel delitto volgarmente detto Baratteria) *non esse carceribus mancipandum, quando fidejussores dare paratus est*, e vien riferito anche da *Ricc. ad Carrab. par.1. cap.10.n.7. pag.55. vers. sed Paris.*

Di vantaggio anche fu in se ingiustissima la carcerazione sudetta; perocchè ne'termini di carcerarsi il Sindicando il cit. Florido Mausonio, che maestrevolmente scrive sul punto cit. *Ampliat.28. n.2.* fonda, *quod Officialis finito officio non videtur esse carceri tradendus, quandoquidem dum cautionem præstitit finito officio de parendo Syndi-*

dicatui, & de bene, & fideliter administrando, ut in hoc Regno fieri consuetum est, Puteus, &c. sufficit semel fuisse cautum tam in Civilibus, quam etiam in criminalibus, ut inquiunt Sebast. Medic. de regul. jur. regul. 4. n. 39. par. 1. Surd. cons. 8. n. 9. Raudens. de Analogis lib. 1. cap. XI. n. 21., Anton. Hering. de fidejuss. cap. 13. vers. nihilominus, & si secus diceretur debitor per singula momenta onerari posset, etiam si primo loco idonee fidejussit, ut per eundem Hering. e così anche in rapportando Mausonio, lo ci confermà il Sign. Francesco di Costanzo *supplem. Comment. super Prag. 1. de Syndic. Offic. n. 3. in fin.* citando pure *Petra Rit. 295. n. 31. & 32. tom. 4., ubi subdit, quod si in loco officii non inveniatur fidejussor, sat est præstari in Regia Provinciali Audientia, vel M. C. Vic.*

E sebbene sia vero, che Carraba *de Syndic. par. 1. n. 117.* voglia, *quod stantibus causis criminalibus possit Syndicandus carcerari*, citando *Puteo verb. fidejussor Officialis cap. 1.*, tuttavolta il citato *Mausonio n. 4. ad 8.* così dottamente spiega, e Puteo, e Carraba, e pone i casi distintamente, ivi: *Verum Paris de Puteo ibi hoc non affirmat, sed bene concludit Officialem syndicandum carcerandum esse; si fuerit inquisitus de causa capitali, & fidejussores non inveniat, ut ibi num. 4. vers. quod verum est; Unde dicta Carrabæ Conclusio non ita simpliciter est intelligenda, nisi duobus concurrentibus, primo si fidejussores non invenerit; secundo si agatur de causis capitalibus, & sic non sufficit, si syndicatur de Causis Criminalibus, quæ differunt à causis capitalibus, siquidem causa Criminalis dicitur esse, quando pœna fisco applicatur, capitalis verò nequaquam, ut latè diximus supr. in prælud. n. 13. Nec asserimus sufficere, si tantum querelæ capitales fuerint porrectæ, nisi constet per aliquas probationes de delictis per Officiales Syndicandos commissis, & si secus diceretur, unicuique querelanti permissum esset* (e si notino queste parole per l'altro motivo dell'ingiustizia della carcerazione, che appresso col fatto si appurerà) *querelam capitalem exponere, & arrestare Officialem Syndicandum, quod utique ferendum non est, quia carceratio injuriam infert., & Judex indebitè detinens aliquem actione injuriarum tenetur, ut inquit Farinac. de carcerat. quæst. 27. n. 42. Monach. decis. Bonon. 68. n. 66. & decis. 69. n. 26., & per consequens Syndicatores, sive eorum Consultor indebitè detinentes Syndicandum, injuriarum actione teneri debent.* Ed indi il medesimo *Mauson.* siegue a ristrignere *n. 9. ad 14.* così la materia. *Unde ad evitandum evitanda semper ego consulerem, esse procedendum ad carcerationem Officialium tribus his concurrentibus; primo, quod debeant contra eundem Syndicandum*

adesse

adeſſe quærelæ Capitales, vel Civiles, magnas continentes quantitates, ut per eundem Carrab. ubi ſupr., quia Civilis ardua Criminali comparatur, ut ſupra diximus in dicto Prælud. 1. n. 17. Secundo debet ſaltem per aliquos Teſtes, etiam parte non citata examinatos, conſtare de criminibus capitalibus per eoſdem Officiales commiſſis. Tertio, ſi conſultori videbitur, debet etiam de fuga ejuſdem Syndicandi apparere, ſeu de conjecturis ad dictam fugam pertinentibus, quando ſcil. bona Syndicandi in aliqua Eccleſia, vel alio loco tuto aſportata fuerunt, ſeu libri aliquibus potentioribus conſignati, vel abſconditi, vel ſi equos inveſtigaverit; conſtito enim per ſummariam informationem de ſupradictis capienda etiam nec teſtibus, nec parte citatis, ut ſupra diximus quæſt. 4. licitum eſt Syndicatoribus CUM VOTO CONSULTORIS arreſtare Officialem Syndicandum, de quibus conjecturis etiam verba facit Carrab. &c. e così riferiſce egli Mauſonio eſſerſi praticato nella cauſa del Sindicato di Michele de Aguir, fu Governadore della Città dell'Aquila, dov'eſſo fu eletto Conſultore, e dopo propoſte, e lette contro di quello molte querele Criminali, e Capitali, e molte altre Civili *magnæ quantitatis*, ed inoltre dopo che *ex Teſtibus examinatis conſtabat de aſportatione rerum conſignatarum Tabellario Neapolis*, allora egli degnamente, e da quel gran Giure conſultò, ch' era, fece il decreto, *quod dictus Syndicandus, vel præſtaret cautionem de tenendo Palatium loco tuti carceris, vel detineretur in loco decreti, & demum quoniam cauſa protelabatur, ſtantibus aliis depoſitionibus multorum Teſtium in cauſſis capitalibus, fuit interpoſitum aliud Decretum, Syndicandum eſſe detinendum in loco decenti, & tuto, & vigore ejuſdem Decreti fuit tranſmiſſus in Regium Caſtrum ejuſdem Civitatis.*

Queſta adunque è la regolare, e giuſta pratica da oſſervarſi in tai caſi, e non ſecondo ſi praticò da' Sindicatori di Morcone *motu proprio*, ſenza voto di Conſultore, e con tante ignominie, ed in carcere sì penoſo, ed orrendo, come ſi è diviſato; e pure nella ſpezie di Mauſonio fu un Sindicato così aggravato di grandi delitti, che'l detto Aguir ne fu condannato *ad relegationem pro annis triginta in inſulam per S.E. declarandam*, qual condanna poi fù dalla G. C. della Vicaria moderata *ad exulandum extra Regnum per annos decem.* E nel *n.* 36. l'iſteſſo Mauſonio (e ci ſi permetta quì prima di finir di parlare di Mauſonio fare una brieve digreſſione pur confacevole al preſente rincontro) avvertiſce, *gravari non deberi Syndicandum circa modum procedendi, & carcerando, habendo rationem rei, loci, temporis, & perſonarum, quarum, ut fertur, remanent reliquiæ, & ideò cum muni-*

Digitized by Google

nificentia, & benignitate, & honorificè tractari Syndicandi debent; monendo eosdem Syndicatores, ut memoriæ mandēt homines omnes nos esse, & uti homines errare quemlibet posse: a qual proposito nota anche l'eruditissimo Pietro Piazza *in epit. delict. cap. 6. n. 12.* coll'autorità di Puteo, e d'altri Dottori, *quod irrogans injuriā judici tempore Syndicatus non minùs puniendus est, quam si nondum judicis officium finitum esset, l. 1. C. ut cav. post libert.*, e coll' autorità della Chiosa *in §. illud in Auth. ut jud. sine quoq. suffrag. verb. mortis* fonda, *capitis pœna afficiendum esse eum, qui Officiali injuriam irrogaverit durante Syndicatu.* E così anche Carraba *par. 1. cap. 12. n. 156.* Inoltre quanto finora abbiamo stabilito con Mausonio per gli requisiti, che sono necessarj per una giusta carcerazione del Sindicando, ci viene eziandio più modernamente raffermato dall'addizionatore Ricci a Carrab. *cit. par. 1. cap. 9,* dove primieramente nel *n. 2.* avvertisce *carcerationem, omnemque actum irretractabilem prius esse discutiendum cum voto Consultoris*, perchè la legge non fida a'Sindicatori, quali sebbene non sospetti, sempre però *uti Cives habent animum gratificandi quærelantes*, altrimente senza voto di Consultore non potranno procedere a carcerazione, *nisi in solo casu, quin esset mortis periculum, ut quando esset accinctus ad fugam, & tempus non patitur dilationē, ut possint Consultorem cōsulere.* Indi egli Ricci avvertisce altresì, che'l Consultore non debbe *de facili votum dare pro carceratione*, ivi: *Et regula erit, ut in delictis, in quibus venit imponenda pœna mortis naturalis, vel Civilis, mutilationis membri, aut remigationis, deportationis, vel relegationis, potest carcerari, sed ante carcerationem cautus Consultor debet habere talem qualem probationem, licet extrajudicialem, quia ubi Syndicandus esset repertus innocens Consultor tenetur apud Deum, & apud judicem, non enim omnis, qui accusatur reus est. L. fin. C. de accusat. Isern. in princ. Constitut. humanitate; In delictis itaque citra pœnam relegationis, ut est pœna simplicis exilii, vel pœnam pecuniariam carcerari non debent, sed relaxari sub cautione, vel sub mandato, attenta tamen qualitate personarum;* e poi siegue a dichiarare distintamente, che *de jure communi* l'Officiale *admittatur ad juratoriam cautionem; de jure Regni ex Constitutione humanitate, & ex Puteo cit., quod sit fide jussoribus committendus etiam in criminalibus, nisi sit grave;* e nel *n. 8.* coll'autorità d'Isernia su detta Costituzione conchiude, *quod incarcerabitur, quando incipit constare, ne fugiat, etiam si à principio dedisset fide jussorem, & hæc est vera conclusio, & sic practicari debet, quando VENIT PŒNA RELEGATIONIS, VEL ULTRA; Ideo cau-*

ti sint Syndicatores ad carcerationem non faciendam sine voto Consultoris; & cautus sit Consultor ad carcerationem non ordinandam, nisi habeat probationem de delicto saltem per unum testem, ne faciat litem suam.

Sicchè da tutte le ragioni finora diviſate, appariſce ad evidenza, che barbara oltremodo, ed ingiuſta fu la carcerazione del Signor Paulella, sì perchè non dovea farſi per l'ottima ſicurtà data fin dal principio dell'ufizio, sì perchè dopo fatta dovea egli ſubito abilitarſi *per aliam oblatam ſibi ſatisfactionem* del detto Mancini, o almanco per la grave urgenza ve n'era di dovere eſſere abilitato per la detta ſua malattia, sì perchè fu quella fatta ſenza voto di Conſultore, anzi contrariamente, ed eccefſivamente all'accennato di lui voto; sì perchè fu fatta *nil conſtito de criminibus oppoſitis, & prætenſis*, giacchè i Procuratori de' Querelanti medeſimi *fol.* 49. nell'iſtanza, in cui domandarono la carcerazione, confeſſarono parimente, che doveano ancora eſſaminarſi i Teſtimonj ſu le querele, e che doveano quelle coſtare; sì perchè fu fatta con tant'ingiuſti improperj, con tanto livore, con tanta tracontanza, e barbarie degli ſteſſi Sindicatori, ed in luogo sì ſconvenevole, sì perchè poi quando veramente ſi foſſe quella potuta fare, avrebbono onninamente dovuto concorrervi, e pruovarſi i ſudetti neceſſarj requiſiti, o di molte querele Civili, e di grandiſſimo rimarco, o di querele capitali, in qualche parte fondate, e pruovarviſi poi ſempre la fuga cennata, o'l veemente timore, e preſunzione di quella.

Delle quali coſe non veggiamo eſſerſene avuta la menoma conſiderazione, o che ſi foſſe per penſiere qualche coſa di eſſe ſtabilita nella noſtra ſpezie. E finalmente ingiuſta, violenta, ed attentata anche fu tal carcerazione, perchè dal Sindicando ſi erano preſentate Provviſioni della G.C. della Vicaria, ordinanti, che *præſtita cautione de ſtando juri*, non foſſe egli moleſtato di perſona, *ut fol.* 223. e pure gli arroganti Sindicatori in diſprezzo di quelle l'incarcerarono.

Laonde da tutto ciò ognuno, che ha la immaginativa ſpogliata di qualche preoccupazione, chiaramente comprende, che tal carcerazione, con tai ree qualità, oltre all'eſſere ſtata principalmente di ſoma gravezza al noſtro Cliente, anco porti ſeco una eſpreſſiſſima nullità dell'intero Proceſſo: Imperciocchè il dottiſſimo Paride di Puteo poc'anzi citato *rit. de Offic. Syndic. verſ. An ſit n.* 6. *pag.* 73. ſul fondamento del Teſto nella *l. certa ratione*, *C. quando provocare* adattatamente al caſo noſtro conſiderò, *quod ubi datus eſt certus modus in procedendo* (come abbiamo alla diſteſa fondato doverſi procedere

dere nelle sudette carcerazioni) *omnis transgressio reddit Processum nullum. Florian. in l.2, C. qui, & à quo, Glos. ord. in cap.1. de jur. patr. in Clem.* Di più poi la notoria ingiustizia finora dimostrata, che si commise in tal'atto, e la procedura usata pure *contra communem praxim, & stylum*, bastano a fondare una nullità insanabile, siccome su questo articolo ampiamente discorreremo. Ed alla fine da si barbare, irregolari, e scellerate maniere tenute in tanti atti da'sudetti Sindicatori, e dal Consultore anche in parte, bastantemente si conosce il loro livore, sdegno, rigidezza, inimicizia, e dolo contro al Sindicando; le quali cose non solo fondano una potentissima nullità, come quindi a poco altresì vedremo, ma inoltre al dire del citato Mausonio *n.16.* se nella rapportata sua specie, *condemnatio tanquam nimis rigida, insolita, & animosam, dedit causiã M.C.Vic. & eorum Magnif. Iudicibus ad malè sentiendum de Syndicatu supradicto*; così similmente speriamo, che tale idea dovrà cagionare a'dottissimi Signori Giudici a favor nostro, anzi tanto maggiore, quanto più grande è la giustizia, ed innocenza del nostro Principale da quella del caso di Mausonio. E tanto basti aver detto per fondamento di questa terza nullità, riuscita assai lunga veramente, per contenere una buona dote, e buoni fatti della nostra Causa.

LA IV. Nullità è, che per l'odio, minacce, vendetta, ed inimicizia de' Sindicatori, e Consultore contro del Sindicando, e per la soverchia propensione, ed amore verso de'Querelanti, anzi per essere stati loro passionati Avvocati, e non interi Giudici, tutto'l Proceso si rende ingiusto, e nullo, come ancora la Sentenza: Impetciocchè oltre alle finora espressate sospettissime, e frodolentissime operazioni da loro fatte, ed oltre alle altre, che in appresso asconciamente si recheranno, chi non si rende ad evidenza di tanto persuasissimo dalle seguenti cose, cioè, che'l Consultore abbia abitato continuamente in casa del Rev. Rettore D. Gennajo Antonini Querelante, come si è pruovato *fol.* 236. *lit. C. Nam Consultor non debet habitare in domibus querelantis, nec aliorum suspectorum, alias redditur suspectus. L. apertissimi, C. de judiciis. Glos. in C. accusatores 3. quest. 5. Musull. ad Capyc. dec.* 138. *n.6. Puteus de Syndic. verb. Officialis cap.1. n.1. fol.*147. *Carrab. singul.*38, e siccome fonda, e rapporta deciso per lo Sagro Consiglio in persona del Regio Consigliere Signor Camillo Sanfeliccio il nostro Sig. Reggente Donato-Antonio de'Marini *Ref. jur. lib.1 cap.*190. *n.*12. E di più da Prospero de'Veneri, e da Domenico Marini in un'atto pubblico fatto a' 13. di Marzo a favore del Sindicando (giacchè non potè egli far le

Digitized by Google

sue dovute pruove per non essergli si date le Difese, come dirassi *fol.*230.*d.lit.C.* si attesta, che nell'atto della lettura delle Querele, il Sindicando fu in presenza di tutti rigogliosamente ingiuriato da Giovanni Veci Sindicatore, con dirgli, che parlava allo spropositi, ed altro, e nel medesimo atto pubblico anche *lit. D*, da Giovanni Giordano, e da Francesco Salomone, Serventi della Corte, e del Sindicato, si attesta, ibi, *Ed intesero essi Giurati, che detto Sig. Nico. la si lamentava, e strillava dicendo, che voleva le copie, e li Sindicatori, e Consultore facevano fracassi a detti Giurati, dicendoli, che non avessero più fatto rispondere da detto Sig. Nicola sotto le citazioni originali, che li portavano ad intimare*. E di più Gaetano Ciocia, Attuario del Sindicato, nell'attestato fatto da lui, e presentato *fol.*240. dice, *Che verso li principii di Marzo, stando io nel luogo, dove li detti Sindicatori tenevano Curia assieme con il Magnif. Consultore, viddi, che esso Magnif. Consultore stava leggendo una comparsa protestativa del Sindicando, che stava carcerato sotto chiave, e dopo, ch'esso Magnif. Consultore ebbe letta la detta Comparsa, disse in mia presenza.* QUESTO NON LA VUOL FINIRE, LI VOGLIO IMPARARE IO COME SI SCRIVE, E FARLI FRENARE LA LINGUA, *dalle quali, e da altre parole, che esso Magnif. Consultore disse in mia presenza, mi accorsi, e congetturai, che voleva il medesimo Consultore fare le parti di Avocato contro il d. Magnif. Sindicando, conforme in effetto la matina seguente essendomi di nuovo conferito in detto luogo, per fare il mio uficio di Mastrodatti, ritrovai colà Not. Gennaro Lombardo Procuratore delli Querelanti con una cartola avanti, che stava scritta, e da essa cartola copiava la comparsa, che credo, fusse la risposta fatta dal detto Magnif. Consultore:* E da alcuni Testimonj fatti esaminare nella Corte di Morcone a'22. di Aprile del corrente anno dal Signor Paulella (*ad talem qualem instructionem*, giacchè non ebbe difese) cioè *super* 13, *art.* dal Magnif. Notajo Niccolò Morelli *fol.*253.*a t.*, da Domenico Marino *fol.*256, *à t.* e dal Magnif. Guiglielmo de'Vignali *fol.*259.*a t.* concordemente si depone, che quando da'Sindicatori si esaminavano i Testimonj, non si facevano que' giurare, e di bocca di Prospero de'Veneri attestano, che la di lui deposizione fu dettata dal Consultore, e che sapendo egli il Testimonio sudetto scrivere, vollero far tirare il segno di Croce, e che non vollero far leggere, nè sentire le deposizioni da'medesimi Testimonj.

E finalmente essi Sindicatori fecero le parti de'Querelanti stessi, giacchè *fol.*68, 103. & 104. in esaminando i Testimonj su le querele pro-

propoſte per parte dell'Vniverſità, proccurarono cercare le pruove, e documenti per quelle ſtabilire, con fare eſſemplari, eſtratti dal medeſimo loro Attuario, e così rappreſentarono eſſi le Parti de'Querelanti.

Adunque, e chi non ſi confonderebbe in ſentir tante lordure, tante iniquità, tante ſcelleratezze? Così eſſi penſarono eſſere ſtimati buoni Giudici, ed interi? E come pure, ſe ſono ben conte a tutti le maſſime, *quod Iudex debeat eſſe indifferens, l. ubi falſi 22. C. ad l. Iul. de falſ.*, dove ſi ha, *quod inter utramque perſonam ſit Judex medius*, cioè fra l'accuſatore, e'l reo, ed ivi la Chioſa *verbo medius* ci raccorda, *hoc eſt, non declinans ad dexteram, vel ſiniſtram, ut in Auth. jusjurand. quod præſt. ab his, §. & æquus col. 11. cap. Epiſcopus, §. ſi ergo 11. qu. 3.*: E nella *l. ſi filiusfamilias 15. ff. de judiciis* ſi ſtabiliſce, che malamente il Giudice decreta, *& litem ſuam facit, ſi cum dolo malo ſententiã dixerit*; & in iſpiegandoſi quando ſi commetta queſto dolo, ſoggiugneſi al caſo noſtro, *Dolo autem malo hoc facere videtur, ſi evidens arguatur ejus vel gratia, vel inimicitia, vel etiam ſordes*; E degniſſimamente alla preſente ſpezie quel noſtro Giureconſulto di profondiſſimo accorgimento il Sig. Carlo d'Aleſſio *in melior. ad de Mar. 39. n. 1.* così ſcrive: *Officialibus in Syndicatu favere perniciosum eſt, quærelantes vero fovere pernicioſiſſimũ; Sæpè enim, rectos Officiales aſſiduis quærelis vexatos vidimus, multoties tamen juſtas quærelantium petitiones rejectas aſpeximus, media ergo via tenenda eſt, ut Imper. Federicus in Conſtit. volumus ſtatuit*; tanto che ci rapporta l'eruditiſſimo Piergregorio Toloſano *Synt. jur. lib. 1. cap. 1. n. 17.*, *quod ita Solon, & Draco, jurejurando Senatum Athenienſem obſtrinxerunt, ut pari benignitate actorem, & reum audirent*. E che poi non debba il Giudice eſſer'invelenito, ſdegnoſo, e ſerbar odio contro di una parte, lo abbiamo eſpreſſato da Calliſtrato in quell'aureo Teſto della *l. Obſervandum 19. ff. de offic. Præſid.* ivi: *Obſervandum eſt jus reddenti, ut in adeundo quidem facilem ſe præbeat, ſed contemni non patiatur* E poco dopo. *Sed & in cognoſcendo neque excandeſcere adverſus eos, quos malos putat, neque præcibus calamitoſorum illachrymari oportet.* Qual parola *excandeſcere*, oltre al ſuo proprio ſignificato, *hoc eſt incendi, vel inflammari*, altresì poi *per translationem* ſi uſa, come nel noſtro Teſto, *pro vehementiùs iraſci, & commoveri, quod ita velut ignis animum incendat*, ſiccome anche in tal ſenſo ſe ne avvalſe Cic. *lib. 8. Epiſt.* e ci ſpiegano Pratejo, e Briſſonio *v. Excandeſcere*, ed altri. Anzi eſpreſſamente ne'proprj termini, *quod Conſultor minans Syndicandum, ipſo jure efficiatur ſuſpectus*, lo ci atteſtano *Vivio deciſ.*

Digitized by Google

*cis.*36.& 363. *De Ponte consil.*99. *Masuli. ad Capyc. dec.* 138., e larghissimamente *Puteo de Synd. v. Suspicio n.*5. *in fin. pag.*890. *ex l.* 1. *C. si quacumque prædi. potest. Innocent. in cap. irrefragabili de offic. ord.* Verità certo infallibile, e costume di sommo pregio in un Giudice, avvisatoci anco dal gran Platone *lib. de Regno*, ivi: *Prætoris munus est, ut justè singula judicet, ut circa contractus omnigenos quid justum, quid non, consideret: & ad normam legum, quam Rex ipse condidit respiciens, de singulis* judicet *propria virtute semper adhibita, per quam neque muneribus, neque minis, neque misericordia, neque odio, nec amore legibus transgressis, accusationes dissolvat*: e secondo che anche ci si ripetè degnamente da *Sallustio in Bell. Catilin.* ivi: *Omnes homines P.C., qui de rebus dubiis consultant, ab odio, amicitia, ira, atque misericordia vacuos esse decet, haud facilè animus verum provident, ubi illa officiunt*. Londe per le suddette appurate minacce, ed odj contro del Signor Paulella, ed allo 'ncontro per lo grande affetto, e propensione de' Sindicatori, e del Consultore verso de' Querelanti, speriamo essersi renduta fondatissima questa nostra quarta Nullità.

LA V. Nullità è, che'l nostro Sindicando per essere stato querelato di alquante indebite carcerazioni, ingiustizie, estorsioni, e di alcuni sforzamenti usati alle parti offese per farne proporre le querele, e di altre cose, come più agevolmente a suo luogo diviseremo; Quindi egli con sommo dovere fece più volte le sue istanze presso i Sindicatori, perchè si fossero fatti esibire dal Mastrodatti tutt'i Processi di tai cause, acciocchè così fossesi chiarita la sua innocenza, come delle sudette sue tanto ripetite inchieste ne appariscono in Processo i documenti, cioè *fol.*29. *& fol.* 32. nel suo primo esame, *& fol.*124. nel suo secondo esame fatto nella contestazione della lite, o sia Constituto, ed in altri fogli, che si tralasciano. E pure non fu possibile ordinarsi da' Sindicatori, e dal Consultore tal'esibizione de' Processi, e costrignersene il Mastrodatti: E questa veramente è una Nullità quanto specchiata, ed evidente, altrettanto potente, e che rende viziata, e nulla affatto non meno la Sentenza, che l'intero Processo; anzi non ammette ombra di dubbiezza, o di replica. Imperciocchè abbiamo noi infinite leggi così nel Codice, come ne' Digesti sotto'l titolo *De edendo*, che precisamente obbligano chi è Attore, e chi pretende fondarsi, o impugnare una qualche scrittura, o gli atti fatti in giudizio, all'esibizione di essi, e maggiormente poi quando si domanda tal'esibizione dall'interessato per sua difesa, e ciò sì ne' giudizj Civili, come ne' Criminali: Così, per tralasciarne mil-

le

le altri, ne abbiamo *la l.2.C.de edendo*, che è più confacevole alla nostra spezie, e che impone al Giudice onninamente ordinare tal'esibizione. Ivi: *Is, apud quem res agitur, acta publica tam Civilia, quam Criminalia exhiberi inspicienda ad investigandam veritatis fidem jubebit*: Ed ivi la Chiosa così comenta al nostro proposito: *Quæritur cum acta illa sive Civilia, sive Criminalia, quæ priùs facta fuerunt, sint apud administratorem, utrum possit cogi ad exhibendum. Et dicitur, quod Judex compellet eum exhibere, ut veritatem investiget. Et hoc lege nota tria. Primo, quod Judex causæ facit edi acta. Secundo nota, quod hoc est verum in qualibet causa, tam Civili, quam Criminali. Tertio nota, quod finis, & utilitas editionis est investigatio veritatis, ut hic, & infra eod. l. non est novum.* E Roberto Maranta *nella sua Pratica par. 6. tit. Actorum Editio fieri solet n.* 54. in ispiegando tal materia, fra le altre, ne apporta di ciò una ragione pur'adeguata al caso nostro, ivi: *Potest etiam assignari ratio, quia editio actorum est species defensionis. Et item ad effectum veritatis investigandæ, ut ait Textus, &c. unde Judex poterit de veritate causæ facilius judicare.* E così anche coll'autorità dello Speculatore lo fonda il nostro Signor Consigliere Francesco-Maria Prato *ad Muscatel. Glos. mentionatorum lit.B.* Ora da questi giusti principj della nostra Giurisprudenza, da noi qui disaminati, fondatissima si conoscerà la Pratica introdotta ne'presenti termini di Sindicato, di doversi cioè certamente ordinare dal Consultore tal'esibizione di Processi, che saranno o in potere dell'Attuario ordinario della Corte, o del nuovo Vficiale, siccome lo abbiamo attestato da Carraba *de Syndic. par.1.cap.*10.*n.*127. dove anche porta la formola degli ordini penali, e de'Decreti da praticarsi per tale esibizione: e nel *n.*134. lo esemplifica ancora colla Causa del Sindicato del Dott.Giovanni-Michele Luparelli, che pure querelato da un tal Notajo Donato Cefula *de retardata, ac denegata justitia*, per rigettar detta querela, e giustificar le sue ragioni, ottenne ordini da'Sindicatori a sua istanza, *quod Capitaneus successor sub pœna duc.mille* avesse consignato il dovuto Processo, come in fatti fu subito quello esibito, e ne porta anche l'istesso Carraba l'approvazione della Vicaria, che si fosse ordinata da'Sindicatori tale esibizione, e che da loro ben dovere era quella ordinarsi. E'l Sig. Lionardo Ricci (nomato dal Signor Carlo di Alessio *Melior. ad de Marin.*37.*n.*1. coll'orrevol titolo, cioè, *perdoctus amicus meus, & Melior.*40.*n.*5. altresì lo dice *doctissimus Leonardus Riccius*, e che veramente soprattutto in queste pratiche praticate può fare una buona autorità) nell'addizione al detto luogo di Carraba

raba dopo raffermataci dal *n.1. ad 4.* tal pratica, poi soggiugne la formola del mandato penale, che debbe farsi da' Sindicatori per l'anzidetta esibizione de' Processi, così ad istanza de' Querelanti, come del Sindicando, *ut n.6.*, e che debba in caso di ripugnanza carcerarsi anche il Mastrodatti. Anzi 'l medesimo Ricci nella sua Pratica del Sindicato *p.3.cap.4.n.11.* così chiaramente ciò ripete, ivi: *Primo, che scorra detto primo termine di 20. giorni stabilito a ricevere le querele, i Sindicatori bonamente devono richiedere l'Officiale nuovo, e Mastrod'atti di quella Corte, e farsi consegnare tutti quelli Processi, sopra li quali sono state fatte le querele, affinche se ne rilasci copia, o fede sommaria negli atti del Sindicato di quelle cose, che servono per la discussione di dette querele.* E poco appresso conchiude. *E dall'esibizione de' detti Processi si vedrà in alcune cause non esservi criminalità, e non serve crepare il fiele a contestare, ed esaminare Testimonj; nam quærela, quæ fundatur ex actis Curiæ, ex eisdem actis judicatur super illa, & non ex Testibus. Gram. consil. crim. 49. n. 20.* Laonde non meno per le espressate leggi, che per le ragioni, e Dottori rapportati, ed anche per la Pratica immutabile, e ben'antica osservanza, da noi già alla difesa fondata, affermiamo costantemente, che sia questa una nullità piucchè evidente, ed incontrastabile; tanto maggiormente poi, che vi si giugne un'altro malvagio procedimento, ed irregolarità de' medesimi Sindicatori, cioè di essersi ommessa tal'esibizione di Processi col reo fine di cercar di stabilire, con mendicati, ed indegni Testimonj, e che han deposto a lor talento, cose affatto contrarie, e ripugnanti alle piene, e giuste pruove di tai Processi, secondo li quali hanno essi poi giudicato: Cosa, a dir vero, ingiusta, scandalosa, e ribalda tanto, quanto può essere il giudicarsi secondo gli arzigogoli di sfrenato, e malizioso lor volere, e non curarsi più Processi legittimamente impinguati, e poscia con solenni, e giuste giudicature diterminati.

LA VI. Nullità è, che in questo giudizio di Sindicato si è proceduto da' soli Sindicadori ad ordinare mille scellerate irregolarità, moltissimi Decreti allo spropósito (e ci sia lecito pur il dirlo) e finalmente a tesserne quasi essi l'intiero Processo, ed a far tutto ciocche loro più è piacciuto.

E pure è vero, che tanto fare, a loro non era permesso, ma doveano procedere in tutto col voto del Consultore, e maggiormente poi nelle provvidenze legali, e nelle decisioni, che teneano di bisogno di esamina di articoli di ragione. Laonde quel, che più è riuscito al nostro Cliente di confusione, e di afflizione insieme, è stato l'aver dovuto sog-

Digitized by Google

soggiacere a cento diterminazioni, e decisioni de' detti Sindicatori, i quali pur sono uomini, che a gran pena sanno l'Abbicci, e che doveano pur vergognarsi di profferire, e soscrivere il *Provisum, & decretum est*; quando i punti (secondo però i maligni dettami, e consulte di persone passionate) da loro decisi, e le contingenze adivenute in tal Sindicato, non erano mica, come suol dirsi, pascolo da ogni dente, e da ciascun Consultore, ma di un Consultore giustissimo, e dottissimo. Adunque molti fatti di detti ingiusti Decreti da noi qui si appureranno (giacchè alquanti altri si sono portati nella sopradetta nullità della carcerazione, ed altrove) cioè nel foglio 57. dovea si dare quella tanto dibattuta provvidenza, ed interloquirsi su le istanze del Sindicando, e de' Querelanti di doversi ammettere, o nò, la sicurtà di Salvadore Mancini, e se dovea egli il Sig. Paulella scarcerarsi per la malattia, ammetterssi *ad juratoriam cautionem*, o se bastava l'offerta sicurtà, perchè come forestiere, non trovava migliore, e così da' soli Sindicadori vi si ordinò con solenne decreto: *Visis replicationibus per ambas partes fuit provisum, & decretum, quod verificata fide in forma in actis præsentata, & præstita cautione per magnificum Syndicandum, &c. pro executione* (di non si sa qual decreto) *habilitetur*. Nel foglio 127. si decretò pure da' soli Sindicatori, *quatenus infra duas horas Magnif. Syndicandus compareat coram nobis in loco nostræ residentiæ ad declarandum an habere velit Testes pro Curiæ informatione receptos pro rectè examinatis, & juratis in faciem, alias procedatur ad eorum repetitionem*; E fattasi in piè di tal decreto una lunga, e fondata replica dal Sig. Paulella, in dicendo, che ritrovavasi dentro l'orrido carcere, condottò ad un pessimo stato, e quasi nell'estremo di sua vita con febbre, domandando anche copia degli atti per potersi difendere, ed altro; Indi si decretò da' detti soli Sindicatori, *quod procedatur ad repetitionem Testium, &c.* senza provvedersi alle sudette dimande; *Et fol.* 150. avendo il Sindicando opposte diverse altre sue ragioni circa la ripetizione de' Testimonj, e per le sue difese, pure da' medesimi si decretò, *quod terminus currat*. Poi *fol.* 157. essendosi presentate alcune Provisioni ottenute dalla Vicaria per parte de' Querelanti, le quali contenevano, che *veris expositis* (cioè, che 'l Sindicando era figlio di famiglia, che dubbitavasi della fuga, e che non avea data cautela di sicura persona (*Syndicatores provideant de cautela*; se così da' Sindicatori, fattasene l'osservatoria, senza prima adempiere al contenuto in detta clausula *veris expositis*, la quale importa, *ut ad cognoscendum an vera sint, examinandi sunt Testes, necessariò citata parte*, secondochè ci fonda, e

Digitized by Google

spiega degnamente tal Prattica *Laganar. ad Rouit. super Prag. 1. de Conseruator. lit. A.* profferirono poi decreto, cioè, *fuit provisum, & decretum, quod stante verificatione prædicta* (da loro ideata però, anzi da tanto tempo effeguita ingiustamente, perchè già stava prima di detta Provisione carcerato il Sindicando) *firma remaneat cautela, in qua reperitur Syndicandus*, ch'è quanto dire in buon linguaggio aver voluta la sicurtà, e farlo star'insieme carcerato, e tal Provisione sorrettizia soltanto servì per dar colore alle loro ingiustizie, come da se chiaro si rende. Di più *fol.* 158. *e* 159. *a'* 10. del passato Marzo essendosi fatte altre inchieste dal Sindicando, che si fosse scarcerato, e che la sicurtà offerta era sicurissima, e che se altramenti si fosse da loro stimata, se ne fosse presa informazione, ed altresì, che gli si fosse consegnata la copia degli atti in suo potere dentro le carceri, almeno per potersi difendere, come anche la citazione *ad Testes*, e frattanto *terminum non currere*; Quindi senza interloquirsi, e darsi provvidenza a tutte le sudette cose, ecco che *fol.* 160. *a t.* si fece da'soli Sindicatori un barbaro Decreto, cioè *Procedatur ad expeditionem præsentis causæ, & proindè expediatur monitio in forma, OPPOSITIS NONOBSTANTIBUS PER MAGNIF. SYNDICA VDUM*; ed in fatti *fol.* 161. agli 11. di Marzo da essi soli pure si spedì la detta monizione. E finalmente dal foglio 204. fino a 208. ch'è il libretto delle querele oretenus, si vede fatta tutta la decisione di dette querele da'medesimi soli Sindicatori, e si vede condannato il Sindicando a molte somme, sul fondamento di falsissimi supposti, e motivi fatti rozzamente, e maliziosamente da essi Sindicatori, e contro delle pruove anche de' Processi delle cause di tai querele, quali asseritonsi falsamente osservati dagli stessi Sindicatori. Dopo di che essi con dolo, e livore grande, e con una somma ingiustizia (come appunto a suo luogo si manifesterà distesamente) fecero la decisione di dette querele, continenti più disputé, e punti legali, senza voto, ed assistenza del Consultore.

E quindi da tutti questi procedimenti, e Decreti da loro ordinati, e da tutt'i fatti finora appurati, ci avvisiamo, che la presente Nullità sia indubbitabile, e ben grande: Imperciocchè abbiamo la Prammatica *Regiæ Dignitati* 1. sotto'l titolo *De Synd. offic.* (per la quale avvertisce *Ricc. cit. par. 3. cap. 17. pag.* 106. *n. 8. datam esse formam Syndicandi, quæ si prætermittitur, redditur omnis actus nullus, tanquam contra formam, & casum Regiæ Pragm. factus*) dove a letteroni di cupola si ha: *Adhibeatur Consultor peritus de locis convicinis*. Su delle quali parole il moderno Sig. Francesco di Costanzo *tom. 2. supplem.*

plen. Comment. super dict. Prag. n. 20. pag. 351. così scrive: *Decisio emananda per Syndicatores fieri debet cum voto Assessoris, seu Consultoris non suspecti, etiamsi Syndicatores sint juris laurea decorati, cum utroque officio fungi prohibeantur. Petr. Rit. 295. tom. 4. n. 126.* Ed *Eliseo Danza tom. 1. de pugna Doct. tit. de offic. Præsid. n. 9.* in caso più convincente, cioè nel Preside, dice anche, *quod potest officio privari, maximè si ad motum sui capitis se regit, & consilia suorum Judicum respuit. Caravit. ad Prag. 1. ad Macedon. §. 2. n. 15.*, e nel *nu. 66.* l'istesso Danza porta, che'l Preside similmente *non potest per se aliquid agere, sed tenetur Tribunali communicare, & cum ejus consensu, & scientia se gerere, ut nuper pro differentiis existentibus in hoc Regio Tribunali inter Præsidem, & Auditorem fuit declaratum virtute Provisionum Collateralis Consilii:* Nelle quali Provvisioni s'inculca, cioè, *a procedere col parere de' suo' Magnifici Auditori, & ad istanza dell' Avvocato fiscale, ch' altro esser questo quello, che si deve fare, è nostra volontà.* Ed oggi abbiamo consimil determinazione anche espressata nella *Pram. 89. cap. alias 10. §. 53. De offic. Iudic.*, promulgata a' 13. Maggio del 1616. E così parimente, *quod non potest Officialis idiota absque consilio Iudicis, & assessoris procedere ad capturam, vel ad citationem ad informandum, neque actum facere tam in causa Civili, quam Criminali absque consilio Consultoris*, lo ci rafferma *Carraba de Synd. par. 2. cap. 3. n. 60.*, rapportando pure, *sic fuisse nouissimè confirmatum per Dominum Protegem Comitem Beneuenti per Regiam Pragmaticam editam sub die 5. Febr. 1610.* Ed inoltre *Ricci ad cit. Carr. par. 1. cap. 10. pag. 54. num. 2.* espressamente conferma, che ogni atto irretrattabile, prima debba discutersi *cum voto Consultoris, nam* (dice egli) *Lex non confidit Syndicatoribus, qui licet non sint suspecti, tamen semper animum retinent gratificandi ad beneficium querelantium Civium: ideo Prag. 1. de Synd. mandat, ut eligatur Consultor, qui non sit Civis, sed de contracino, & in Regno expeditam est, non posse absque voto Consultoris procedi, ut latè dixi ego ipse 1. Tom. meæ Prax. fol. 59. cap. 11. n. 6. & fol. 65. quæst. 2. n. 10.* Sicchè bastantemente crediamo, essersi stabilita per chiarissima, e per degna di somma considerazione questa nostra sesta Nullità.

LA VII. Nullità è, che dal foglio 70., con molti altri seguenti, veggonsi essaminati tutt'i Testimonj su delle querele criminali, ed altresì dal foglio 130. co'seguenti, veggonsi i medesimi tutti ripetiti davanti a' soli Sindicatori, e non già avanti al Giudice, o sia Consultore, siccome ne'giudizj criminali ci prescrivono infinite leggi, con-

Digitized by Google

corde sentimento de'Dottori, e stile di giudicare; altrimenti l'esame o ripetizione di coloro è affatto nullo, e non fanno que' pruova alcuna, nè si può con essi giudicare. Così lo abbiamo dalla *l. Testium §. Idem vers. nam ipse, ff. de Test. in l. quingenta in fin. ff. de prob.* e per intralasciarne infinite altre, così *literis uncialibus* l'abbiamo dall' *Autent. apud Eloquentissimum, C. de fide Instrum.* ivi: *Nam in criminalibus testes apud Iudices repræsentandi sunt*: per gli quali Testi gli Spositori su la *l. admonendi, ff. de jur. jur.* e soprattutto *Raffael Cumano*, sostengono per indubitatissimo, *quod Testes examinati sine Iudicis præsentia, vel ab Actuario sine Iudicis commissione, nullam probationem faciunt etiamsi examen processerit consentientibus partibus*, siccome anche lo ci raffermano *Prospero Farinaccio in decis. crim. 215. n. 5. tom. 2. Francesco Marco decis. 228. n. 1. par. 2.* e'l nostro *Ursillo ad Afflict. dec. 317.* Anzi tanto si è ampliata questa comune Conclusione, *ut non possit in criminalibus infra dietam examen committi Notario, seu Tabellionibus*, giusta'l diterminatoci nel *Rit. 141. & 147.* se non se ne'casi poscia dichiarati nel *Rit. 156.* cioè *in gravissima causa, ob senectutem, ob necessariam absentiam, vel adversam valetudinem, in quibus verum imperium mandari potest*, secondochè pure lo ci stabiliscono per la *l. 1. ff. de offic. ejus, cui mand. est jurisd.* l'addottrinatissimo *Antonio de Matthæis de Crim. ad lib. 48. tit. 15. de probat. cap. 4. de interrog. Test. num. 2.* ed i nostri Tommaso Grammatico *Vot. 3. n. 42.*, e Giambattista Toro *in Cod. rer. jud. in cas. miscell. cas. 16. n. 126. cum seq.*

Nè credesi all'Esaminatore, che attesti di tal commessione a se fatta dal Giudice, *nisi appareat de commissione scripta per alium Notarium, quæ debet necessariò conservari in processu, alias non constito de commissione, testes dicuntur nulliter examinati*, come dopo Giovanni Zuffo *de process. infor. lib. 1. quæst. 13. num. 3. & 13.*, *Oscob. decis. 71. Afflit. decis. 317. Ronit. super prag. 9. de ord. Iud.*, *Vitt. comm. opin. opin. 927 n. 18.*, ne fa del tutto degnissima testimonianza il nostro celebre Sig. Francesco Maradei *Tract. crim. Analyt. cap. 33. n. 1. ad 5.* E quindi è nata la giusta Pratica, e stile della G.C. della Vicaria, che non volendo, o non potendo per gli sudetti legittimi motivi sentire egli il Giudice i Testimonj nel decreto di *capiatur informatio*, giugne anche la Clausula, *& committatur*, ma volendogli esaminare esso ordina *Capiatur informatio, & Testes recipiantur coram me*, però se detta particola, *videlicet Testes recipiantur coram me*, s'intralasci *quoque intelligitur*, come ci attesta il Sig. Reg. Carlantonio di Rosa *in Prax. Crim. cap. 1.*

Le

Digitized by Google

Le quali massime veramẽte, e Pratica sono fondate in quella degnissima ragione, perchè in essaminando egli il Giudice i Testimonj, forma giusto, e distinto giudizio della qualità del Testimonio, e della fede, che merita la di lui testimonianza, in veggendone il color del volto, la fortezza, il modo, e le circostanze, colle quali quegli depone; onde giustamente ci avvertisce il Giureconsulto Callistrato *nella l. Testium 2. §. ideoque, ff. de Test.* ivi: *rescripsit eum, qui judicat magis scire posse quanto fides adhibenda est Testibus; quin & cujus dignitatis, & cujus existimationis sint, & qui simpliciter visi sint dicere*; ed ivi altresì la Chiosa. Anzi nella nostra spezie così individualmente scrive *Carrab. de Synd. part. 1. cap. 13. n. 188. Debetque Iudex Syndicatorum animadvertere quanta fides Testibus sit adhibenda*. In oltre poi, che tutto ciocche si è pruovato ne' giudizj Criminali, debba anche aver luogo nel Sindicato per le querele criminalmente proposte è da se chiaro così *ex identitate rationis*, come per venirci espressamente esemplificato, e pruovato dall'insigne Carlo di Alessio *Melior. 39. ad de Marin. n. 6. & 24. vers. At ego*, dove ampiamente fonda, *Pragmaticam, quæ mandat in criminalibus instantiam non perire in casibus ibi positis, habere etiam locum in quærelis Syndicatus criminaliter propositis, quia generaliter loquitur.*

E sebbene tal volta si sia praticato ne' consimili giudizj di Sindicato riceversi dette testimonianze su delle istanze criminali da' soli Sindicadori senza presenza di Consultore; non per tanto noi rispondiamo con ciocche degnamente ci avvertì l'antico Giureconsulto Proeolo, rapportato nella *l. Sed licet 12. ff. de offic. Præsid.* ivi: *Non tam spectandum est, quod Romæ factum, quam quid fieri debeat*; e secondochè dottamente lo ci stabilì l'egregio Antonio di Agostino *emendat. lib. 4. cap. 8.* e siccome anche colla grave autorità del foro lo ci raffermò in simiglievol rincontro il nostro Sig. Presidente de' Franchi *decis. 278. n. 6.*, tanto maggiormente, che in altri casi, come anche quando talora si è ricevuto l' esame de' Testimonj, o confessione de' Rei da' soli Governadori Spada, e Cappa (come dicesi) *sine præsentia, & consilio Assessoris*, si è ciò permesso, perchè i Consultori *erant exteri, & alibi degentes*, come dalle allegazioni di Giancamillo Cacace, e d'altri presso Scaglione sopra le Prammatiche rapporta il cit. Maradei *Tract. Anal. cap. 19. n. 67. pag. 258. in princ.* ma nel caso nostro il Consultore *erat in loco Syndicatus*, ed artifiziosamente non intervenne nell'essame sudetto. Il che cresce maggior sospetto della fede, anzi della falsità de' Testimonj, siccome ciò resterà quasi ad evidenza manifestato nella seguente nullità.

Laon-

Digitized by Google

Laonde essendo stato tal'esame fatto da'Sindicatori sudetti malamente, e nullamente, e contro all' anzi riferite manifeste dispositioni di ragione; Giustamente portiamo fermissima opinione, che questa nullità sia chiara, e che rigetti tutto'l Processo, e la Sentenza ancora, come fondata in un'esame così irregolare, e nullo, se mal però non si appone il nostro giudizio, quale sottomettiamo totalmente alla correzione di ogni più digerito, e spassionato pensante.

LA VIII. nullità è, che siccome si è cennato sopra, veggonsi da trenta Testimonj ripetiti da'sudetti Sindicatori a'7. di Marzo, e tutti *hora vigesima quarta*, come leggesi dal foglio 130. sino al 149. E qui veramente supplichiamo i Signori Giudicanti ad applicare tutto il loro prudentissimo accorgimento nel considerare, come mai sia possibile a credersi, non che a farsi, che nel brieve spazio di una sola hora sienssi ripetiti, non già uno, o due, ma sopra trenta Testimonj, sienssi lette le loro prime deposizioni, che importano da cinquanta carte, sienssi poi quelle rattificate, e scrittesi altre carte quindeci di tal ripetizione, ed inoltre, che allora anche si fosse dato da tutti il giuramento *in faciem* del Sindicando, quando quegli stava incarcerato da mezo miglio lungi dal luogo, dove ripetevansi i detti Testimonj. Certamente confessiamo pur la nostra fiebolezza; non sappiamo poterci persuadere a creder ciò. Tanto piucchè abbiamo documenti, che veritieramente da dieci Testimonj, e non più giurarono *in faciem* del Sindicando, secondochè sempre se ne lagnò egli stesso, con aver fatte inchieste altresì per lo giuramento *in faciem* de gli altri in più sue istanze, come'l tutto leggesi espressato *fol.* 153. e si è deposto pure da molti Testimonj (esaminati come si è detto sopra per lo Sindicando *ad instructionem*) *fol.* 253. *a t. fol.* 256. *a t.*, *& fol.* 259. *a t.* sul decimoterzo articolo. Or dunque da tutti gli enunziati fatti, e chi non vede esser verità forse sensibile alle mani, che sia inverisimile, incredibile, anzi quasi impossibile di essersi esaminati, e ripetiti i sudetti Testimonj, e di aver giurato *in faciem*? E quindi è massima già indubbitatissima presso tutt'i Dottori, stabilita da infinite leggi, e decisioni, che siccome *à verisimili rectè inducimur. & verisimilitudo est naturæ Cognata*; così all'incontro *Inverisimilitudo est falsitatis Imago. L. captura, ff. de jur. dot. l. quæro, ff. locati, l. in obscuris, ff. de reg. jurit. l. 3 §. Ideoque, ff. de Testib. l. 23. ff. quod met. caus. Cap. Quia verisimile* 10. *de præsumpt. c. inspicimus de reg. jur. in* 6. *Oldrad. consil.* 13. *Bald. consil.* 180. *lib.* 3. *Crauett. cons.* 28. *& 61. n.* 9. *& cons.* 263. *&* 269., *Maseard. de probat. lib.* 2. *concluſ.* 740. *n.* 35. *&* 36. *&* 1402. *n.* 1. *Farinac. de falsit., & simul. quæst.* 153. *n.* 176.

Digitized by Google

n.176. & de Teſtib.quæſt.63.n.128. Menoch. de præſumpt.lib.5.præſumpt. 20. e'l noſtro Sig. Conſtantino Cafor. *lib.* 1. *Specul.Peregr. quæſt.*15.*n.*23. & 24.così ſcrive: *Quia hoc non eſt veriſimile,& quod non eſt veriſimile, habetur pro falſo.Gram.dec.*28. *& quod non eſt veriſimili, habetur pro impoſſibili.Dec.conſ.*11.*n.*5., *unde Iudex ſemper attendere debet veriſimilitudinem. Rimin.conſil.*217.*n.*34. *lib.*2.*quia qui arguit à veriſimili dicitur arguere à ratione naturali*; *& veriſimilitudo habetur pro lege,& veritate,Oldrad.conſil.cit.*13.*& id,quod eſt veriſimile haberi debet pro probato. Aretin.conſ.*9.*col.*2. E non altrimenti anco l'Eminentiſſimo di Luca, che'n più luoghi delle ſue ben pregiate opere, cioè *de donat.diſc.*74.*n.*13. *de dote diſc.*33. *n.*4., ed altrove chiaramente ci addita, *quod nimia probatio falſitatis, eſt inveriſimilitudo*. E così ampiamente pure lo ci compruova il noſtro Maradei *cit.Tract. Anal.cap.*29.*per tot.& n.*2.

LA IX. Nullità poi è l'eſsere ſtato il Sindicando affatto privato delle difeſe. E queſta (confeſſiamo pur la verità) che ci ha nell'averla conſiderata, oltremodo ſcandalizati, e ci ha fatto toccar con mani gl'indegni odj,le abbominevoli maniere,le ſcellerate operazioni,gli sfacciati torti, e le barbare oppreſſioni de'Sindicatori,e del Conſultore inverſo 'l Sindicando. Imperciocchè han voluto pur eſſi con iſtraordinaria violẽza toglierli quel bel dritto,di cui la ſteſſa natura non ha ſaputo far niego,nõ diciam ſolo,a gli uomini tutti,ma anche a'bruti,ed alle fiere più ſtizzite,e malvagie.Di grazia e chi non inorridirebbe in ſentire,che fu condotto a tanto diſgraziato ſtato il Sindicando,che poſto dentro un'oſcuro,e penoſo carcere,aſſiſtito da cõtinue guardie, gli fu vietato non ſolamente il comodo uſo de gli alimenti,ma anche ciocche a gran pena fu proibito dal più fiero Tiranno,mentre gli fu impedito il poter parlare a'ſuoi Congiunti (che vi erano accorſi) e'l poter'abboccarſi, e conſigliarſi con qualche ſuo Avvocato; ſiccom'egli il Sindicando ſe ne lagnò nelle ſue iſtanze *fol.* 127.& 153.Anzi ſimilmente ivi fece premuroſe ſue inchieſte,che non avendo gli Avvocati da lui nominati accettato il peſo della ſua difeſa; perciò, per non eſſer privo ancor d'Avvocato, che o ſi foſſero aſtretti i nominati da lui a difenderlo, o pure li ſi foſſero dati gli altri. E contuttociò non potè ottenere sì giuſta provvidenza. Maineltre ſi riduſſe a tale la ſua pena, che non vollero i Sindicatori ricevere molte iſtanze fatte dal ſuo Procuratore, e da eſſo Sindicando, così come poteva fra quelle angustie, per menoma ſua difeſa; anzi fu coſtretto più volte, per far quelle ricevere, farle preſentare per pubblico Notajo, quale ne fece il pubblico atto, come appariſce

sce dalla copia di quello *fol.* 52, 58. e 224. E di più si attesta da' Servenți della Corte, che non vollero i medesimi Sindicatori giammai farli lasciare copie, quando si notificò il Sindicando, o farli replicare negli originali, siccome si è cennato innanzi, e si ha *fol.* 236. *a t. lit. F, e D.* E quì giustamente possiamo avvalerci di quell'adatta esclamazione dell'eruditissimo Pietro-Gregorio Tolosano (per ommetterne tanti altri) *Synt. jur. par.* 3. *lib.* 50. *cap.* 1. *n.* 17. ivi: *Crudele judicium est, si quid statuatur antequam cum accusatione comparata sit defensio.* E Tiranno, e non Giudice debbe nomarsi chi niega le difese, come per aurea sentenzia di Massimo Tirio *Ser. Philos.* 6. ci compruova il testè citato Tolosano, ivi: *Ubi constituto judicio reus agitur, nimis oneroſus utique erit is Iudex, qui minimè utrique dicendi per se locum assignet, in hoc potiùs Tyrannum, quam se Iudicem præbens.* E degnamente pure Paride de Puteo *De Synd. ver. Condemnatio n.* 13. *in princ.* scrive: *Sed Iudices crudeles, sitientes in sanguine, festinant ad condemnandum, & abhorrent defensiones*, e nel fine l'istesso Puteo chiama OMICIDA quel Giudice, che senza cagione nega al Reo le difese: e'l Politico Tacito pur disse *lib.* 1. *hist.*, *quod indefensum condemnare, est innocentem condemnare.*

Laonde da tutti questi fatti, e pruove recate per le difese negate al nostro Sindicando, ne diriva poi per evidente conseguenza, che nullo, e piucchè nullo sia l'intiero Processo del Sindicato sudetto, e la sentenza in quello fatta. Così ne scrive il dottissimo Vanzio *de nullit. tit. de nullitate ex defectu citationis pag.* 187. *n.* 2. & 3. *Et in hoc summoperè animadvertendum erit, cum defectus, & nullitas illinc proveniens inter alias omnes potentissima sit, ut puta defensionem respiciens, quæ à jure provenit naturali, l. us vim, ff. de justit. & jur. l.* 1. *§. Cum arietes, ff. Si quadrup. paup. fec. dicat. quæ defensio nemini deneganda est. L. Defensionis, C. de jur. fisci lib.* 10. *l. unius, §. Cognituram*, ibi, *DEFENSIONEM QUOCUMQUE tempore postulante reo, negari non oportet, ff. De Quæst. C. cum inter extra. de except.*, *etiam Diabolo, si foret in judicio, inquit Rot. dec.* 304.; *tollere enim defensionē omni æquitati, ac juri naturali, & divino repugnat, ut declarat Bart. & Glos. apud eum.* E che anche tutti gli atti, *quæ sequuntur, si denegetur defensio, sint nulla, & si emanaverit rei confessio, adhuc confitentem non afficiat, sed inquisitus debeat absolvi*, lo abbiamo dal Testo *in Clem. Pastoral. in fin. de sentent. & re judic., & refert Laurent. dec. Aven.* 15. *per tot. Amod. Justin. de Synd. n.* 223. *Marsil. cons.* 95. *n.* 7. & 10., *Angel. de malefic. verb. Quod fama publica n.* 37. *Vulpel. Respons.* 21. *n.* 6. & *de communi Mod. Rom. l.* 39. *n.* 84. *Guazz. in. defens.* 29 *cap.* 4.

Digitized by Google

tom.2.n.4. & quod omnia acta sint nulla, fundat etiam Farinac. in Prax.Crim.pag.218.n.84.; & fusè Par.de Puteo cit.ver. Condemnatio.n.1.& 2., & per tot. E ciò è tanto vero, che *etiam confessò, vel capto inflagranti sim dandæ defensiones, & illis nec Reus potest renunciare expressè, sed solum tacitè prætergrediendo terminum ad se defendendum, & omni tempore potest Reus adducere suas defensiones, & Testes pro sua innocentia; latè Foller. in Prax.ver. Et si confitebuntur n.72. Puteus loc.cit.n.6. & 11. Addens Severin. ad Sanfelic. lib. 3. dec.350.pag.134., Reg.de Ros.in Prax.crim.tom.1.pag.79. n.8. 9., & 14.*

E quindi portiam piucchè ferma openione, che siasi ad evidenza stabilita questa nostra grandissima nullità; alla quale veramente perchè si riferiscono molte insanabili altre nullità, per questo ne soggiugneremo alcune di esse, onde la presente resterà soprabbondantemente fondata, e riceverà un sommo sostegno per gli confacevoli capi di ragioni, che'n dette seguenti si comprendono.

LA X. Nullità è, che sebbene *fol.124.e 125.* dopo il Constituto del Sindicando, fatto *animo litem contestandi*, a'6. di Marzo hora 24. si fosse dal Consultore, e da'Sindicatori decretato, *quod habita lite pro legitimè contestata, statuatur terminus dierum trium magnif. Syndicando ad se defendendū, & partibus ad impinguandum* (e ciò per formalità, anzi chè per altro, giacchè in fatti poi lo privarono in tutto delle difese sudette) non per tanto poscia a gli 8. di Marzo sudetto hor.17. *fol.148.*, si fece da loro altro Decreto, *quod stante repetitione formiter facta Testium pro informatione Curiæ examinatorum, terminus alias datus magnif. Syndicando ad se defendendum, & partibus quærelantibus ad magis impinguandum, reducatur ad terminum dierum duorum incipiendum ab hora 17. præsentis diei, & terminandum usque ad horam 17. diei Lunæ decimæ Martii.* In piè di cui dal Sindicando si replicò, che sempre più gli si toglievano le difese, mentre prima per quelle li si erano assegnati giorni tre, ed indi si erano ristretti a due, nè avea potuta ancora avere la copia degli atti, ed altro, come da detta replica.

Ma senza riflettere a tanto nel detto dì anche *fol.149.* si fece da essi altro Decreto, *quod visis replicationibus mag. Syndicandi, & oppositis per eum minimè obstantibus, terminus alias datus mag. Syndicando ad se defendendum, & partibus ad magis impinguandum currat ab hac hora 19. usque ad horam 19. diei Lunæ decimæ Martii, &c.* Laonde per tal ristrignimento fattosi del termine delle difese, dopo che quello già si era più ampiamente conceduto, si commise una gravissima nullità;

Digitized by Google

Così ne' propri termini scrive il dottissimo Farinaccio *in Prax. Crim. quæst.* 39. *pag.* 211. *n.* 8. & 10. ivi: *Sed in proposito adversus, quod concessa reo per Iudicem dilatione ad se defendendum, non potest, nec debet illam ullo modo revocare, nisi essemus in notoriis causa evitandi tumultus in populo ob retardatam punitionem delinquentis. Et hinc credo introductam in Curia Reverendissimi Domini Gubernatoris Urbis, quod in delictis notoriis, in quibus nulla potest cadere defensio Iudices concedunt, puta terminum ad se defendendum trium dierum, cum clausula & plùs minùs arbitrio ipsius Iudicis, quo casu etiam dilatione pendente tutè ad ulteriora procedet:* E sebbene l'istesso Farinaccio *pag.* 282. *n.* 112. *limit.* 6. porti, che *possit Iudex restringere, & alterare hunc terminum*, però spiega ciò poter farsi *ex justa causa*, e pure soggiunge; *Sed quæ dicatur isto casu justa causa vide d. n.* 24., dove si protesta, che *hoc opus hic labor est* in rinvenir tal giusta cagione, ed in riferendosi a Vasqu. indi siegue, *scilicet quando delictum est plusquam notorium, quando timetur de populi tumultu:* li quali rifiessi non essendo nella nostra spezie, resta perciò salda la prima conclusione, la quale al sommo, e ad evidenza stabilisce si da ciocche ampiamente ne scrisse Guazzino *ad defens. Reor. tom.* 2. *def.* 24. *cap.* 4., dove, oltre alla ragione da noi cennata, che *non potest restringi dictus terminus, quia esset negare defensiones*, fonda anco non potersi tal'abbreviamento fare per lo chiaro Testo nella *l. unius, §. cognituram, ff. de quæst., quia Iudex supersedere debeat omninò in procedendo ad ulteriora, pendente termino ad se defendendum reo dato* (e questo Testo pure a tal considerazione si porta dal soprallegato Farinaccio *cit. qu.* 39. *n.* 7.) con altri Testi, ed infiniti Dottori presso dello stesso Guazzino, il quale nel *n.* 2. coll'autorità della Chiosa, di Giasone, di Gabriello, e d'alquanti altri compruova altresì, che *Processus fabricatus dilatione pendente, est ipso jure nullus, nisi quando Iudex talem facultatem sibi reservaverit*; siccome giornalmẽte nel darsi 'l termine anche nelle cause Civili veggiamo praticarsi ne' nostri Tribunali, *non pendente termino a Iudice dato absque reservatione, ejus potestas quievit, & ejus manus sunt ligatæ*, secondochè per lo testo della *Lsive pars, C. de dilation.* lo ci attesta anco nella sua Pratica Civile de' Decreti il Signor Reggente di Rosa *pag.* 423. *n.* 17., e parimente il dottissimo nostro Signor Consigliere D. Biagio Aldimari *de nullit. Sent. tom.* 1. *rubr.* 9. *quæst.* 47. *n.* 1. & 5. Sicchè malamente fu praticato nel caso nostro tal ristrignimento di difese, e così resta appieno fondata questa Nullità; tanto maggiormente, perchè ne' giudici criminali *non unico dilatio reo conceditur, & Iudex in defensionibus favorabilior*

reo

reo esse debet, & ipse quærere illius defensiones, l. favorabiliores, ff. de reg. jur. con altri molti simili Testi ; E quindi degnamente ci avvertisce la Chiesa nella *l. in pecuniariis* 10. *in fin. ff. de feriis, & dilat. quod in criminalibus non sic citò currendum est.*

LA XI. Nullità è, che dopo datosi 'l detto termine delle difese al Sindicando, egli subito *fol.* 125. *a t.* in piè di esso domandò copia di tutti gli atti, anzi disse espressamente, *Terminum non currere, nisi fuerit ipsi consignata dicta copia*; e tal dimanda fu da lui replicata anche *fol.* 127. 147. & 148.: E sebbene si fosse artifiziosamente ordinato, *concedi acta originalia loco copiæ, una cum citatione ad Testes*; nondimeno di nuovo *fol.* 150. fu dal detto Sindicando premurosamente domandata, con protestarsi pure, *terminum non currere*, se non se dal tempo, che si fossero consegnati gli atti nelle sue mani, e che que'gli si fossero portati nelle carceri, dov'egli stava rattenuto; e pure non gli si diè tal copia. Inoltre *fol.* 154. rinnovò tai sue inchieste, ed altresì *fol.* 158. a' 10. di Marzo, & *fol.* 159. con altra sua istanza a gli 11. di detto Marzo, ch'è quãto a dire un giorno prima, che si proferisse la sentenza, stando egli ancora carcerato, parimente con indicibil premura cercò i d.atti; e nemmeno ciò fu possibile ottenergli. Anzi non solo colle dette istanze cercò i sudetti atti, ma di vantaggio si depone *fol.* 152. (nell'esame sopra mentovato fatto fare *ad instructionem*, cioè per esso Sindicando) dal magnif. Notajo Niccolò Morelli sul secondo articolo, come per essere stato esso Proccuratore del Sindicando, si portò più volte, ed in più giorni, cioè agli 8. 9. ed 11. di Marzo da' Sindicatori, e dal Consultore; ed avendo loro domandato o 'l Processo, o la copia di quello per potersi dal suo Principale fare le dovute difese, in una volta con iscusa indegna li fu risposta, che si dovea acconciare, e nell'altra volta, che volevano la sicurtà per consegnarglielo, e che perciò si protestò esso Morelli di nullità, giacchè volevano fare rimanere affatto senza difese il Sindicando: E così appunto, siccome si depone dal detto Proccuratore, si depone altresì *fol.* 255. da Domenico Marini, che si trovò presente ne' divisati giorni nella Casa della residenza di detti Sindicatori, quando andò egli 'l Proccuratore sudetto a chiedere detti atti; E così finalmente viene ancora deposto *fol.* 251. *a t.* dal magnif. Guiglielmo de' Vigniali per le continove lagnanze sentite dal Sindicando.

Adunque restando ad evidenza provato, che non fu possibile dopo tanti travagli, e diligenti inchieste, aversi dal Sindicando il Processo, o la copia di quello, e chi peravventura potrà porre in qui-

Digitized by Google

ſtione, che la nullità, che diriva da ciò ſia tale, che rigitti non meno la ſentenza, che'l Proceſſo tutto del Sindicato, e che di eſſo non poſſa più averſi la menoma ragione ? Per certo che a tanto fondare non ci ratterremo molto; perchè è coſa da ſe a tutti ben conta, e'l dubbitarne, ſarebbe l'iſteſſo, che dubitare del lume del Sole; ma ſolamente ci baſterà addurre fra gli altri il teſto della *l. is.* 2.*C.de edendo*, dove gl'Imperadori Severo, ed Antonino così preciſamente diterminarono, e poi ci rimettiamo al dottiſſimo Baſtiano Guazzino *ad defenſ.Rtor.tom.*2.*defenſ.*24.*c.*1.*n.*1.*& per tot.*, dove porta un numero ſenza numero di Dottori, li quali da noi, per non renderci ſtucchevoli in coſa sì manifeſta, ſi tralaſciano, a Piero Follerio nell' intera Rubrica della ſua Pratica *Detur copia Capitulorum inquiſitis; & Rubr.Et ſi confitebuntur in* 3. *par.num.*51., ed a Farinaccio *in Prax. de indic. & tertur. qu.*39.*n.*2., con altri molti. Anzi 'l medeſimo Farinaccio ivi anche *Ampl.*5.*n.*13. dice: *Reo non ſolum indiciorum copia cum termino ad ſe defendendum concedenda eſt, ſed etiam ponendus ad largam, videlicet ad carceres publicos, in quibus poſſit ad ſui libitum alioqui, & conſulere ſuos Advocatos, Procuratores, & amicos* (come però non ſi fece col Sindicando) *l.unius,§.cognituram*, ibi: *palam facere cuſtodias, ff. de quæſt.*

Tal, che è comune inſegnamento de' Dottori, che *copia Proceſſus, & indiciorum danda ſit Reo, etiam ſi non petatur*; come lo ci fondano il cit. Farinaccio *n.*39, il ſoprallegato Guazzino *cap.*2. *n.*3. & 5.Gomez *de delict.cap.*13.*n.*33. Scaccia *de judic.lib.*1. *cap.*100. Ambroſino *in proceſſ.inform.lib.*3.*cap.*1.*n.*5.*&* 6. (dove l'addizionatore Bernardini rapporta così anche praticarſi in Melano) e de' noſtri il Severini al Sig.Reggente Sanfelice *dec.*350.*tom.*3.*verſ.Ante*, il Sig. Reggente di Roſa *in Pract.crim.cap.*6.*n.*16., ed ultimamente pure il Sig. Niccolò-Vincenzo Scoppa nell'Annotaz.alla Pratica di Sarno *cap.*29. *pag.*249. *n.*7. E ne' noſtri termini di Sindicato così parimente lo ci confermano Amod. *de Synd.n.*123., Coſtanzo *ſupplem. comm.ſuper Prag.*4.*de Synd.Offic.n.*33. dove ci ſpiega, *quod terminus defenſionum non incipit currere, niſi à tempore, quo fuit conſignata Syndicando copia repertorum, & totius Proceſſus, c. qualiter, & quando* 2.*de Accuſat.*; E Lionardo Ricci nella ſua Pratica del Sindicato *part.* 3. *cap.*7.*pag.*46.*n.*14. ci porta la formola da praticarſi quando ſi conſegna al Sindicando il Proceſſo, cioè *Die, &c. In Civitate -- Per me fuit præſens proceſſus originalis conſignatus magnif.Doctori T. Advocato ſupradicti T. Syndicandi ad finem percuntandi, & ad fidem -- T. Actuar.* e nella *pag.*47.*n.*17. pur'egli ſcrive: *Avvertano i Sindicatori,*

vi, che se il processo non sarà consegnato originale, o copia di esso al Procuratore, o Avvocato del Sindicãdo, il termine non corre. Le quali dovute diligenze non praticaronsi nel nostro caso, perchè veramente, come si è ad evidenza pruovato, non fu conceduto il Processo al Sindicando, nè gli riuscì possibile per più usate maniere averlo; bensì nel principio del Sindicato, essendosi date alcune copie d'istanze al Sindicando, fu dall'Attuario esattamente praticato il sudetto atto, come leggesi dal foglio 14. Adunque, per rendere vie più manifesta questa nullità, conchiudiamo con dire, *sine difficultate procedere, ut quando copia processus fuit petita, & negata, processus est ipso jure nullus, et etiam Sententia deinde secuta*, siccome espressamente l'abbiamo dal citato Farinaccio *d. loco n.* 84. da *Laderch. tmol. consil.* 184. *n.* 13., e dal riferito Guazzino *d. defens.* 24. *cap.* 3. *in fine.*

LA XII. Nullità è, perchè non fu al Sindicando nelle propie mani consegnata la citazione *ad Testes*, come era di sommo dovere, e come fu da esso infinite volte cercata *fol.* 159., ed altrove; e perciò non potè difendersi, nè esaminare i suoi Testimonj, siccome ben' avrebbe potuto con dimostrare contrarj, inabili, e falsi tut' i Testimonj de' Querelanti, e rigittare le loro pruove, giacchè in fatti dopo la Sentenza, pure, siccome meglio si è potuto, ha egli procurato con attestati, e con Testimonj, esaminati *ad instructionem*, dimostrare la sua grande, e notoria innocenza.

E che poi per non essergli si consegnata nelle sue mani la sudetta citazione *ad testes*, sia questa una nullità gravissima, e da non dubbitarsene, per non tediare i Signori Giudicanti in fondar cosa nota ancora *lippis, & tensoribus*, come suole dirsi, sarem contenti solamente rimetterci a tutt' i Pratici, nostri soprattutto, de' quali quì ci si permetta rapportare alcuni, che ne attestano la pratica praticata, cioè *Anello di Sarno*, nella sua Pratica Criminale *formal.* 49. *pagin.* 396. *num.* 1. Ivi: *Statim datis defensionibus, animadverte, quod terminus non currit, nisi data citatione ad testes in manibus dicti Rei, & in calce ipsius termini defensionum scriba conficiat actum, vz. Hoggi detto giorno notificato per me sottoscritto Scrivano della detta Corte al t. di t. carcerato (o vero, che stà col mandato per il Palazzo) il sudetto termine de defensioni, l'hò consegnato la citazione ad testes per le sue difese, una con la nota delli Testimoni repetendi dal Regio Fisco, altrimente detto Corte li ripeterà, & in fidem, t. Actuarius.* E nel *nu.* 2. siegue poi l'istesso Sarno a portare la forma di tal citazione con ciò che di più debbe praticarsi in quella; e l'avvedutissimo *Scoppa* nell'*annot.* al detto luogo di Sarno *n.* 4. così nota, *Quæ*

hic

Digitized by Google

hic Author ſcribit, pariformiter refert Dom. Majorana in Opoprax. Crim. lib. 2. cap. 3. nu. 21., advertens potiſſimum, terminum prædictum haud currere, niſi propriis in manibus dicti Rei data fuerit citatio ad Teſtes. E di più ne'noſtri termini di Sindicato così lo abbiamo dal celebre *Carlo di Aleſſio Melior. 39. ad de Marin. num. 20. verſ. in criminalibus*: Ivi. *Et datur terminus defenſionis Syndicando cum Proceſſu, ut valeat ſe defendere, conſignata ipſi citatione ad teſtes eodem modo, & forma, quo in alijs Iudicibus Criminalibus proceditur, prævia repetitione teſtium informativi, citato Syndicando.* *Cælima de Syndic. fol. 105. num. 53.* Ed altresì in tal tenore lo porta *Ricci Part. 3.* della ſua *Prat.* del Sindicato *cap. 8. pag. 47. num. 17.* Ivi. *Il termine non corre, e con detto Proceſſo ſi deve conſegnare anco la citazione ad teſtes, acciochè non ſe impediſca di fare gli articoli, e fare eſaminare.* Sicchè è manifeſto, che l'eſſerſi nel noſtro caſo ommeſſa una coſa cotanto eſſenziale, cagioni una nullità di ſomma conſiderazione; e ciò anche per altra ragione, da cui ſi ſtabiliſce oltremodo queſta nullità, cioè che ſendo un tal'atto già *de ſtylo, & ritu omnium Tribunalium*, perciò, non eſſendoſi quello oſſervato, come legge preciſa, ſi è commeſſa una nullità evidente, inſuperabile, e che rigetta tutto il Proceſſo, e la ſentenza, ſiccome è maſſima ſtabilita da infinite leggi, da più eſempli di coſe giudicate, e da' Dottori tutti.

LA XIII. Nullita è, ch'eſſendoſi a gli 11. di Marzo *fol.* 100. preſentata iſtanza da'querelanti, che per non eſſervi pruove fatte dal Sindicando, non biſognava farſi nella cauſa Pubblicazione, o Concluſione, ma ſolamẽte la monizione *ad ſententiam*; perciò in un'attimo da' ſoli Sindicatori ſi ordinò, *quod procedatur ad expeditionem præſentis cauſæ, & proinde expediatur monitio in forma, oppoſitis non obſtantibus per M. Syndicandum.* Ed eſſendoſi notificato il Sindicando, da lui in piè di tal'ordine *dict. fol. dt.* ſi replicò, *Paulella non animo conſentiendi proteſtatur de nullitate ſupradicti decreti, actorumque omnium, petit pluries petita acta, non adhuc ſibi tradita, & compelli ejus Magnificos Advocatos, petitque Repulſam, nec non viſis actis reſervat declarationem circa uſum.* E poi in fatti *fol.* 101. a detto dì 11. di Marzo ſi ſpedì la monizione ſudetta ſenza provvederſi a lle dette coſe domandate dal Sindicando, e ſenza concedergli almanco la Repulſa.

Laonde noi affermiamo coſtantemente, che l'eſſerliſi quella negata, ſia una nullità fortiſſima, ed evidente, e che gitta a terra lo'ntero Proceſſo, e la Sentenza del Sindicato, come coſa, con cui ſi ſono

tolte

Digitized by Google

tolte pur le difese al Sindicando.

Questa nostra propositione è certa, e ci viene stabilita da chiare dispositioni di ragione, da più decisioni, e dal concorde sentimento de' Dottori. Ma, a dir vero, non si dubbita da noi, che tal punto sia stato contraddetto da alcuni pochi Dottori, massime stranieri, (come vedesi presso 'l dottissimo nostro Sig. *D. Biagio Aldimari de nullit. Sent. tom. 2. rubr. 13. quæst. 13.*, il quale tratta tal quistione) cioè da *Trivisan. decis. Venet. 54. lib. 1.* da *Mut. ad consuet. Panor. 14.*, co' quali par che passi anche il nostro Galluppo, *per substitutionè*, però discorrendo in *Prax. par. 2. cap. 28. n. 2.* su 'l fondamento, che tal repulsa negata sia un sommo gravame, *à quo competeret appellatio, & non nullitas sententiæ.*

Da altri poi, come da *Vivio decis. 380. n 27. & dec. 32., &c.* rapportato dall' istesso *Aldimari nu. 11.* stimasi *non esse sententiam nullam ipso jure, sed injustam, & iniquam, quia contra jus litigatoris.*

Da Giurba similmente *decis. 26. num. 10.* si distingue, *quod aut terminus Repulsæ petitur per actorem adversus testes Rei, aut à Reo; primo casu, sententiam esse validam dicit, ea ratione, quia si actore instante est cõclusum in causa, censetur renunciasse anni termino defensionem ejus respicienti; in secundo casu de jure communi sententia non erit nulla, licet injusta, & contra jus litigatoris; de jure vero Siculo ex Rit. 134. tunc petenti Reo, debet dari ab Actore terminus ad Repulsam, alias sententia erit nulla, Muscatel., & alij, eo maximè quia Doctores Siculi dicunt omnia à Ritu disposita esse de forma* (come stabiliremo appresso) *Si verò Reus talem terminum non petat, illo non concesso, lata sententia, non est nulla non obstantibus dictis Ritibus, quia terminus ad reprobandum datur petenti*; e così appunto spone tali sentenze il citato *Aldimari*, per molti numeri, la cui opinione stimeremo noi, che fosse questa ultima, sì per la regola, che la porta ultimo loco, quasi che *illam approbaret, & inhæreret*; e sì perchè distintamente la fonda anche *de jure Siculo*, se però il nostro *Maradei* non avesse scritto in *annotat. ad singul. 345. num. 9.*, in parlando di esso *Aldimari citat. quæst. 12.* Ivi: *ubi quamvis non declaret sensum suum, inclinare tamen videtur cum opinione Vivij, & aliorum, subsistentiam sententiam de jure communi non esse nullam, sed injustam contra jus litigatoris.*

E potremmo noi pur dimostrare, che le sudette varie sentenze de' Dottori non offuschino la nostra ragione, anzi sieno applicabili alla nostra spezie per le circostanze di fatto, che vi concorrono, cioè, che la sentenza di *Trivisan.* non ci osti, mentre egli si fonda, che

poteſt appellari da tal gravame di negata repulſa, ma 'l Sindicando non potè ciò fare, perchè, come ſi è detto, a' 15. di Marzo hora 18. domandò la Repulſa, *& eodem die*, hora 21. ſi fece la Monizione, la quale non gli fù veramente intimata (benchè appariſca di sì) e così non ebbe luogo di appellazione; come anche perchè ne' termini ſtretti, ed eſecutivi di Sindicato l'appellazione, forſe per la pratica oſſervaſi, non avrebbe impedito di profferirſi da' Sindicatori la ſentenza. Per la opinione di *Vivio* poi, e de gli altri, ſebbene quegli dicano *non eſſe nullam*, però dicono, *eſſe injuſtam*, *iniquam*, *& contra jus litigatoris*, e tanto baſta ſecondo la giuſta opinione di ottimi noſtri Dottori a formare nulla una ſentenza, ſiccome acconciamente c'inſegna *Rovito* ſopra la *Pram. 5. de offic. S. R. C. pag. 558. num. 25.* ivi: *Verum ut nullitas operetur effectum ſuum, ſufficit ſi ſententia ſit lata contra manifeſtum jus litigatoris reſultans ex actis & proceſſu, licet non ſit contra caſum legis, vel non habeat expreſſam relationem ad actam nullam, ut optimè explicat Joſeph de Seſe omninò videndus in tract. de inhibit.* Ed oltracciò anche l'iſteſso *Aldimari* nella *quæſt. 22. rubr. 3. nu. 3.* ci confeſſa, *quod notoria injuſtitia, ſeu quæ apparet ex actis æquiparatur nullitati Marant., Parlador., Cancer., & Capycius-Latro deciſ. 165. nu. 23. apud eum.* E ſi ha pure eſpreſſamente da *Muſcatello*, da rapportarſi quindi a poco, *quod de jure ſorte ſententia eſſet nulla, tamquam continens manifeſtam iniquitatem.* E finalmente per la ſentenza di Giurba, e d'altri diciamo, che la lor diſtinzione a livello ſi adatta alla noſtra ſpezie, mentre il Sindicando era Reo, e domandò eſpreſſamente la Repulſa, e non gli fu conceduta, e così anche *jure Siculo* (com'egli ſcrive, e noi ad evidenza fonderemo) in tal caſo nulla è la ſentenza, e nullo l'intero Proceſſo.

Ora tanto baſti eſſerſi da noi antimeſſo ſopra queſto punto per diſaminar la coſa da' ſuo' principj, e con quella ingenuità, che convienſi a chi ſcrive, ed altresì tanto baſti aver portato per far conoſcere affatto indubbitata la noſtra ragione nella preſente nullità in riſpoſta de' ſudetti pochi Dottori, che hanno, ne' termini diverſi da' noſtri bensì, ſtimato il contrario.

Nondimeno nel caſo noſtro portiamo fermiſſima opinione, che non poſſa cadervi dubbiezza alcuna, e che tal negata Repulſa ſia una manifeſta, ed inſuperabile nullità, così per chiare diſpoſizioni di preciſe Leggi del noſtro Regno, come per lo comuniſſimo ſentimento di tutt'i noſtri Dottori (tranne i ſudetti per quanto noi abbiam potuto conoſcere) raffermatoci da più ſolenni eſempli di coſe giudicate.

Im-

Digitized by Google

Imperciocchè ſe da'rapportati Dottori ſi è dubbitato in qualche maniera di ciò, hanno eſſi così ſtimato *de jure comuni*, e non già *de jure Regni*, ſiccome oltre al poterſi ben conoſcere da chiunque cõſidera queſto punto, poi ſi ſpiega a chiare note da'medeſimi Dottori preſſo 'l detto Aldimari *n.*14, & 15, come noi ſopra n'abbiamo portate le diſtinte parole: perchè nel noſtro Regno primieramente abbiamo il Rito della G.C.73., il quale preciſamente ordina doverſi concedere la repulſa, ivi: *Item quod facta publicatione in cauſa, ſi partes, vel aliqua ipſarum voluerint petere terminum ad repulſam Teſtium, petere debeant infra, &c. Et quod detur terminus ad probandum juxta materiam cauſæ, & locorum diſtantiam, & dicta repulſa concedatur, &c.* Di più abbiamo il Rito 282. ivi: *Item ſervat ipſa Curia, quod in exceptionibus, & Articulis primis nulla exceptio, vel articulus recipitur, ubi reprobetur aliquis teſtis partis adverſæ, cum tempore repulſæ quilibet poſſit reprobari.* Di più anche'l Rito 283. ivi: *Item ſervat dicta Curia, quod dum petitur repulſa, terminus ad repellendum Teſtes datur, &c.* E finalmente, per intralaſciarne altri conſacevoli, abbiamo la Prammatica XI. ſotto 'l Titolo *de ord. judic.* ivi: *Quibus ultimis octo diebus elapſis, ſi aliqua partium die ſequenti Repulſam petierit, ipſo jure conceſſa intelligatur.* E così anche *ſi fuerit petita repulſa repulſæ.*

Laonde, diciamo noi (e ci pare queſta forſe una conſiderazione, che non ammette riſpoſta) ſe da Vanzio *de nullit. in principio n.* 5., e dal ſoprallegato Aldimari *de nullit. Sent. tom.*1. *in princ. quæſt.*1. *n.*15. la Nullità preſa, *prout quid in concreto, eſt vitium, ſeu defectus rei geſtæ ob legis tranſgreſſionem, ad Text. in l. non dubium, C. de legib;* ed altresì, ſe abbiam noi dall'altra Prammatica 4. *de dilation.n.*20., che la nullità ſi commette, quando ſi decide coſa contro dell'eſpreſſo caſo di legge comune, o del Regno: Dunque eſſendoſi al Sindicando negata quella Repulſa, ordinata dovers si concedere da'detti Riti, e dalla detta Prammatica, queſta ripulſa non ottenuta è, e debbe eſſere una indubitabile, ed eſpreſſa nullità.

Inoltre ci ſi rafferma tutto ciò da un'altra potentiſſima ragione, cioè, ſe la Ripulſa *eſt ſpecies defenſionis*, come lo ci cõpruovano Caravita *ſul Rito* 144.*n.*8. e Foller. *in Prax. Crim. Rubr. Concedatur repulſa n.*1., e ſiccome è coſa autenticata dal comune conſenſo de' Dottori (de'quali appreſſo ne recheremo alcuni) dunque, per non eſſerſi conceduta, ſi è commeſſa quella maſſima nullità, che innanzi abbiam fondato eſſere il negare al Reo le Difeſe.

Ma per venire poi alle autorità di quaſi tutt' i noſtri Dottori Regnicoli,

coli, ed anche degli ſtranieri, i quali hanno ſtimata la preſente una graviſſima nullità; Imprima egli l'Aldimari *cit. quæſt.* 13. *n.* 1. & 6. ci ſtabiliſce ampiamente, *terminum ad reprobandum Teſtes in omnibus cauſis etiam ſummariis debere concedi*, rapportandoci Afflitto *deciſ.* 351. Carav. *Rit.* 73. e Giulio-Ceſare Imbrian. *de Repulſ. conſid.* 2. *n.* 73. *Imo in Criminalibus etiam non petente parte, dari debet terminus ad reprobandum. Afflict. in Conſt. Pacis cultum* 3. *not. Foller. Prax.* 1. *par. verb. facta litis conteſtat. n.* 7. & *loc. ſupra cit.*, *quia debet Iudex indefenſos defendere*, *l. ſi non defendatur. ff. de pœnis*, *Clar. quæſt.* 53. *n.* 5. *Conciol. Reſol. Crim. ver. Repulſa Reſ.* 1., & 2. *Gnoz. defenſ.* 28. *cap.* 7. *Marant. par.* 6. *act.* 13. *n.* 16. & *alii.*

E Muſcatello parimente più negl'individuali noſtri termini *in Prax. Gloſ. Partes n.* 14. fonda, che *de jure* la ſentenza profferita, *non conceſſa repulſa petita. eſt nulla, tanquam continens manifeſtam iniquitatem*, citando Felino, ed altri, e rigetta anco l'opinione contraria, e fonda, che ne ſeguirebbero più coſe irregolari, che annullarebbero pur la ſentenza; e nel *n.* 18. ſtabiliſce largamente non poterſi dal Giudice negare tal Repulſa, e non pubblicare gli atti, *nam auferrentur reo defenſiones*, portando Paride de Puteo *v. Sententia cap.* 2. *n.* 12. ed altri. E'l Sig. Conſigliere Prato *in addit. ad Muſcat. hic n.* 5. acconciamente ſcrive: *Sed quando non fuerit datus aditus percuntandi, nec repulſandi, ſicque fuerit deventum ad ſententiam omittendo ne dum ordinem, ſed etiam ſubſtantialia judicii, ſcilicet defenſiones, dicerem ſententiam eſſe nullam, quia Teſtes non publicati non poſſunt repulſari, & ſi pars privatur repulſa, privaretur defenſionibus, quæ in qualibet judicio quamvis ſummariiſſimo, & privilegiato tolli non poſſunt, & ſi auferrentur, nè dum eſſet nullitas, ſed etiam notoria injuſtitia tam de jure communi, ut in Clem. ſæpè de verb. ſignif.*, *quam de jure Regni per cap. Deteſtantes*, *vide Afflict. dec.* 351. *n.* 3. & 9. *Capyc. dec.* 55. *n.* 3.

E'l Signor Franceſco Maradei *in Annot. ad ſing.* 345. *ſuper Prag. n.* 9. ſimilmente ſcrive: *His ſic ſtantibus pro hujus materiæ pœna cognitione ſupereſt obſervare, quod ſententia prolata nullo dato termino ad repulſandum, erit nulla ſecundum opinionem Muſcatell. Gloſ. partes n.* 14. *quia petito termino, & non conceſſo omnia acta ſunt nulla. Clement. paſtoralis verſ. Cæterum de re judicata*; *quamvis contrarium defendant Triviſani.*

E'l Signor Reggente di Roſa *in prax. Civ. pag.* 438. *diſt.* 2. *n.* 3. per le conſonanze tanto anco ci conferma. ivi: *Rurſum ut teſtes, quorumque dicta repulſare poſſint, idcirco quando in cauſa teſtis ſunt enumi-*

minati, & publicatio facta non est, si fuerit petita, proc. sit erit nullus, ob duplicem rationem, quia dicta Testium non publicata, fidem non faciunt, & quia parti defensionis jus auferretur; defensio enim... non solùm de jure naturali, sed etiam Divino, ut in Evangelio Divi Luca (la qual sentenza a proposito della Repulsa si porta anche dal cit. Muscatello) *Qui habet sacculum, tollat simul, & peram; qui non habet, vendat tunicam suam, & emat gladium; adeoque semini in judicio deneganda.*

E per fine, per far conoscere questa nostra nullità stabilita anche dalle decisioni de'nostri Supremi Tribunali, oltre alle mentovate dagli Autori sudetti, basterà rimetterci a Toro *tom. 2. Comp. decis. ver. Repulsa pag. 474.*, dove porta: *Semper fuisse decisum tam in S.C., quam in M.C. & in Reg. Cam., Repulsam esse concedendam*; anzi ne' nostri propri termini di Sindicato riferisce Ricci nella *par. 3. cap. 13.* della sua Pratica del Sindicato pag. 84 *n. 9.*, che essendosi proposte nella nostra G.C. della Vicaria dal Sig. D. Tommaso di Rosi, fu Governadore nella Città di Surrento, alcune Nullità contro alla Sentenza profferita da'Sindicatori di detto luogo, a' 7. di Novembre del 1698. fu dalla medesima G. C. solennemente a Ruote giunte deciso, *tertiam, & decimam quartam nullitatem obstare, & proindè expediantur, & consignentur literæ liberatoriales*: Le quali Nullità, siccome compruova esso Ricci colla copia presa dal foglio 301. del Processo di detta Causa nella Banca di Salerno, erano, cioè, detta terza, perchè era stato Mastrodatti del Sindicato un tal Francesco d'Antuoni, allegato per sospetto dal detto Governadore, e la XIV. nullità poi era, che fu dall'istesso Governadore *fol.* 208. domandata la Repulsa, e non vi fu interloquito, nè li fu conceduto il termine sopra di quella: e perciò gli si era negata la difesa: La quale decisione veramente fu ne gl' individuali termini della nostra specie, e quindi debbe essere di somma considerazione.

Adunque da tutte le ragioni, comuni opinioni di Dottori, e da tanti esempli di cose giudicate da noi finora divisati, stimiamo francamente, che la presente Nullità siasi renduta evidentissima, ed affatto indubbitabbile; tanto maggiormente, che oltre all'esserci d. ripulsa domandata dal Sindicando, come sopra, già se n'era egli protestato con molte istanze *formiter fol.* 125. a' 6. Marzo nel suo Costituto, ed anche *fol.* 127. a' 7. detto Marzo in piè dell'ordine fattoli da'Sindicatori per la ripetizione da farsi de'Testimonj, il quale da essi si fece forse in luogo della dovuta citazione *ad videndum juramenta Testium*, dove ragion'è farsi *in Criminalibus, vel quan-*

Digitized by Google

do teſtes examinantur coram Reo, giuſta la Pratica portata da *Sarno in Prax. Crim. cap. 33. n. 4. & 5.*

Ma è tempo ormai di ſtabilire molte altre evidenti nullità a riſpetto della Sentenzia del Sindicato. Il tenore della quale è il ſeguente.

In cauſſa Syndicatus magnifici U.J.D. Nicolai Paulella olim Gubernatoris, & Judicis Terræ Murconi ex cauſis in quærelis expoſitis contra eundem magnificum Syndicandum de indebitis carcerationibus, baratteria, extorſionibus, concuſſionibus, ac de alijs, pro ut ex actis &c.

Die 12. menſis Martij 1721. Murconi Curia pro Tribunali ſedente hora 21. jam pulſata: Per magnificos Joannem Buti, & Joannem Vcci Syndicatores electos, ac deputatos ad Syndicandum dictum magnificum U.J.D. Nicolaum Paulella olim Gubernatorem, & Judicem per magnificum magiſtrum Juratum, & alios de regimine, & gubernio dictæ Terræ Murconi &c. Viſis actis omnibus, & quærelis criminalibus expoſitis contra eundem Syndicandum Doctorem Nicolaum Paulella per magnificos de Regimine dictæ Terræ, Jacintum Polito, Doctorem Phyſicum Michaelem Solla, Jacobum Nardella, Franciſcum Antonino, Joannem Ceſa, & Joſeph Santuccio, & petitione Civili expoſita per Reverendum Canonicam Procuratorem Collegii Sancti Salvatoris dictæ Terræ, Teſtium depoſitionibus, ac toto proceſſu, viſis videndis, conſideratis de Jure ac de facto conſiderandis cum aſſiſtentia, ac voto magnifici U.J.D. Joannis Zibetti Conſultoris electi in Syndicatu dicti olim Gubernatoris, & Judicis fuit diffinitivè decretum, pariterq. proviſum præfatum magnificum Syndicandum Doctorē Nicolaum Paulella pro dictis criminibus, prout ex actis, eſſe condemnandum, pro ut noſtro diffinitivo decreto condemnamus, quod exulet per decennium ab hac Terra & diſtrictu Territorij Murconi, & amplius non exerceat Officium Judicis, & Gubernatoris, &

re-

Digitized by Google

reſtituat Jacinto Polito intereſſe paſſum ducatorum triginta quinque, Doctori Phyſico Michaeli Solla pecunias per eum receptas ducatorum quatraginta, Jacobo Nardella pecunias exactas ducatorum quindecim, deducta portione eidem ſpectante pro actis fabricatis a litis conteſtatione, ſimiliterque etiam reficiat intereſſe paſſum liquidandum Reverendo Canonico dicti Collegij pro cauſsa in actis deducta, & abſolvimus dictum magnificam Syndicandum, & liberamus ab alijs quærelis Criminalibus expoſitis per Joſeph Santuccio, & Joannem Ceſa; nec non condemnamus dictum magnificum Syndicandum victum victoribus, & magnificæ Univerſitati in expenſis taxandis ab Actuario præſentis Syndicatus: Ita decernimus, declaramus, & pronunciamus: ſed pro obſervantia proviſionum Magnæ Curiæ tranſmittantur acta ad eandem M.C.V., & fiat mandatum prænominato magnifico U.J.D. Nicolao Paulella Syndicando, quod ſe conferat in dicta M.C. ſub pœna ducatorum mille infra decem dies, hoc ſuum, & intimetur: U.I.D. Joannes Zibetti Conſultor Ioannes Buti Syndicator: Ioannes Ucci Syndicator: Caetanus Cioccia Actuarius. Lectum, latum. &c.

Dalla qual ſentenza noi dedurremo le ſeguenti Nullità capo per capo ſeguitando l'ordine già incominciato.

LA XIV. Nullità (e prima in ordine alla ſentenza, giacchè delle nullità a riſpetto delle querele della Vniverſità, e dell'Antonino ſi parlerà appreſso in più atto luogo, quando anche ſi parlerà delle ſtabilite pene *exulet, & non exerceat*) è perchè contro d'ogni dritto fù condannato il Sindicando a reſtituire al Magnifico Giacinto Politi *intereſſe paſſum ducatorum* 35.

Addunque è da ſaperſi, che'l detto Politi, *fol.* 83., & 84. a' 22. di Febbrajo preſentò una iſtanzia di più capi contra 'l Sindicando, nel primo de' quali aſserì, come avendo querelato Diego Ricci, che gli avea lacerata una Polizza, o ſia Biglietto di un certo credito (pretesto per un cantaro di lana data a credenza al detto Ricci) fu eſſo Ricci citato *ad informandum*; e che poi corrotto il Sindicando con danajo, barattò la giuſtizia, e non procedè (com' egli dice) nella

cau-

causa, con punire esso Diego, e farli soddisfare, e che inoltre l'informazione di tal causa era stata occupata dal Sindicando; onde lo querelò di baratteria, ed astringersi alla restituzione del detto Processo, e condannarsi alle spese patite. Sopra di tal capo si fece esaminare dal Politi, *fol.* 83. Andrea di Mella, il quale depose di detta lacerazione di Polizza, e di più, che intese dire per bocca del sudetto Diego, cioè com'egli dice, *che avesse regalato a detto Governadore carlini venti, consistenti in un Orocione di carlini* 18., *e due carlini di cavalli, e per tale effetto non fè tarcerare: fol.* 85. Poi pure si esaminò Giacopo Polzella, il quale solo depone *de audita* dal Politi di d. lacerazione: *fol.* 83. Si esaminò anco Francesco Javecchia, che similmente depose di detta lacerazione, e depose per un suo giudizio temerario, cioè a suo dire, *che qualche sottomano avesse dato al Signor olim Governadore*: e finalmente *fol.* 88. Matteo Cioccia depose anche della lacerazione, e che nel giorno antecedente alla sua deposizione, avea inteso per bocca del Magnifico Sabatino di Nunzio, che avea pagato al Governadore carlini 20., e che perciò non si era proseguita la causa.

Ma da noi più cose evidenti si dicono in risposta, e primieramente, che i detti Mella, e Cioccia depongono *de audita*, uno di Diego, e l'altro del sudetto Magnifico di Nunzio: Ora di grazia qual fede potrà prestarsi a due Testimonj *de audita*, *se testibus de audita non credi*, ci avvisa il testo *in C. cum literis de testam.*, e la *Ruota Romana* anche *in Mantiss. decis. ad Teatr. de Luca decis.* 22. *lib.* 8. *n.* 7. *& tom.* 4. *lib.* 13. *decis.* 23. *num.* 11., *& testes de audita solum in antiquis probare*, ampiamente lo ci fondano *Gabriello Com. concluss. de test. concluss.* 1. *&* 2., *e Mascardi de Prob. vol.* 3. *conclus.* 1360. *nu.* 1., *&* 1363. *nu.* 20. E di vantaggio si avvertisce, che 'l detto Cioccia *fol.* 89. non si vede sottoscritto nella sua deposizione in fine, ma nel foglio antecedente, onde si vede la falsità, come si è cennato nella seconda Nullità. Ed altresì il sudetto Andrea di Mella è Padre di Gennajo di Mella, Querelante, *ut fol.* 204., *& sic parentibus*, *& consanguineis Querelantis non creditur*, come per la *l. Parentes C. de testibus*, scrive *Carrab. cap.* 13. *Par.* 1. *num.* 119. Al testimonio Javecchia poi nemmeno si crede, sì per rimaner singulare, sì perchè depone di un suo temerario pensamento, *non testis de crudelitate vel judicio suo deponens, nullam fidem facit, cap. quoties de testib. Glos. in l. testium C. eodem, C. relatam* 5. *quæst.* 2. con infiniti altri Dottori, e testi rapportati dallo stesso *Mascardi vol.* 3. quasi per la intera sudetta conclusione 1361., e noi tralasciamo di più giugnerne in cosa sì trita.

Di

Di più al medesimo Javecchia non debbe darsi menoma credenza, come inimico del Sindicando, per aver presa contro di lui una informazione criminale d'insulto, e d'altri delitti, e ne fu da esso Sindicando citato *ad informandum*, siccome possiamo giustificare col processo di tal sua inquisizione, *& ibi fol.* 8. si ha detta citazione, ed attualmente sta egli per tal delitto ancora cõ mandato, *ut fol.* 23., *& sic testibus inquisitis, antè Syndicando carceratis non creditur. Amod Justin. de Syndic. num.* 140., *Carrab. cap.* 13. *part.* 1. *n.* 200., cõn infiniti altri, da' quali se ne rapporta la ragione, *quia inquisiti sunt inimici Syndicando, & inimico non creditur in æternum*. Di più per potersi credere a' sudetti tre Testimonj (se però non ostassero le fondate eccezioni) che cioè fosse vera, e pruovata tal corruzione di Giudice, e che il medesimo per lo danajo presosi, non avesse proceduto contro del Reo, e per fondarsi poi quel che si asserì dal Politi, che per tal ideata baratteria (come nomasi da lui) non gli fu fatta la dovuta giustizia dal Sindicando, sarebbe stato necessario pruovarsi da esso, *quod fuit requisitus, ut causam expediret, & obmutuit*, come coll'autorità di *Bartolo*, di *Baldo*, di *Menocchio*, e d'altri lo stabilisce il citato *Carr ab. p.* 1. *c.* 2. *num.* 23., *imo, ten debet requiri judex, & supersedendo non providere, ut teneatur in Syndicatu de denegata justitia*, giusta l'insegnamento dell'istesso *Carrab. num.* 24., *di Gramatica consil. crimin.* 54. *num.* 8. di *Puteo de Synd. verb. negligentia*, di *Bossio in Prax. tit. de Offic. pecun. corrupt. num.* 24.; e d'altri molti. Di più degnerassi i Signori Giudici riflettere, come possa peravventura solo pensarsi, che un Giudice voglia farsi corrompere, e commettere, al dire del Politi, l'atroce delitto di baratteria per la tenue somma di carlini venti. Inoltre per ingannare affatto ognuno da una imputazione sì rea, e calunniosa, diciamo, che dal Sindicando *fol.* 254. *à t.* 257. *à t.* 260. *&* 264. sopra 'l suo 15. articolo si è pienamente pruovato con quattro degnissimi testimonj, *de causa scientiæ*, che da esso non si procedè avanti in detta informazione contro del Ricci, perchè era andato esso Politi dall'istesso Sindicando, ed in presenza di detti Testimonj avea rinunziato alla sua istanza fatta, anzi di più, che pregò il Sindicando a non procedere avanti, per essersi già accomodato col supposto Reo. Ed intorno poi al Processo di tale informazione preteso dal Politi, perchè lo vuole dal Sindicando, quando è certo; *quod Processus debent custodiri per Actuarium, & non per Officialem*, come nota il detto *Carrab. par.* 2. *cap.* 14. *nu.* 15., e veggiamo noi praticarsi tuttogiorno? Laonde dal-

l'At-

l' Attuario dovrà ripetérlo.

Adunque resta per più forti ragioni rigittato per calunnioso il sudetto primo capo proposto dal Politi, ed indegni di fede, e sospettissimi si sono pure manifestati i Testimonj sopra di quello essaminati.

Per lo secondo calunnioso capo poi proposto dallo stesso Politi non occorre farne parola, mentre i Testimonj sopra di quello per pensiero non attestano cos'alcuna, e così da se resta rigettato.

Intorno al terzo Capo, poscia proposto dal medesimo Politi, cioè, che fu impedito fare l'Inventario della redità del fu Dot. Giulio Politi dal Sindicando, che andò egli a farlo ad istanzia de' mag. Dott. Giuseppe, e Niccolò di Vito, e che avesse indi per lo pagamento esso Sindicando fatto fare il sequestro, o sia inibizione sopra di alcuni denari dovuti al Politi da un suo debitore, da cui avesse poi esatti 'l Sindicando duc. otto, e che perciò ebbe ricorso dal Sig. Giudice di appellazione, e dopo dall'Eccellentissimo Signor Principe di Colobrano Padrone, da cui fu rimessa in grado di Appellazione tal pretensione al Dott. Signor Martino Paolino, suo Avvocato in Napoli, per gli quali ricorsi, e viaggi fatti, asserisce egli 'l Politi inoltre aver patito molto interesse, e fatte molte spese ascendenti alla somma di ducati 80.

E sopra di questo terzo Capo *fol. 87. à t.* dal medesimo Politi si fecero essaminare Carlo Masello, Francesco Falaguerra *fol.* 88., ed altresi Emilio de Curtis *fol.* 90., da' quali tutti non altro si depose, se non se l'inibizione fatta da esso Sindicando al Notajo, che stava facendo l'Inventario sudetto in casa di esso Politi, dove portatosi il medesimo Sindicando ad istanza de' nominati di Vito, volle ivi far' egli tale Inventario. E di più dal detto Falaguerra si depose, ivi: *E per detto viaggio stimo, che fosse stato d' interesse da circa ducati 20. al detto Politi.* Inoltre poi dall'anzidetto de Curtis si depose il nominato sequestro, e che per due viaggi fatti dal Politi, come sopra, e per lo 'nteresse patito stimava, che *fossero stati ducati sei*, e per altri pagamenti, disse *non saperne altro*. E finalmente *fol.* 87. da Giambatti sta Marino si depose, essere stato esso astretto dal Sindicando in nome, e parte del Politi a pagare, cioè ducati otto al detto Sindicando, e ducati quattro al Mastrodatti per diversi atti d'Inventario.

Pertanto a tutte le cose anzidette, da noi si risponde primieramente, che per ciocche riguarda la pretensione del Sindicando di dover'esser pagato di molti atti fatti nel tempo del suo governo per

detto

Digitized by Google

detto Politi, come anche per l'Inventario ſudetto, la cauſa ſta pendente davanti al ſoprannominato Sig. Paolino, Giudice deſtinato, e dal quale debbonſi diterminare ancora tutte tali differenze, ſiccome di tal pendenza di lite ſe n'è preſentato in Proceſso *fol.* legittimo documento, e ſi confeſſa pure dal Politi nella ſua iſtanza, come ſopra; e la ſudetta pendenza di lite fu oppoſta dal Sindicando ſimilmente nel ſuo eſame *fol.*33.*a t.lit.B.* ad oggetto d'impedire, com'era dovere, ogni Deciſione, che ſi foſſe potuta fare nel Sindicato su tal'iſtanza del Politi. E da queſto primo fatto da noi ſtabilito, naſce un forte argomento della preſente nullità contro alla ſentenza del Sindicato, mentre non potea quella profferirſi, *ſtante oppoſito litis pendentia, & maximè cum exceptione, ne cauſæ continentia dividatur, & ludex procedendo ad ulteriora faciet proceſſum nullum, cum lex ſuper eo reſiſtat, ac prohibeat*, ſiccome ampiamente per la *l.nulli, C.de Sent.& interloc.omn.ludic.* con altre conſimili ſonda *Maſcatell.in prax. Gloſ. Tribunali n.*14. 20.& 21. & *ſeq.*, citando anche Afflitto *nella deciſ.*354.*per tot.*,& *præſertim n.*10.,il quale in vegnendo ne'più individuali termini della noſtra ſpezie, ſi avvanza a fondare, *ut opponenti ſufficiat proponere factum taliter, quod reſultet exceptio, licet exceptio ſpecificè non opponatur, ex Bart.* E poco appreſſo lo ſteſſo Afflitto ſoggiugne, *quod ſi non dico Excipio contra intentionem tuam, ſed factum ſimpliciter narravi, ex quo reſultet exceptio, an idem ſit, ac ſi oppoſuiſſet, & dicit, quod idem eſt, ac ſi exceptio proposita eſſet, quia poſtquam factum proponitur, notum eſt ludici, & ludex ex ſuo officio poteſt abſolvere; Sufficit ergo narrare factum, ex quo apparet exceptionem competere*, con molte altre ragioni, e Teſti preſſo i medeſimi Dottori.

Per ſecondo poi intorno allo ſteſſo terzo Capo (ſebbene ſi foſſe potuto decretare pendente la lite *coram alio ludice*, come non poteaſi) anche da noi ſi riſponde conoſcerſi affatto ingiuſta, e nulla la ſudetta Sentenza, che condannò il Sindicando *ad reſtituendum* al Politi *intereſſe paſſum duc.*35.,quando tal'intereſſe patito non viene in conto alcuno pruovato, nè appurato; Perocchè il Falaguerra dice ſtimarlo da ducati venti, e'l de Curtis da duc.6., dunque come il Giudice poi ha potuto condannare il Sindicando alla reſtituzione di duc.35. E pure egli è certo, che o ditti Teſtimonj doveano riputarſi *contrarij*, & *ſingulares ſingularitate obſtativa*, e come tali ſi preſumono falſi, e non pruovano, *de Roſa in Prax.Crim.par.*1. *cap.*1.*n.*2. & *Raynald.obſerv.crim.ad cap.*32.*ſuppl.*7.*n.*8.*tom.*3 dove *n.*9. dichiara, *quod Teſtes obſtativi præſumantur falſi*, & *ideò nihil*

Digitized by Google

nihil probant cum plures involvant contrarietates, & repugnantias in eorum depositionibus, et dicuntur Testes Susannæ: o almanco per la variazione della somma, se volevano ridursi a concordia, dovea il Giudice appigliarsi alla minor somma, *vel fieri coacervationem, et sumi quartam partem*, secondo la prattica fondataci da Masadei *Tract. Anal. cap. 3. n. 5.* dal Card. di Luca *de judic. disc. 33. n. 60.* e da Girolamo di Rosa largamente *Select. jur. observ. cap. 98. n. 22.* Nel caso nostro però nō intralasciamo di avvertire, che affatto detti due contrarj Testimonj non doveano far pruova alcuna, *nec pro minori summa, nec facta coacervatione pro quarta parte*, mentre ciò adiviene ne' Testimonj, che *de causa scientiæ* depongono, e non come i sudetti, che depongono di loro credenza, e di loro improprio giudizio: Sicchè resta per tal riflesso nulla la sentenzia, come quella, che ha condannato allo 'ntereſſe più del pruovato, anzi allo 'ntereſſe non pruovato, e non liquidato, siccome appresso maggiormente si fonderà.

Per terzo da noi si dice, che ad amendue detti Testimonj non debbesi prestar fede alcuna, nè la loro testimonianza può cagionare nel Giudice altra idea, che di conoscergli per falsi nelle loro assertive, e per uomini, che depongono cose inverisimili: Perocchè come potevano da loro saperſi le spese fatte dal Politi in tali sue congiunture, e lo 'ntereſſe patito nel viaggio? di certo da noi non si sa conoscere: E poi uno di essi depone potere stimare, che per due viaggi fosse stato al Politi d'interesse da sei duc.; e l'altro poscia depone, che per un viaggio gli si fosse cagionato l'intereſſe da ducati 20. Adunque ben si conosce ad evidenza, che le loro deposizioni non sieno, se non ardimentosi pensamenti di lor capriccio, ed invenzioni d'improprio lor giudizio, come altresì inverisimili, e false; e perciò a tali Testimonj non dovea credersi, e la sentenza ad essi appoggiata è nulla: tanto maggiormente, che dal Sindicando *fol. 253. ad 263.* si è pruovato con più Testimonj sopra 'l suo XI. articolo, che 'l detto Testimonio de Curtis sia uomo da tutti tenuto per mutabile all'istante nelle sue testimonianze, e per bugiardissimo.

Per quarto diciamo, non potersi da noi in guisa alcuna comprendere, come si sia potuto il Sindicando condannare a pagare al Politi l'intereſſe patito, quando dal Sindicando, e dal Mastrodatti si preteſe, e si pretende doversi ad essi pagare dal Politi moltissimi atti di Corte, ascendenti a gran somma, giustificata, ed appurata colla Pandetta della Corte, ed allo 'nconcro il Politi fuori d'ogni dovere

andò

Digitized by Google

andò dilatando loro tal pagamento; anzi ordì al Sindicando tante calunnie, e per esser poi egli andato quà, e là, per differire un sì giusto pagamento, poscia si dee vedere il povero Sindicando, non solo impedito dall'esiggere la mercede delle sue fatiche, de'suoi sudori, ma inoltre condannato a pagargli un'ideato interesse? Certamente, per conoscere l'iniquità di tal Sentenza, lasciamo all'alto sapere de'Signori Giudicanti il considerar questo punto.

Nè poi ci si opponga, che'l sudetto Marini, Testimonio del Politi, attesti aver pagati ducati otto al Sindicando in nome di esso Politi: Imperciocchè vorrebbe il Sindicando aver'esatta tal somma, perchè altro non sarebbe, che aversi preso un pieciol pagamento in conto del molto gli si dee; ma il male è, che non ha avuto tal danajo dal Marini; al quale poi non si può prestar credenza alcuna, per esser'egli pur Querelante del Sindicando, come apparisce dal foglio 207. *lit. B a t.* ed anche ha data la sicurtà per gli altri Querelanti, siccome si vede dal foglio 40. e dal seguente.

Intorno poi all'altro quarto, ed ultimo calunnioso Capo proposto dal Politi, non ci fa di mestieri dir cos'alcuna, perchè da'Testimonj sopra di quello non si depone menoma parola.

Di più da noi si dice a rispetto di tutt' i Testimonj del Politi, che quegli per un'altra ben forte ragione non facciano pruova alcuna; Perciocchè da'Testimonj Andrea di Mella, da Giacopo Polzella, da Francesco Javecchia, e da Matteo Cioccia si chiamano per contesti Diego Ricci, il magn. Sabbatino di Nunzio, e'l servente della Corte; da Giambattista Marino si chiamano in contesti Filippo Cepollone, e Francesco de'Veneri; da Carlo Masello si chiamano in contesti il magnif. Notajo Bernardino Carolla, e'l magnif. Niccolò di Vita; da Francesco Falaguerra si chiama pure detto Notajo Carolla in contesto; da Emilio de Curtis si chiamano in contesti anche i detti Cepollone, Carolla, e di Vita, ed altresì il magn. Dottor Giosseppe di Vita. E pure tutti tali Contesti non veggonsi essaminati in questa Querela. Laonde cade in acconcio quì la Conclusione concordemente sostenuta da'Dottori, *quod quando Testes vocati in contestes nullo modo examinantur, & adhuc vivunt, & non offertur ratio cur non fuerint examinati, nimirum ob eorum obitum vel ob impedimenta præstita ob inquisito, tunc Testibus fides non solum diminuitur, sed omninò tollitur*; siccome con infiniti Dottori lo fonda Farinaccio *de Testib. quæst. 69. n. 92.*, e novellamente lo ci comprovano i nostri Signori Francesco-Maria Prato *in Resp. Crimin. 29. n. 3.* e Maradei *in Tract. Analyt. cap. 27. num. 17. pag.* 101, e

Digitized by Google

presso di esso Maradei il Vermigliolo *in consil.61.n.15.& 16.*

E per rigettare poi affatto con un'altra ragione evidente tutt'i detti Testimonj del Politi, e per far toccar con mani esserſi la mentovata Sentenza profferita iniquamente, *& sine probationibus*, ſi dice da noi, che de'medesimi Testimonj nè pur veggiamo esserſene citato uno, come appariſce dalla citazione *ad Testes* de'Testimonj degli altri Querelanti *fol.61.& a t.*, dove non veggonſi notati li riferiti Testimonj del Politi, benſì gli altri. E di più nè meno veggonſi citati *ad repetendum*, come appariſce *fol.129.*

Or dunque che pretende il Politi con tali Testimonj? Già è maſſima, renduta nota a tutti, ſtabilitaci da infinite Leggi, dal comune ſentimento de' Dottori, dallo ſtile di giudicarſi, e dalla pratica di tutt'i noſtri Tribunali, doverſi, cioè, indubbitatamente citare i Teſtimonj, così ne'giudizj Criminali, come ne'Civili tutti, ſalvo che ne'giudizj eſecutivi, dove ſuole dirſi dal Giudice, che *habeantur pro citatis*: Anzi nella noſtra ſpezie dal Conſultore in piè dell'iſtanzia del Politi *fol.74.a t.* eſpreſſamente ſi diſſe, *quod capiatur informatio, & expediatur citatio ad Teſtes*: Sicchè ſe tali Teſtimonj affatto non furono citati, al certo non fanno pruova alcuna, e ſi hanno per ſoſpettiſſimi, e cagionaſi anche una fortiſſima nullità nella ſentenza, appoggiata ad eſſi Teſtimonj non citati, e nullamente eſſaminati: Così appunto ci fu ſtabilito dal *Rito* 87. *M. C.* ivi: *Item ſervat ipſa Curia, quod citatis Teſtibus*, dal *Rito* 149 ivi: *Citati fuerunt intra terminum*; e dal *Rito* 155. ivi: *Item ſervat ipſa Curia, quod ſi fec. citare Teſtes: Et quod Teſtes non citati non probant*, fu anche inſegnamento di Bartolo *in l.poſt legatum, §.his verò n.1.ff. de his, quib. ut ind. Gaill.Pract.obſerv. lib. 1. de Poſit. obſ.79.n.10. et obſ.82. n. 1.* Così anche lo ci ſtabiliſce con infiniti Dottori Farinaccio *De Teſtib.qu.72.n.1.*, ed altresì *Guazzin. defenſ.28.tom.2.pag.30.cap.6.n.7.* ivi: *Teſtes etiam debent citari ad ſubiiciendum ſe examini, ne videantur ſponte deponere*. Così pure ampiamente *Campeg.de Teſtib.Reg.167.* E per ommetterne infiniti altri, e per venire a'noſtri Regnicoli, così appunto il Sig. Conſigliere Petra, ben'addottrinato Giureconſulto, e gran Pratico, ſul cit. *Rito* 87.*n.1.* ivi: *Iſthæc Ritus verba, citatis Teſtibus ſæpius a nobis memoratam conclusionem comprobant, Teſtes non citatos haud fidem facere, cum ii videantur ſponte deponere, et ſe ingerere*; rapportando infiniti Dottori in compruova: Così parimente l'inſigne Pratico Giovan-Bernardino Muſcatello *in Prax. Gloſ. juramenta part.5.n.1.* ivi: *Inquit hic Textus, quod dato termino ad probandum*

Digitized by Google

bandum citentur Teſtes, & pari ad videndum juramenta ipſorum: E poco appreſſo ſoggiugne, *quod ita videmus quotidie ſervari*: E nel *n.3.* e 4. poi pruova la ſua concluſione ampiſſimamente, *ut Teſtes ſint omninò citandi per Judicem, aliàs eorum Teſtimonium non valebit*; e portando molti Dottori lo rafferma pure per alcune leggi comuni; ed appreſſo ſegue a dire, doverſi citare *etiam cum aliquo temporis intervallo, ut teſtes poſſint cogitare quid agendum; ſubdens, quod hæc eſt practica quotidiana, & ita ſervatur in noſtro Regno in omnibus Tribunalibus*: E'l ſuo celebre Addizionatore Prato *in noviſs. addit. verſ. Quatenus* così ſcrive: *Quatenus modo Auctor n.3. dubitationem movet, an Teſtes ſint citandi; ampla fuit quæſtio, ſed communior prævaluit opinio in jure, quod Teſtes debent eſſe citati antequam deponant, alioquin præſumitur eos ſe obtuliſſe ſponte ad teſtificandum, ideòque non probant per Text., ex quo concluſio generalis deſumitur in l. quę omnia, §. 1. ff. de Proc.* ibi: *Nam hoc ipſo ſuſpectus eſt, quod operas ſuas invito; & Gloſ. verb. ſuſpectus.* E poco dopo. *Ex quibus, & aliis Farinacius magnus Practicus in tract. de Teſt. Rubr. de oppoſ. contr. Exam. teſt. quæſt. 80. n.6. verſ. Regula igitur, Concluſionem firmavit, quod Teſtis ſponte ſe examini offerens, tanquam ſuſpectus non probat: Et id tantum velim pro certo habeas tu Practice, quod in hujus Regni Tribunalibus eſt adeo conſuetum teſtes citare antequam deponant, ut nullum obſervaverim Proceſſum ex multis, quos uti Advocatus plurium annorum in ſupremis Regni Tribunalibus vidi, in quibus impartito termino, non fuerit citatio Teſtium emanata, itaut quæ certam habuerunt ſemper determinationem, minimè ſint mutanda. L. minimè, ff. de legib.* Così ſimilmente lo ci atteſtano Sarno *in Prax. Civil. §. 5. de cita. Teſt. pag. 512, & ſeq.* ed ivi Scapp. *n.8.*, ed altrove. E largamente pure il Sig. Regg. di Roſa *in Prax. Civil. pag. 263. n.44.*, dove lo fonda co'citati Riti, e dice eſſer coſa da non difficultarſi da alcuno ben ſentito nelle biſogne del foro, ed inoltre, che ancora nella quiſtione trattata *de jure communi* ſopra di ciò (giacchè *de jure Regni* è indubbitato) *opinio, quod ſint citandi primas obtinuit*; E nella pag. poi 433. *n.* 94. & 95. tanto egli ci ripete. Ed ultimamente il Sig. Maradei *cit. Tract. Analyt. cap.* 24. parimente tutto ciò ci fonda, e per ſodi principj nel *num.* 1. così ne dà la ragione. *Teſtes ſponte deponentes nullam probationem facere voluerunt communiter DD. ex Textu in l. ſi quando, C. de Teſt. & ex Novella* 90. *de Teſt.* Giurba *conſ.* 70. *n.* 45. *quia tales Teſtes ſunt de falſo ſuſpecti, & per conſequens non integræ fidei. Boſſius de oppoſit. contra Teſtes*

n. 29.

Digitized by Google

n.29. Farinac. ad cæter. apud Scialoy in Prax. tom. Reos n.34., Rey Petr. super cit. Rit. n.5. ubi, quod hoc casu Testes præsumantur inimici; & cit. Reg. de Ros. in Prax. M.C.Vic. cap.2. nu.16. tradit, quod subiicitur torturæ Testis, qui sponte, & non vocatus accedit ad Testimonium ferendum, & quod suspectus dicatur Testis sponte se offerens. Gram. conf.21.n.6. E nel *n.* 4. l'istesso Maradei siegue, *quod dicuntur Testes ultronei, & sponte deponentes illi, qui examinati reperiuntur absque partis citatione.*

Anzi nel caso nostro dee avvertirsi, che nelle deposizioni de' sudetti Testimonj del Politi con uno scellerato artifizio si proccurò da' Sindicatori in assenza de' quali furono quegli ricevuti far dire *T. de T. testis citatus, & relatus.* Qual fatto (giacchè veritieramente non furono i detti Testimonj citati, come appieno si è fondato) oltre al farci ravvisare ad evidenza le solite falsità, avanti cennate, colle quali sempre si è proceduto in questo giudizio di Sindicato, nè meno poi per tal'assertiva punto pruovano gli stessi Testimonj, siccome ne' proprj termini scrisse il riferito Petra *n.1. in fin.* ivi: *Et Testis sponte etiam diceretur deponere, tametsi Notarius asseveret, Testis juratus, monitus, Guazzin. cit. n.* 4. Ma nel caso nostro maggiormente si convince, e si conosce la falsità dalla stessa asserstiva de' Sindicatori, e loro Attuario, mentre come vogliono dire, *citatus, & relatus*, quando nè per pensiero apparisce ciò nella Relazione, e nella citazione *ad testes?* E finalmente per istrignere pienamente un tal'argomento, ci cade in acconcio l'aurea dottrina del medesimo Petra *sub Rit.* 94. *n.17.* ivi: *Citationem vero absuisse probari ex inspectione actorum, & probatam dici, eo ipso, quod de illa non constat, ideoque reiecta omni præsumptione contraria, cui non esse locum, cum de veritate constet per adductam negativam decidit Rota decis.207.n.20. & dec.167. n.42. apud Farinac. tom. 1. par.1.* Qual bella autorità (dice l'istesso Petra) esserssi da esso allegata per convincere un certo Avvocato del tempo suo, che vanamente pretese il contrario; ed altresì tal massima, così dopo Petra, ci viene stabilita da Scoppa *ad Sarn. in Prax. Crim. cap. 35. n.16.* e giugnendovi *Foller. fiat Relatio Nuncii n.16. ubi de Angel. n.25.* conchiude, *alias Processus erit nullus ipso jure.*

Adunque per esserssi da noi ad evidenza stabilito, che sieno tutti calunniosi i Capi del Politi, che i Testimonj, sopra di essi esaminati, non pruovino per deporre *de auditu*, e per esser, come inquisiti, nemici del Sindicando, che non si negò giustizia dal Sindicando al Politi, bensì ch'esso rinunziò alla istanza fatta per lo preteso

so Biglietto lacerato, che la Baratteria opposta non abbia altra pruova, che di una sciocca asfertiva, che per gli atti, e per l'Inventario giustamente fatto dal Sindicando si debba pagare dal Politi una grossa somma, nè averne finora ricevuto un semplice bajocco, e stando tal causa pendente *coram alio Iudice*, non potea procedervisi da' Sindicadori, e che esendovisi proceduto, ciò si fece nullamente, che la condanna all' asserito 'nteresse sia nulla, per non esersi quello appurato, e liquidato nella somma condannata, ed altresì per esser contrarj i Testimonj sopra di ciò, o almanco, che depongono in una somma assai minore di quella condannata, che da' Testimonj sudetti non potea deporsi tale interesse in guisa alcuna, per non potersi da essi sapere, che a tal'interesse poi non potea esser tenuto il Sindicando, e che finalmente tutti tai Testimonj del Politi sieno nullamente esaminati, sospettissimi, e che non facciano la menoma pruova, come affatto non citati. Pertanto la sopradetta Sentenza, come ingiusta, iniqua, e profferita *nullis existentibus probationibus* per la cennata condanna de' ducati 35, è nulla, e piucchè nulla *ipso jure*. Così lo abbiamo dalla *l. prolatam, & ibi Bart. C. de Sentent.*, da Ruino, da Alessandro, da Vanzio, e da altri infiniti presso *Mascard. de prob. vol. 1. qu. 1. n. 10. & seq., nam in probationibus tota vis judicii, & substantia sita est, & à Dombander. in Prax. Civ. cap. 157. n. 1. sepè probatio, anima Processus nuncupatur*: Così anche l'abbiamo dalla *l. 4. §. Condemnatum, ff. de re judic.* ivi: *Condemnatum accipere debemus eum, qui ritè condemnatus fit: cæterum si aliqua ratione sententia nullius momenti fit, condemnationis verbum non tenere. Cap. Pastoralis de re judicata: Et sententia lata probationibus à jure reprobatis, est nulla. Bald. in l. libertorum, C. de Testib. & fusè ex Affict. & Marant. Mascatel. part. 6. Glos. Partes n. 17.*, con altri Dottori, e leggi, che si ommettono in cosa sì trita, ed indubbitabile.

Di più anche è nulla tal Sentenza per la sudetta condanna, come profferita contro allo stile, e Rito di tutt'i nostri Tribunali, da' quali precisamente per essenziale ordine del giudizio, e per fondamento della pruova (come si è fondato) si osserva citarsi i Testimonj. Laonde, se ciò non si è fatto nella nostra specie, ne siegue, *quod sententia prolata contra stylum, & ordine in re substantiali non servato, est nulla, l. si constet 12. ubi Gothofred. ff. de appell. cit. l. prolatam, C. de sentent. & interl. omn. Iud. l. 1. C. de execut. rei judic. cap. veritati, §. nos igitur de dolo, & contum.*, come a tal proposito ci rapporta Rosa *in Prax. Civil. pag. 352. n. 4. & 5.*, conchiudendo,

quod

Digitized by Google

quod ideo antiquæ leges, atque Pragmaticæ justitiæ cultrices in judiciis ordinem constituerunt, toto ff.& Cod. & Prag. Regni tit. de ord.ludic., ejusdem Cod.& Decretat. tit. de ordin.cognit. E così anche lo ci attestò *Gallup. in prax. par.2. in prælud.n.2.* ivi: *Quæ solemnitates judicii vocantur, adeò necessariæ sunt pro formando Processu, ut earum omissio vitiet sententiam. cit.l.prolatam:* E finalmente, per intralasciarne mille altri, il Cardinal di Luca *de ludic.disc. 1.n.4.& disc.34.n.13.*, dove fonda assai bene, *quod nulla est sententia ob substantiales terminos judicii non servatos.*

E quindi certamente ci avvisiamo, che da quanto finora da noi si è detto sopra la Querela del Politi si sia ben chiaro, ed indubbitabile renduto a'dottissimi Signori Giudici, che la mentovata Sentenza del Sindicato, e lo 'ntero Processo di quello sieno nulli, e piucchè nulli.

LA XV. Nullità della Sentenza è, perchè con una sfacciata ingiustizia fu il Sindicando condannato *ad restituendũ Doctori Physico Michaeli Solla pecunias ptr eum receptas ducatorum* 40.

Imperciocchè è da saperfi per fatto su la Querela esposta per sette Capi dal detto Dottor Solla *fol.* 110.111., come in tutt'i sudetti Capi, li quali da noi uniti si riferiscono, per non obbligarci a replicare i fatti, e le risposte in rigettargli, egli il Solla querela il Sindicando per aver proceduto *ex officio*, e senza stanzia di parte all'incarcerazione di Anna Mobilia, e di Teresa Nozzolilo, con aver violentemente fatto quelle osservare dalle Mammane in una segreta stanza di sua casa se erano vergini, o stuprate, e per averle indotte non solo con lusinghe, e carezze, ma anche poi con minacce a sporre querele criminali di stupro contro ad esso Solla, e che inoltre dopò ciò mandò il Sindicando amendue dette Donne carcerate in casa degli Eletti di Morcone. Di più si giugne, come essendosi per due Notari fatte dalle medesime Donne l'escolpatorie, furono quelle con empito di nuovo carcerate, ed indi costrette a confermare le prime sudette querele di stupro fatte, con avere ristretti anche con mandati gli anzidetti Notari: Di vantaggio asserisce l'istesso Solla, che dal Sindicando non si vollero ricevere le dette escolpatorie più volte domandate farsi presso gli atti; e similmente, che fu prima esso Solla tenuto con mandato in Casa, e poscia carcerato per due continovi mesi, e che sebbene dall'Eccell. Signor Principe di Colobrano se ne fosse ordinata la scarcerazione, li fu quella dilungata infinattanto, che non gli avesse il Sindicando estorti (per dir le propie sue parole) duc. 40., a riserba degli

Digitized by Google

gli altri pagati al Maſtrodatti, e di molte altre quantità di danajo ſpeſo in tal congiuntura della detta ſua accuſa, e di grande intereſſe patito per tal carcerazione: Sicchè conchiuſe, e domandò il Solla, condannarſi 'l Sindicando alla reſtituzione di tutto 'l detto patito intereſſe, e delle ſpeſe fatte, e punirſi anche giuſta 'l voler della giuſtizia.

Tanto adunque ſpone il Solla nella mentovata ſua iſtanzia: su della quale fece egli dal foglio 116. ſino al foglio 124. eſaminare nove Teſtimonj; dal primo de'quali, cioè da Giovanni Giordano ſervente, o ſia Giurato della Corte, *d. fol.* 116. ſi depone, come andò egli per ordine del Sindicando aſſieme col Maſtrodatti Domenico Marino, e col Birro della Corte a carcerare in un giorno Anna Mobilia, e nell'altro ſeguente Teresa Nozzolillo, le quali fattesi riconoſcere per ordine dell'iſteſſo Sindicando in ſua Caſa dalle Mammane, afferma, che inteſe dire da una di eſſe, nomata Vittoria Calabreſe, che di amenduc dette Donne una era caſtiſſima, e ſenza toccamento alcuno nella ſua perſona, e l'altra vergine; che contuttociò furono forzate dal Sindicando a far querele di ſtupro contro al Solla; che poi furono mandate carcerate in caſa degli Eletti, e che ſubitamente mandò detta Nozzolillo chiamando il Notajo, e fè atto pubblico, come la detta querela di ſtupro eraſi da eſſa fatta per gl'impulſi, e per gli applettamenti (come ivi ſi dice) del medeſimo Sindicando. Depone di più la carcerazione nel carcere criminale *de facto* del detto Solla, e che per tal carcerazione gli ſi foſſe cagionato d'intereſſe da 500., o 600. duc. Dal ſecondo Teſtimonio poi, cioè da Franceſco Salomone, Giurato pure della Corte. *fol.* 117 ſi depone, eſſerſi egli ritrovato nella Corte quando il Sindicando mandò a carcerare Anna Mobilia, e che per quello inteſe dire (ſenza nominar da chi) il Sindicando con appletti (ſon ſue parole) aveſſe fatta fare la querela da Anna Mobilia, e da Teresa Nozzolillo contro del Solla, e per lo rimanente ſi uniforma all'anzidetta depoſizione del Giordano per averlo così inteſo dire; ſoggiugnendo, che appena uſcita detta Teresa di caſa del Sindicando, ne fece il ſudetto atto pubblico a prò del Solla, e di più, che 'l Solla fu criminalmente de facto carcerato, e che per eſſere ſcarcerato pagati avea duc. 40. al Sindicando, conforme avea inteſo dire, e che inoltre vi volevano altri duc. 20. a complimento del convenuto. Dal terzo Teſtimonio, cioè da Giannangiolo Cepollone *fol.* 118. ſi depone, eſſerſi da lui veduta detta carcerazione dell'Anna, che da quella avea inteſi gl'impulſi, avuti da Carmine Prozzillo, in caſa del Go-

Digitized by Google

vernadore, a querelare, ch'anch'esso per ordine del medesimo Governadore avea dati simil'impulsi all'Anna, con persuaderla a starsi salda nella querela fatta, perchè sarebbe stato di lui peso farla prendere dal Solla per isposa, o farla dotare; e di più depone, che tanto detta Anna, quanto la di lei Madre in sentir siffatt'ambasciata, gli risposero, non esser vero tale stupro. Depone altresì la carcerazione de facto del Solla, e lo 'nteresse cennato cagionatogli. Dal quarto Testimonio, cioè da Desiderio Lombardo *fol.* 119. si depongono i sudetti impulsi dati dal Sindicando per far querelare, per così avere inteso dire, senz'assegnar da chi: Depone di più, che anch'esso fu esaminato nell' Informativo contro al Solla, e depose non saper cosa alcuna, se il Solla avea avuta pratica con dette Dõnez e di più depone, che avendo avuta notizia, che'l Sindicando avesse fatto costare in detta sua deposizione più del deposto da lui, onde esso tornò dal Sindicando, e riletta la deposizione, dice, aver trovato, che si era scritto, cioè, *avere io visto detto Solla avere avuta copula carnale con d. Anna, e Teresa, onde m'alterai di d. falsificatura, e mi disse di volere accommodare d. mia deposizione*. Da Brigida di Brino poi *fol.* 20. si attestano di bocca dell'istessa Anna i cennati impulsi. Dal sesto Testimonio, cioè da Aleranzio Perozzo si depone la carcerazione del Solla per le querele fatte a forza, e si attesta inoltre di bocca del Sindicando, che *i* 40. ducati si erano dal medesimo Sindicando ricevuti per gli atti. Dal settimo Testimonio, cioè da Salvadore Morelli *fol.* 121. si depone la mentovata carcerazione del Solla per le querele fatte a forza, e per gli ducati 40. si accorda col deposto dal Perozzo, & *de fama* spiega la sua deposizione per detta forza usata nelle querele. Di più dall'ottavo Testimonio *fol.* 122. *a t.* cioè dal magnif. Guiglielmo de' Vignali, come Erario dell'Ecc. Sig. Principe di Colobrano, si depone, ivi: *Mi fu scritto dal mio Ecc. Principe, che avessi esatto dal d. Dot. Solla duc.* 240. *e non avessi fatto pregiudicare l'interesse di questa Corte, di modo che furono da me pagati duc.* 40. *a d. Sig. olim Governatore per parte di d. Sig. Michele*; e per lo rimanente, dice, non sapere altro. E per ultimo dal nono Testimonio *fol.* 123, cioè da Silvestro Mastracchio non altro si depone, se non se di bocca dell'istesso Sindicando, che si pigliò dal Solla i duc. 40. per gli atti, come si è detto. Questo adunque è tutto' l contenuto nell' esame del Solla. Ma da noi in risposta più cose si dicono per rigettarlo, e per farlo apparire non vero, ed insossistente, e calunnioso, ed altresì, che non possa punto nuocere al Sindicando.

Im-

Digitized by Google

Imprima ci si permetta dire (giacchè la necessità lo porta) molte cose, ed eccezioni intorno alle persone di tai Testimonj; E di essi i sudetti due primi Giordano, e Salomone, i quali hanno deposto a maggior piacimento dell'Avversario Solla, e de'quali egli più si compiace, oltre all'esser persone miserabili, e vili, sono poi Serventi, o vogliam dir Giurati dell'Università *fol.* 252. 255. *a t.* 258. & 260. *a t. super* 3. *art.*

Ora qui bisogna avvertire un fatto, cioè, che nel tempo dell' esame di essi Testimonj già era, ed è ancora Mastro-Giurato della detta Vniversità il Dott. Niccolò Solla, fratello utrinque congiunto al detto Solla querelante, come apparisce *fol.* 209. *lit. A.*, il quale Dott. Niccolò Solla anch'è nimico gravissimo del Sindicando, sì a riflesso di suo fratello, sì pure per essere anch'egli Querelante del Sindicando in nome dell'Vniversità, siccome vedesi ampiamente provato dal detto foglio 209., e con molti Testimonj poi a prò del Sindicando *fol.* 253. 256. 258. *a t.* & 261. *super* 8. *Ar.*

Di più debbe saperssi, che i sudetti Serventi sono prezzolati dal Pubblico, e sono pagati dal detto Mastro-Giurato, a cui sono soggettissimi, e sono di lui dipendenti, anzi da lui sono eletti, e da lui possono rimuoversi, ed a lui obbediscono alla cieca in ciocchè vengono comandati, per tal riflesso di non esserne rimossi, e perdere il pane, secondochè tutto ciò vien deposto da più Testimonj del Sindicando ne'citati fogli similmente sul 9. Articolo.

Adunque qual fede dovrà, e potrà prestarsi a'sudetti testimonj? Di siffatte loro deposizioni veritieramente può dirsi col lepido *Marziale lib.* 11. *O quantum cogit ægestas*; e per trapassarne altri, con *Valerio Massimo lib.* 7. *cap.* 6. *abominandæ necessitatis amarissimas leges esse*. E di certo sono poi pur troppo trite le massime, *quod paupertas minuit fidem testi, & testis pauper, & vilis non est idoneus l.* 3. *ff. de test. cap. si testes §. testium* 4. *quæst.* 3. *ibi an, & locuples, vel egens sit*, con altri molti, e con infiniti Dottori portati da *Farinaccio de test. quæst.* 57. *n.* 1., dove lo stabilisce per regola, e nel *n.* 3 conchiude, *per quem textum passim, & ubique communiter omnes Doctores exclamant ex paupertate oriri in teste præsumptionem mendacij, & corruptionis, ut videre est apud Glos. in d. l.* 3. *vol. egens*. Ed altresì massime pur sono indubbitabili quelle, *quod qui principaliter, vel secundario lucrum, aut incommodum sperat, idoneus testis non est, Glos. in l. omnibus C. de test. Ruin. consil.* 45. *lib.* 4. *Roland. à Vall. conf.* 72. *n.* 15. E l'accurato Agostino Faustino, Addizionatore alla Pratica di Pancirolo *Par.* 2. *pag.* 159. *verb. Et qui lucrum*, porta quattro casi,

ne'quali *quis dicitur habere intereſſe, vel commodum*, e principalmente conſidera il comodo, ch'è nella noſtra ſpezie, cioè *ratione officij*, come ſi è detto, citando *Bald. in l. dictantibus C. de teſtam. Campeg. de teſt. Reg.* 55, e largamente pure ſu tal punto del teſtimonio, *qui habet commodum, vel intereſſe*, a noſtro prò ſcrive 'l citato Farinaccio nella *quiſt.* 60. *per tot.*, anzi nel *n.* 9. *ed* 11. ſi avvanza a fondare, *quod indubitanter ſit tenendum, ut in omni caſu, in quo quis commodum, & intereſſe etiam poſt longum tractum, & mediatè habet, fides Teſtis diminuitur*, e nel *n.* 21. l'iſteſſo Farinaccio diviſa, che *etiam commodum, & intereſſe dicitur habere teſtis*, ſe ſi tratti di conſeguire un qualche onore, ufizio, impiego, o pure di non perderlo: coſe, le quali tutte conferiſcono al caſo noſtro.

Nè poi i medeſimi due teſtimonj ſono eſenti da un'altra forte eccezione; perocchè per eſſere eſſi della cennata condizione, ne diriva l'altra regola ſtabilitaci dallo ſteſſo Farinaccio nella *quiſt.* 56. *Art.* 11. *n.* 370., *quod cum Birroarij communiter apud homines reputati ſint infames, & hujuſmodi exercitio, ut plurimum non niſi viliſſimi, & omni vitiorum genere aſperſi applicentur, ut notum eſt, & in ſpecie ſcripſerunt Bald. Salyc., Clar. alijque per nos allegandi Doctores; idcirco eos non ſolum non eſſe idoneos teſtes tam in civilibus, quam in criminalibus, ſed etiam non admittendos, & omnino repellendos præſertim in Criminalibus communiter à Doctoribus receptum eſt*; rapportandone in compruova una infinità di Dottori; e nel *n.* 374. amplia la ſteſſa maſſima, *ut birroariis fides non adhibeatur etiam in ijs, quæ ſunt annexa eorum officio, & quæ illud antecedunt, ut puta ſi dicant ſe habere in mandatis aliquid faciendi, niſi de mandato doceat, &c.* E così anche ampiamente coll'autorità di Police lo porta Riccio *ad Carrab. par.* 1. *cap.* 14. *n.* 1. *in fin. pag.* 71.

Degli altri Teſtimonj poi, cioè di Giovanni-Angiolo Cepollone, ſi è pruovato per più Teſtimonj *fol.* 252. *a t.* 255. *a t.* 258. ſul terzo Articolo del Sindicando, eſſer' egli perſona miſerabiliſſima, e viliſſima; e perciò, che non faccia fede alcuna, come poco ſtante ſi è fondato. Di più è egli fratello di Franceſco Cepollone, come da' fogli ora citati ſul quinto Articolo. Il quale Franceſco a tempo del Sindicando fu inquiſito gravemente d'Inſulto con ferita in perſona di Franceſco Javecchia, ed ancora ne ſta col mandato, e fu citato da eſſo Sindicando *ad informandum*, come dal Proceſſo del detto Inſulto *fol.* 8. & 25. E qui entra la Regola fondataci pur da Farinaccio *de oppoſ. contr. Teſt. quæſt.* 53. *pag.* 5. *num.* 24., *ut à teſtimonio contra me repellatur, non ſolum inimicus meus,*

ſed

Digitized by Google

sed etiam consanguineus mei inimici, nam is quoque dicitur meus inimicus l. athletæ §. dat remissionem, & ibi Bald., & com. DD. ff. de susp. tut. Marsil. in l. 1. §. præterea n. 50. Foll. intr. consil. Crim. diversi. cons. 137. *num.* 3. *lib.* 1. *Roland. cons.* 24. *num.* 37. *lib.* 1. *ubi de Marito, fratre, & filio inimici mei, Gomez Var. Resol. tom.* 3. *cap* 52. *Rubr. de prob. delict. n.* 14. *Mascard. de probat. lib.* 2. *Concl.* 898. *n.* 31., *& alii:* La qual regola ampliasi inoltre *in valde amicis inimici mei, nam & ii non probant contra me, & reputantur inimici mei. Glos. in l.* 1. *§. cum Patronus verb. Cum inimicus, ff. de offic. Præs. Urb. Bar. in l. sciendum §.* 1. *ff. de Legat. Ansrer. de Reprob. test. n.* 56. *Crot. de Test. Par.* 3. *Farinac. cit. n.* 36; ed ultimamente così pure lo ha fondato il nostro *Sig. Regg. di Rosa ad defens. Reor. defens.* 11. *pag.* 73. *n.* 4. E di più egli 'l Giannangiolo *fol.* 85. *a t.* del Processo dello stupro, commesso dal Solla in persona di Caterina de' Veneri, come testimonio portato a difesa dell' istesso Solla, confessa pur le sue vergogne, in dicendo essere stato mezzano, o sia ruffiano: Laonde siccome *Meretrix, cum sit ipso jure infamis, non potest esse Testis, idem est in Lenone*, allo scrivere del medesimo *Farinaccio quæst.* 56. *Art.* 10. *n.* 358. 361. *&* 364; mentre giusta la diterminazione *di Ulpiano in l. palam §. non est ignoscendum ff. de rit. nup.* ivi. *Lenocinium non minus est, quam corpore quæstum facere*; ed espressamente poi, che *Leno, & Lena pari infamia notentur. & à testimonio ferendo repellantur*, lo abbiamo dalla *l.* 1. ibi. *Qui lenocinium fecerit; & l. Athletas §. ait Prætor. ff. de his, qui not. infam., & tam in civilibus, quam in criminalibus Farinac. cit.*

A Desiderio Lombardo poi, altro testimonio del Solla, nemmeno dee darsi menomissima credenza per esser egli, come attestano i testimonj del Sindicando *fol.* 252. *a t. fol.* 255. *a t.* 256. 258. *a t. &* 261. sul sesto Articlo. *Amico stretto, vicino, Confidente, familiare, e Comparè, ed anche pleggio per più stupri commessi dal d. Medico Michele Solla, conforme n'è stato, e ne stà inquisito, e carcerato. Et fol.* 48. *Process. stupri in personam Catherinæ delli Viennerì contra magnif. Michaelem Solla* si ha la sicurtà del detto Desiderio Lombardo ricevutasi a prò del Solla. Laonde da questi fatti dirivano le altre massime, *quod amicus non solum non est idoneus Testis pro amico, sed nec etiam est ad testimonium admittendum*, secondochè si ha dalla *l.* 3 *ff. de Test.* ibi: *Vel amicus ei sit, pro quo testimonium dat. cap. si Testes verf. si Testium fides* 4. *quæs.* 3. *cap. Quoties extra eod.* ibi: *Ut jurent se non privato odio, neque amicitia. Cap. qualiter* 11. *qu.* 3. ibi: *Odio dum contra quemlibet adversarium molimur, quam amore dum*

ami-

amico, vel propinquo complacere contendimus; scilicet humanum judicium pervertitur. Di qual sentenza, si fortemente spalleggiata da'Testi, e da un'adeguata ragione sono stati anche degni sostenitori, cioè lo *Specul. in tit. de test. §. 1. n. 1. vers. amicus. Aufrer. de reprob. Test. n.* 10. *vers. amicitia. Campeg. de Test. Regul.* 21., ed altri presso Mascardi *lib. 5. concl.* 1357. *n.* 38. e presso Giovammaria Monticelli *in Repert. Testium ver. amicus fol.* 12. E sebbene da alcuni pochi Dottori, contro a'detti testi però, e senza molto fondamento, si fosse stimato altrimenti; nondimeno da'medesimi non si difficulta, *quod etsi Testis amicus possit admitti, non tamen est plenæ, & integræ fidei. Farinac. qu.* 55. *insp.* 5. *n.* 243. Di più, *familiaris alicujus non admittitur pro eo ad testificandum, Cin literis, ubi notant communiter omnes DD. extra de Test.* e così *Baldo, Fed. Scheux. de Test., Aufrer.*, con infiniti altri presso Farinaccio *quæst.* 56. *insp.* 2. *n.* 122. da'quali si passa per comunissima openione. Di più dall'istesso Farinaccio *qu.* 54. *Reg.* 3. *n.* 200., si ha, *quod licet Compater, & Pater spiritualis admittantur in testes pro filio spirituali, & è contra; non tamen sunt integræ fidei; negare enim non possumus quin ex ista cognatione spirituali oriatur affectio, ratione cujus dubium non est, quin eis de fide diminuatur:* Ma oltracciò nella nostra spezie trattandosi di causa Criminale, com'è la querela del Solla, sopra di cui si sono esaminati i Testimonj; egli è certo, ed indubbitabile, *quod Pater, ac filius spiritualis, ac etiam Compater non sunt idonei Testes*, siccome ben lo fonda coll'autorità di Crot.e di Mascardo l'istesso Farinaccio *n.* 201., *nam in Criminalibus Testes requirantur* (com'è degnamente considera) *omni exceptione majores*. Ed inoltre a rispetto di tal Testimonio abbiamo un'altra ragione, che sul divisato fatto, lo rende affatto indegno di fede, *Fidejussor enim in causa, in qua fidejussit, Testis esse non potest*, siccome ampissimamente lo fonda pure 'l testè citato Farinaccio *quæst.* 60. *illat.* 14. *num.* 368. *& per tot.*

A Salvadore Morelli ancora, altro Testimonio, non debbe darsi fede alcuna; perocchè concorrendo in esso tutte l'eccezioni di fatto apparate nel dianzi riferito Desiderio Lombardo, cioè, siccome si dipone dagli stessi Testimonj ne'citati fogli sul 4. Art., *che sia amico caro, e intrinseco, vicino, domestico, plegio; e Compare al detto di Solla*; e siccome altresì per la mentovata sua sicurtà nel medesimo Processo ne appariscono i fogli 34., e 39. Quindi, per tutte le sopra fondate ragioni, similmente egli al pari del Lombardo non può esser Testimonio per lo Solla, e non gli si dee ombra di credenza.

Alla

Digitized by Google

Alla testimonia Brigida di Brino poi, nemmeno debbe darsi menoma fede; imperciocchè si è pruovato, con più testimonj ne' citati fogli similmente, *sup. 3. ex 10. Art.* ch'ella sia persona vilissima, e miserabilissima, ed anche stretta Parente di Notajo Giacopo-Antonio Mobilia, grave inimico del Sindicando, per essere stato à suo tempo inquisito, e carcerato, e che è pure querelante, siccome confessa egli tutto ciò, ed apparisce dalle sue querele *fol.* 194. & 195. Anzi per mano del medesimo Mobilia apparisco no scritte quasi tutte le querele fatte contro al Sindicando. Laonde, per le sopra fondate ragioni, e stabilite massime, *quod testibus vilibus, miseris, & paremibus querelantium non credatur, nec sint idonei testes*, resta parimente ben chiaro manifestato, non doversi alla detta Brigida dar credenza alcuna, ed altresì per patir come femmina altre particulari eccezioni.

E finalmente all' ultimo testimonio (giacchè a gli altri due Vigniali, e Mastracchio non occore risposta, per non diporre contro al Sindicando, come si dirà) Aleranzio Perozzo, per essere anch' egli persona vile, e miserabile, come si ha da' medesimi testimonj ne' detti fogli sul terzo Articolo, non è dovere prestarsi pur pensiere piccola credenza, per le mentovate ragioni: E tanto maggiormente, che l'istesso Perozzo è parimente inimico del Sindicando, per essere stato a suo tempo inquisito per una causa criminale di tumulto, e per altri gravi delitti, e ne fu dal Sindicando citato *ad informandum, ut ex fol. 17. Proces. de tumultu, & aliis, &c.* Laonde a lui, *uti testi inimico, & inquisito, minimè creditur*, come largamente coll' autorità di Carraba, e d' altri si è fondato sopra nella querela del Politi intorno al testimonio Javecchia, ancora inquisito, ed inimico del Sindicando.

Queste adunque sono le evidenti Eccezioni opposte contra le persone de' testimonj, per dimostrarle indegne affatto di fede, e v' ha delle altre pure fortissime, ed indubbitabili, contro de' loro detti, e delle loro testimonianze; perchè tutt'i medesimi testimonj, come potrà appurarsi dalle loro deposizioni, non *deponunt de causa scientiæ, & reddendo quisque rationem dicti Sui, quæ non sit eadem cum dicta, sed debet esse rationabilis, & concludens, & diversa à dicta*, giusta l'commune insegnamento da' Dottori, sopratutto della scuola criminale.

Di più veggonsi ad evidenza false le loro deposizioni, perchè *fol.* 11 *lit. A.* nel fine della deposizione del Salomone si legge. Ivi. *De loco, & tempore dixit ut supra*. E qui finiva la deposizione. Ma indi di altro

altro carattere, e di altro inchiostro, e con un verso scritto stentatamente dopo la deposizione, vi si aggiunse, *Ma detto Michele Solla prima d'essere carcerato criminale, stiede con il mandato in sua Casa.* E questa sicchè ad evidenza scorgesi esser falsità; perocchè tale ci vien dimostrata dalla diversità dell'inchiostro, e dalla diversità del carattere, dove allo'ncontro, se quella circostanza di fatto si fosse deposta in *actu depositionis* dal testimonio, e non già si fosse giunta dopo, si vedrebbe d'un carattere, d'uno inchiostro, e di più posta a luogo e tempo suo, e non così sforzatamente; e tale altresì ci vien dimostrata dal considerarne l'útile, e la cagion di chi la commise; perchè per essersi da quel testimonio nel corpo della deposizione attestato, che'l Michele fu carcerato *de facto, ut ibi lit. B.*, poscia essendosi pensato, che tal deposizione era contraria alla pura, e sincera verità apparente dal Processo della sua inquisizione con Anna Mobilia, cioè *fol.* 35., onde si ha, che dopo essersi costati più stupri con qualità di aborti contro del detto Solla, fu egli rattenuto in casa buona pezza con mandato, siccome similmente si confessa dal medesimo Solla nella sua querela *fol.* 110. *lit. D.*, e si depone da gli altri suoi testimonii *fol.* 122. *at. lit. F.*; e dopo pruovatisi appresso i di lui delitti, e dopo essere stato, anche come reo esaminato, in piè della sua deposizione si ordinò la di lui carcerazione, come dall' altro Processo con Teresa Nozzolillo *fol.* 31. *in fin.* Quindi sù tal riflesso di evitare la contradizione dal testimonio, si procurò falsificare la mentovata deposizione con giungersi la sudetta circostanza.

Di più depone pure il falso il medesimo Salamone, imperciocchè *cit. fol.* 115. *à t. lit. I.* attestò avere inteso, che Vittoria Calabrese Mammana disse, che Teresa Nozzolillo era (com'egli dice) Zita, e che l'Anna Mobilia era castissima: Quando dalle deposizioni della stessa Calabrese *fol.* 10. *Proces. Stupri Annæ Mobilia, & fol.* 5. *Proces. Stupri Thæresiæ Nozzolillo, & fol.* 2. *ât.*, & 3. *alterius Proces. Stupris dictæ Annæ*, si ha a Letteroni di Cupola, che amendue dette Donne Mobilia, e Nozzolillo erano state stuprate: Or dunque come vuol dirle il testimonio Zita, e castissima? Certamente questa è una pur troppo manifesta, e scellerata falsità.

Di più il falso anche dipone l'istesso Salomone, giacchè *fol.* 118. *lit. A.* attesta, che la *Teresa Nozzolillo appena* (è sua parola) uscita dalla casa del Sindicando fè l'atto di escolpatoria per pubblico Notajo a benefizio del Solla: E pure è vero, che tal'atto si vede fatto a gli 11. di Agosto, *ut fol.* 114., e la deposizione della Teresa, di cui parla il Salomone, appariscе fatta a' 9. di detto mese, *ut fol.* 1. *Proc. cit.* Sicchè

co-

come, e con qual reo animo vuole atteſtare il Salomone tal falſità, di eſſerſi fatto il detto atto, appena uſcita dalla caſa del Sindicando la ſudetta Tereſa, quando vi fu non meno ſpazio, che di due giorni?

Di più il falſo ſi depone dall'altro teſtimonio Giovanni Giordano, giacchè ancor'egli ſi moſtra macchiato d'una pece col nomato teſtimonio Salomone, in atteſtando parimente *fol.* 117. *lit.G.* la ſudetta carcerazione del Solla *de facto*; *& fol.* 116. *& lit.M. depone ex ore* della Calabreſe, che era caſtiſſima la detta Anna, *& lit.N.*, che la Tereſa ſudetta non era ſtuprata; *& fol. cit.* 117. *lit.B.* depone inoltre, che ſubito la detta Tereſa, dopo eſſaminataſi, mandò a chiamare il Notajo per fare la detta eſcolpatoria. Coſe tutte falſiſſime, come ſi è dimoſtrato poco fa.

Di più il falſo ſi depone da Giannangiolo Cepollone, in atteſtando *fol.* 119. *lit.H.* per le conſonanze la detta carcerazione *de facto*, del Solla, e ſenz'atto giudiziale; quando ſopra ſi è dimoſtrata la verità tutt'al roveſcio.

Di più ſi depone ancora il falſo da Deſiderio Lombardo, giacchè *fol.* 119. *dt. lit.A.* atteſta, che era ſtata dal Sindicando mutata la ſua depoſizione, e ch'egli avea letto in quella, eſſerſi affermata per ſua teſtimonianza *de viſu* la Copula carnale avutaſi dal Solla con dette Anna, e Tereſa: Quando da tal ſua depoſizione fatta nel Proceſſo della ſudetta Tereſa *fol.* 9. appariſce ad evidenza, non eſſervi per penſiero ſcritta la mentovata circoſtanza di Copula Carnale colle dette Anna, e Tereſa, *de viſu*.

Di più una falſità eſpreſſa ſcorgeſi nella depoſizione del Teſtimonio Aleranzio Perozzo; imperciocchè *fol.* 220. *lit.A.*, leggeſi il di lui nome poſto ſtentatamente nella depoſizione già ſcritta, e dove prima dicea Antonio Ucci, appariſce poi raſo, e ſcrittoviſi *Alegrantius Perozzo*, e poco appreſſo, la parola di *Sartore*, leggeſi mutata nell'altra di *Scardalana*, e nella ſteſſa depoſizione anche *lit.B. & C.* veggonſi pure adulterate sfacciatamente le parole *di Lunedì*, e di *Ventiquattro*; e nel fine poi ſta. *Interrogatus de conteſtibus, dixit lo può deponere Michele Ucci, ed altri* (con alcuni ſegni di penna frapposti, e poſcia ſiegue) *ed lo Alerantio Perozzo.* Coſa veramente inſolita a praticarſi, e che da ſe manifeſta la falſità, mentre niun teſtimonio ſuole chiamare ſe ſteſſo in *Conteſte*, bensì è ſegno, che tal depoſizione imprima era di altro teſtimonio, e dopo fu mutata, e falſificata in quella di Aleranzio; tanto maggiormente perchè la parola *lo* vedeſi già ſopraggiunta, e che appena può leggerſi, per

Digitized by Google

venire occupata dalla lettera *A*, che siegue.

Di più consimile falsità vedesi *fol.* 121. *a t. lit. D. ed E.* nella deposizione di Salvadore Morelli per essersi mutate, e falsificate le medesime parole *Lunedì*, e *Ventiquattro.*

E finalmente falsificata pure scorgesi la deposizione scritta del testimonio Magnifico Guiglielmo Vigniali *fol.* 123. *lit. A.* dove terminata già quella nelle parole *de loco, & tempore dixit, ut supra*; poi si vede sopraggiunto sforzatamente un'altro verso di carattere affatto dissimile, cioè, *E sò benissimo, che pagò di più detto Signor Solla altre summe al Mastrodatti, e detti duc. 40. fu per porzione del Governatore.* E tanto è vera tal falsità, che essendosi dopo qualche tempo l'istesso testimonio citato *ad repetendum*, e trovato avendo egli, che contro alla sua volontà, e fuori d'ogni dovere si era falsificata la sua deposizione, non volle poi quella confermare nella ripetizione, in guisa che *fol.* 144. vedesi *ripetita* tal sua deposizione, ed apparisce notoriamente non già esser soscritta da esso Vigniali, ma dallo stesso Scrivano, che scritta avea la deposizione; anzi vi si vede anco falsificata la firma del Mastrodatti.

Adunque se da tutto ciò si è soprabbondantemente dimostrato esser falsi quasi tutt'i sudetti testimonj del Solla, e falsissime le loro deposizioni; possiamo di vero quì giustamente applicare la conclusione de' nostri Dottori (cennata pur nella 2. nullità) *quod si aliquis produxit unum testem falsum in causa etiam, quod alij essent legitimi, & concludenter probarent, nihilominus propter illum unum testem falsum, si exceptio falsi opponatur, debet impediri totus Processus: Et à fortiori, quando omnes testes sunt falsi*, secondochè colla dottrina di Baldo per la *l. optima C. de contrab. & comm. stipul.*, di Saliceto, di Cino, e d'altri ci stabilisce il Sig. Gizzarelli *decis.* 86. *n.* 16. con altri molti portati ivi da Mari, da Mele suo' addizionatori, li quali da noi s' intralasciano in cosa cotanto accertata.

Inoltre due altre ragioni da noi si giungono per mostrare, che a tutt'i medesimi testimonj non debba darsi credenza alcuna, si perchè da tali testimonj si chiamano molti in contesti, cioè dal detto Giordano si appellano in contesti Domenico Marini, Cammilla Narcisi, Notajo Giacopo-Antonio Mobilia, Filippo Cepollone, e' l Birro della corte; dal Narcisi si appellano in contesti Carmine Prozzillo, il detto Birro di Corte, e' l detto Marini; da Desiderio Lombardo si appella in contesti il detto Mobilia; da Brigida di Brino si appellano in contesti il detto Ceppollone, e le Mammane; da Aleranzio Perozzo si appella in contesti Michele Ucci; e finalmente da Salvado-

Digitized by Google

vadore Morelli appellanſi incontestì gli Eletti, e la detta Narcisi. I quali chiamati in contestì, se in questa Querela non veggonsi esaminati, perciò non si crede a tutt'i detti testimonj, siccome per chiaro dritto altrove si è fondato: E si perchè poi *fol.* 61. la citazione *ad testes* spedita per esaminarsi i testimonj in questa Querela, ed anche in tutte le altre, non fu spedita *juste judicit*, siccome ne'giudizj criminali è precisso dovere, diterminatoci dalla *l. neminem C. de exhiben. & transmitt. Reis, quod (Be communi Doctorum placito roboratum ex Ripa, & Blanc., & Bald. ac ita etiam de consuetudine servari*, lo ci attestano il Sig. Reggente Sanfeliccio *in Prax. sect. 2. n. 2.*, e *Scoppa ad Sarno in Prax. crimin. cap. 35. n. 3.*

E quindi ciò stabilitosi, e riggettatisi tutt'i testimonj del Solla, vegnamo ora a considerare molte evidenti ragioni contro alla di lui Querela. E perciò imprima diciamo, che la mentevata Querela non fu presentata, per esso Solla, ma si disse ivi *fol.* 110. *cit.*, *praesentata pro parte magnifici Comparentis*, e di più *fol.* 112. appariſce in persona di Domenico Zecchino una sua Proccura, la quale per essere generale, non dovea ammettersi, nè della Querela poteva, e potrà aversi menoma ragione, come prodotta senza le solennità precisamente richieste ne' termini di Sindicato, cioè, di dover la Proccura essere *specialis, & individua ad faciendam talem querelam*, altramenti, che debba rigittarsi, secondo chè con molte ragioni, e decisioni si comprnoverà più comodamente appresso nella Querela del Collegio di San Salvadore.

Ma per rigettare poscia affatto tal Querela del Solla, con farla anche conoscere per più capi tutta calunniosa, ed altresì per far conoscere per altre strade, tutte non vere, ed ideate le cose afferite da' suoi testimonj; è dovere fuor fuori qui ristringere alcuni fatti delle di lui inquisizioni, siccome appariscono, non già da false idee di mendicati testimonj, ma da più solenni Processi, i quali siamo noi pronti ad ogni cenno de'Signori Giudici produrre originalmente per appurare ogni menomo fatto.

Quindi è da saperſi, come a' 6. di Agosto del prossimo caduto 1720. dal magnifico Coadiutore della Corte di Morcone si fè istanzia avanti al Sindicando, come Anna Mobilia era stata stuprata dal Dottor Fisico Michele Solla, e che correva un grave pericolo, che non si fosse proccurato l'aborto, siccome ne gli altri anni scorsi pure si era un si empio delitto commesso; Pertanto addimandò farsi ben custodire l'Anna, ed assicurarsi il parto, ed anche prendersi informazione de' sudetti seguiti aborti, per punirsene i colpevoli, secondochè leg-

Digitized by Google

gesi *fol.* 1. *Proc. Stupri, & abortus Annæ Mobiliæ*. In quella si disse dal Sindicando *Capiatur informatio*, e si spedì la citazione *ad testes*: Si esaminarò cinque testimonj, da' quali per pubblica voce, e fama si dispose la pregnezza dell'Anna, che era stata stuprata dal Solla, e di più fu bene indiziato il cennato aborto commesso, *ut fol.* 3. *ad* 8. Dopo di ciò dal foglio 9. ad 14. leggesi, che fù esaminata l'Anna, e confessò spontaneamente essere stata stuprata dal Solla, confessò i medicamenti da lui datilesi, e da lei presi, e che stette allo stremo di vita per avergli presi: Confessò pure la pratica carnale continovata col medesimo dopo lo stupro, e domandata dal Sindicando, se di tanto volea sporne Querela, rispose, *Signore io ne fo querela, e ne domando giustizia*; disse bensì, che era stata speranzata dal Solla di volerla fare sposare con Antonio Bilotta suo Parente, e che attendevasene la dispenta fra due giorni: Così sono le propie sue parole. *Però la priego, che se fra due giorni detto Signor Michele non mi fa astringere il matrimonio con detto Antonio Bilotta, e mi farà vedere la dispensa ottenuta da Roma, io rinuncio alla Querela fattali, ma se fra detto termino non farà la parentela tra me, e detto Bilotta, ed ottenerà la dispensa predetta con farmela vedere, io confirmo, e ratifico la querela fattali, e ne cerco giustizia, e voglio, che mi si risarcisca l' onore tolto, e mi rimetto in braccio della Giustizia di V.S.* Indi *fol.* 15. & 16. furono esaminate due Mammane, cioè Cammilla Narcisi, e Vittoria Calabrese, e da amendue d'accordo si deposse il detto stupro, da lungo tempo seguito. Pertanto si continuò dal Sindicando a procedere sul detto stupro, e rimase quello appieno pruovato, come altresì bene amministicolato l'aborto, accertata inoltre la pessima vita, e fama del Reo, dichiarato da tutti solito a commetter simili eccessi in Morcone, e che anche in Napoli avea commessi degli altri stupri. Egli è vero però, che a' 9. del detto Agosto la povera donna cõ inganni, e con lusinghe fu indotta dal Solla a disdirsi dalla già sposta Querela, e furtivamente senza farsene saper cos'alcuna alla Corte, si fè da lei fare per un Notajo la Remissione. Ma poi avvedutosi 'l Solla, che inutile gli riusciva tal dolosa Remissione, come non fatta secondo la dispositione della nostra Prammatica; perciò di nuovo indusse la detta Anna a' 20. di Settembre a farla fare presso gli atti in presenza del Governadore (siccome richiedeasi) *fol.* 28. ed ivi anche affermò l' Anna la sudetta Querela spontaneamente sposta contro al Solla.

Ora ciò appurato a rispetto dell'Anna; è poi da saperssi a rispetto dell' altra stuprata Teresa Nozzillo, come la medesima stando per Serva

in

in casa del d. Solla, fu diverse volte avvisata, e citata, perchè si fosse portata nella casa della Corte per esaminarsi, sul detto stupro della d. Anna, *ut fol. a. d. Proces. Stupri*, ed avendo ripugnat'ad esseguir ciò, fu mandata a pigliare per lo servente della Corte, e giunta innanzi al Sindicando, si cominciò da lui *uti Testis*, ad esaminare: Ma non tantosto ella depose il cennato stupro dell'Anna, che incominciò anche a piagnere le sue miserie, e spontaneamente confessò, che pur'ella avea incõtrata la disgrazia di essere stata stuprata dall' istesso Solla; che però addimandata, se di tanto volea farne querela, rispose di sì, come dal *foglio 1. cit. Proc. fino al foglio 3.* Sicchè sposatasi da lei anco tal querela, e fattasi offervare dalle mammane, dalle quali parimente d'un'animo si raffermò l'asserito stupro, *ut fol. 4. & 5. dicti Proc.*, indi fu stimato dovere dal Sindicando, non farsi tornare quella a Casa del Solla, per isfuggire qualche maggior male, bensì fu per custodia inviata in casa degli Eletti, *ut fol. 3. a t. & 7.* Intanto si pigliò l'informazione dalla Corte del nuovo esposto stupro, e fu quello pienamente pruovato, come altresì si stabilì in buona maniera anche l'aborto in essa seguito per opra del medesimo Solla, come da'fogli 13. 14. 15. & 16. del Processo dello stupro di Nozzolillo. E quindi per gl'indizj del nuovo aborto avutisi dalla Corte, si stimò bene di nuovo esaminare su di quello la Teresa; ed in fatti a'19, del detto Agosto *fol. 17. & 18. lit. B.* da lei si confessò a chiare note il mentovato aborto con tutte le ree qualità, colle quali era si commesso per gli medicamenti appreſtatilesi dal Solla; ed inoltre confessò, che dopo fatta la querela, poco anzi cennata, era stata ingannata per parte del medesimo Solla a fargli p.r mano di Notajo la Remissione, anzi nella stessa sua deposizione *lit. A.* andò minutamente enunziando tutti gli artifizj, i tranelli, e le scellerate maniere praticatesi dal Solla per indurre essa povera Donna, che nemmeno sapea, che facea, a far tal Remissione; e poi *fol. 36.* a'17. di Settembre dalla stessa Nozzolillo si fè formiter presso gli atti di nuovo la Remissione, ed in quella enunziò la querela da essa fattasi, e la rattifica poi seguitane nell' altro suo esame.

Pertanto, e come vuol dire il Solla, e come si è potuto da'suoi Testimonj attestare, che si usò dal Sindicando forza, e violenza ad amendue dette stuprate con qualità di aborto, per farne sporre le Querele? Al certo, se si è chiaramente appurato, che spontaneamente da quelle si fecero tai querele, e che piucche spontaneamente furono rattificate, calunniose, e false si ravvisano le assertive del Solla, e le deposizioni de'detti suoi Testimonj. Il che tanto più dee stri-

gner-

Digitized by Google

gnerlo, quanto che è verità pur da lui confessata: Perocchè egli ne' suoi Articoli 7.8.30.31. e 32. prodotti a sua difesa *fol.*72.& 75. del Processo dell'altro stupro (ed è questo il terzo stupro, di cui è stato esso fra pochi mesi accagionato,e convinto)commesso con Caterina de' Veneri, a chiare note confessò, che le soprannominate Anna, Teresa, e Caterina colluse fra di loro,sposero querele contro di lui,e divulgarono la pubblica voce,e fama di più stupri da lui commessi, e che quelle fieno spergiure.

Di vantaggio si dimostra ad evidenza, che spontaneamente si fossero fatte le mentovate querele, così da un'attestato fatto a' 25. di Aprile del presente anno dalla detta Anna Mobilia, e da Feliciana di Adona per pubblico Notajo in prò del Sindicando, e presentato in Processo del Sindicato *fol.*243., come da una istanzia fatta con giuramento dalle stesse Donne pure a detto dì 24. nella Corte di Morcone avanti all'attual Sig. Governadore, la cui copia autenticata si è presentata nell'istesso Processo del Sindicato *fol.* 244. 245., e da amendue detti solenni atti leggesi, che erano state esse povere donne ingannate dal detto Solla con promesse,ed offerte a deporre contro del Sindicando per attestare, che le querele di stupro fatte contro del Solla a tempo del Governo del sudetto Sindicando eransi fatte da lui fare con forza,e violenza,quando la pura verità è,che spontaneamente furono fatte le dette querele: anzi le povere donne si avvanzarono più a propalare le loro miserie, ed oppressioni, cioè,essere state minacciate pur dal Solla,di volerle egli ammazzare,se non facevano tal querela contro del Sindicando; e pertanto confermarono tutte le querele fatte per gli torti ricevuti con detto stupro dal Solla, domandandone elattissima giustizia, rinunziando,ed annullando altresì tutto ciocchè per forza, e dolo dello stesso Solla si era da esse fatto, ed operato.

Nè può rilevar più al Solla l'opporci, che dalle sudette Donne stuprate, o dalla Mammana Calabrese, o da altri mendicati Testimonj, ne'mentovati atti pubblici, e nelle deposizioni da loro fatte nel Sindicato su de'Capi dell'Università,si fosse asserito circa le sudette sposte querele altrimenti da ciocchè da noi si è fondato.

Perocchè avendo noi appurato, che dette povere donne stuprate con promesse, con arte, e con inganno del Solla, furono indotte ad attestare simili cose non vere contro al Sindicando, tal che poi ravveduteli, non solo si sono disdette, ma anche hanno espressamente rattificate le loro prime sposte querele, e le cose in esse enunziate come verissime; perciò di niun profitto potranno essere al medesi-

mo

Digitized by Google

mo Solla, o ad altro, dette non vere, e sforzatamente proccurate asfertive.

Ed oltracciò poi abbiam presto un altro argomento, per rigittare le calunniose oppoſizioni del Solla; cioè, che ſiccome noi abbiam moſtro, le depoſizioni, ed altri atti delle ſudette donne, che appaleſano le innocenti procedure del Sindicando furono fatte primieramente, e ſolennemente *in judicio*, e ſe poi quelle ſono ſtate contraddette con altri atteſtati dalle medeſime Donne, o da altri Teſtimonj, ciò non nuoce al Sindicando, nè rileva al Solla. Imperciocchè è maſſima, in cui van pienamente d'accordo tutt'i Dottori, ſoprattutto della Scuola Criminale; che o nell'iſteſſo, o in diverſo giudicio ſempre ſi attende la prima depoſizione del Principale, o del Teſtimonio, e non già la ſeconda varia, e differente.

Coſi dopo gli altri maeſtrevolmente fondato lo abbiamo dal dottiſſimo Boſſio ne' ſuo' trattati criminali *tit. de oppoſit. contr. teſt. num. 5. vi. teſtis ſi variat. in uno judicio ab eo, quod in alio dixerat, ſecundum dictum non valet, ſed primum. Felin. Bartol. &c.* E poco appreſſo ſiegue a fondare, *quod dictum unius teſtis in una cauſa facit fidem contra eundem teſtem deponentem in alia; Debilitatur tamen quoad probationem primum dictum, Felin., & alii; & ex Balda in 1. vol. conſ. 101. col. 2. habetur, quod quando Teſtis deponit contraria in diverſis depoſitionibus, præſumitur, quod in ſecunda fuerit ſubornatus vide etiam cap. ſicut nobis de teſtibus, Aretin., & alios* (ſiccome tal ſubornazione, ed inganno, già abbiamo appaleſato, eſſere nel caſo noſtro) *Et teſtis, vel Principalis vacillans eſt torquendus, & vide etiam alibi dicta de tortura teſt. num. 4. in fin., ubi etiam de teſte contrario.* E'l noſtro Maradei poi in *Tract. Analyt. Crim. cap. 12. n. 26.* in diſaminando, *an Teſtis, qui in primo examine Proceſſus informativi dixit unum, in repetitione dixit aliud revocando primum dictum*, porta praticarſi a'dì noſtri, *quod non erit locus torturæ ad videndum, in quo dicto perſiſtat; ſed ad dicendum, à quo fuit ſubornatus, Raynald. & Reg. de Roſa apud eum. Verum nulla tortura inferri poteſt Teſti, qui in tertio examine confirmat primum, dicens, falſum fuiſſe contrarium in ſecundo examine ad ſubornationem.* Sicchè da'ſudetti, e da gli altri Dottori ſempre ci ſi afferma doverſi ſtare alle prime depoſizioni, ſieno de' Principali, o de' Teſtimonj; ed ancorche nella ripetizione ſi atteſtaſſe il contrario della prima, che ſi abbiano come ſubornati. Adunque con maggior ragione diremo, che nella noſtra ſpezie, in cui la ſubornazione è evidente, come abbiam moſtro, ed altresì la violenza, e l'inganno uſato

uſato dal Solla colle dette donne, e co'Teſtimonj; anzi le loro variate depoſizioni ſono ſtate proccurate per atti nulli, eſtrinſeci, ed in altri Proceſſi, quando già prima più volte ne' Proceſſi de'delitti ſi era concordemente depoſto; non poſſa certamente farſi pregiudizio alcuno contro del Sindicando a tal Proceſſo ſolennemente da lui formato, ed allo'ncontro, che debbanſi averſi per nulli, ed invalidi i ſoprannominati atteſtati poi fattiſi.

Inoltre poi conſideriamo nella preſente ſpezie, che molto ſtravagante ſte ſtato il diſegno del Solla in proccurando di rigittare più interi Proceſſi terminati già, e co'quali egli ebbe le difeſe, dove non fè parola alcuna delle calunnioſe invenzioni, che ora ha uſate nel Sindicato, quando, ſe vere tai coſe ſtate foſſero, ben'avrebbe potuto, e gli ſarebbe ſtato allora neceſſario per evacuare gl' Informativi, quelle portare, e ſtabilire a ſuo prò. Anzi poi avute il Solla le difeſe, e veggendo, che i delitti contro di eſſo erano pur troppo evidenti, e che colle ſue difeſe non avea potuto rilevarſi, quindi fè più ſue istanze, e diede più ſnppliche all'Eccellentiſs. Sig. Principe di Colobrano per eſſere ammeſso alla tranſazione, ſiccome già dopo lunga carcetazione, vi fu ammeſso, e dalla Corte ſi decretò, che ſi foſſe ſcarcerato: E così per tal tranſazione venne il Solla non ſolo a confeſsare le ſue colpe, ma a confermare tutti gli atti fatti, ed i procedimenti tutti del Sindicando, e della Corte; nè ſi proteſtò allora forſe di aver cos'alcuna contro di eſso Sindicando: Dunque con qual ragione ora pretende il Solla più impugnare quel Proceſſo, che già fu compiuto, e perfezionato, che fu da lui avuto per veriſſimo, e che fu per giuſtiſſimo confeſsato per la nomata tranſazione? Divero ſarebbe queſta una curioſa nuova pratica di poterſi ſempre, ed in ogni tempo con isforzati, e falſi atteſtati, e con maniere ingiuſte rigittarſi i Proceſſi così perfezionati, porſi in iſcompiglio le coſe già diterminate, e deciſe, anzi (ciocchè è più malvaggio nel preſente rincontro) riturbarſi le coſe con ſue inchieſte, e piacimento tranſatte. E pure è coſa a tutti ben conta, che le diterminazioni, e le deciſioni una volta fatte, e paſsate in coſa giudicata ſenza impedimento alcuno di appellazione, o di altro, debbono avere perpetua fermezza, ed oſſervanza, nè dee più parlarſene, o muoverſene quiſtione: *Exemplo grave eſſe* (ci avviſano i Giureconſulti in più leggi ne'titoli. *De ſententia, & Re judicat., & de tranſact.*) per qualſiſia preteſto impugnarſi le Sentenze, *quæ perpetuam firmitatem habere debent:* Alle quali maſſime ſono di accordo le altre, che le deciſioni paſſate in coſa giudicata *pro veritate habentur*, e de' Proceſſi di

ſi di eſſe ſuol dirſi, al pari de gli ſtrumenti, *noli me tangere*. E maggiormente poi ſiffatte regole han luogo nelle coſe ſolennemente tranſatte, com'è nel caſo noſtro, giacchè abbiamo dalla *l.* 20. *C. de tranſact.*, e da altre molte, *non minorem auctoritatem tranſactionum, quam rerum judicatarum eſſe recta ratione placuit*; e ſimilmente abbiamo dalla *l.* 28. *C. eod.*, che *nihil tam fidei humanæ convenit, quam ea, quæ placuerunt cuſtodire.* E per vie più ſtabilir queſto motivo, ſi giugne, che ſoprattutto nelle cauſe criminali dopo profferitaſi la ſentenza, ſebbene ſi ammetta, *ad rei innocentiam detegendam*, la pruova *per ocularem inſpectionem*, come largamente fonda Maradei *tract. Anal. cap.* 5. *num.* 1. 3. *& per tot.*, tuttavolta nel *nu.* 16. ſiegue l'iſteſſo a fondare, *quod non eſt admittenda oculiaris inſpectio poſt concluſionem, vel poſt ſententiam, quando probatio non reſultaret per ſolam evidentiam facti, ex conjecturis ex ipſa inſpectione reſultantibus, ſed ex teſtibus ibidem examinandis* (come ſi è tentato far dal Solla) *quia vigeret timor ſubornationis, ut bene advertit doctiſſimus Brunemann. in ſuo Proceſſ. Civil. cap.* 22. *de Ocular. inſpect. nu.* 2.

Pertanto con giuſte ragioni diciamo non eſſerſi potuti, nè poterſi dal Solla più impugnare i Proceſſi contro di lui fatti dal Sindicando, anzi doverſi quegli tenere per veriſſimi, e giuſtiſſimi, come pur da lui ſi ſono confeſſati, ed approvati; ed allo 'ncontro non doverſi far menomo conto delle calunioſe coſe, che ſi ſono procurate fondare dal Solla per iſtrade ingiuſte, e biſtorte contro de' nomati Proceſſi per nuocere al Sindicando.

E tutto ciò veritieramente ſarebbe baſtevole eſſerſi detto per manifeſtare l'innocenza del Sindicando a riſpetto della querela ſudetta del Solla, e che non già per isforzamenti ſuoi, bensì piuccchè ſpontaneamente ſi foſſero ſpoſte dalle dette donne tai querele. Ma perchè ſappiamo, che in queſta querela *magnum feſtum* (come ſuol dirſi) ſi fa non meno dal Solla, che da' compagni querelanti; perciò noi, chè abbondiamo per mille verſi di ragione, vogliamo qui ſoggiugnere altri motivi potentiſſimi, per gli quali, ſperiamo, che reſterà affatto turata la di lui bocca, e dimoſtrata per calunnioſiſſima la ſua accuſa.

Imprima addunque diciamo, volerſi da noi fingere (ſenza però pregiudizio del vero) che ſi foſſero pur dal Sindicando con forza, e violenza moſſe le ſudette donne a querelar contro della Solla, e che in virtù di tai querele sforzate aveſſe poi il Sindicando continovato a procedere ne' delitti da lui commeſſi; che perciò? Forſe ſarebbe queſta manchezza, o delitto per cui poteſſe il noſtro Cliente eſſerne

Sindicato? Crederemo peravventura, che quando i delitti sono veri, ed atroci, e si sono appieno provati, che ben potè dal Sindicando procedersi, e non poterne essere tenuto nel Sindicato? Imperciocchè, sebbene si fosse da noi usata qualche diligenza per rinvenire presso quasi tutti gli scrittori ne' termini di Sindicato, contuttociò, confessiamo, la nostra inabiltà, non ci è riuscito trovar fondato per espressi, e giusti termini, che possa l'Ufiziale *in Syndicatu teneri* per la detta pretesa forza usata a fare sporre quelle di più manifesti, e scandalosi delitti. E tanto più il nostro così credere si stabilisce, perchè sappiamo, che *de generali consuetudine totius Italiæ, (quidquid sit de jure communi, vel Regni) Officiales non syndicantur nisi de dolo, malè ablatis, Barattaria, indebita carceratione, aliisque similibus, ac de lata culpa, quæ dolo æquiparetur*; Siccome più largamente si disaminerà appresso. Laonde non essendo cosa, per cui si ne fosse potuto assindicare; cessa perciò tal querela secondo la nostra presente credenza,

Per secondo da noi si dice, che per la pretesa violenza usatasi dal Sindicando a far querelare il Solla, egli non avrebbe potuta avere altra ragione, che di proporne l'eccezione del non potersi procedere *ex officio*, o per tal forza asseritasi a querelare; e pure tal'eccezione dovea allora subito opporsi, e non già riserbarlasi per calunniare il Sindicando, perchè altrimenti non può più opporsi. Così n'abbiamo l'insegnamento espresso del Sig. Anello di Sarno nella *Pratica Crim. cap. 2. num. 5.* Ivi *Et in casibus, in quibus non potest procedi ex officio, debet per partem hoc opponi; nam si judex deinde, non obstante exceptione, ad ulteriora procedat, potest appellari, si modo causa propter quam allegatur, non posse ex officio procedi, esset justa, & impediret processum, secundum Bald., Angel., & Follerium in Prax. Crim. videatur copia Capitulorum inquisitis sub nu. 8., qui dicit, quod hæc exceptio cum sit dilatoria, debet opponi ante litis contestationem, & antequam nomen rei sit receptum inter reos l. si maritus, §. præscriptiones, ff. de Adulter., & ante idem dixit in rubr. audiantur in exceptiones num. 67.*

Per terzo diciamo, che le querele pretese fatte a forza non rilevavano molto alla Corte, nè assolutamente furono di pregiudizio al Solla; mentre la Corte anco senza di tai querele potea procedere *ex officio*, ed all'incontro pur senza di esse potea, e dovea il Solla esser punito come Reo. Laonde, o che si consideri come fatte a forza, come fingiamo, o come fatte spontaneamente le sudette querele, com'è manifesta verità, non aggiugne ciò maggior peso al negozio, nè cre-

sce

sce colpa al Sindicando di eſserne tenuto nel Sindicato, perchè ben potea *ex officio* procedere. E che sia, così è evidente; perocchè, per general consuetudine quasi di tutt'i Tribunali (checchè sia pen legge comune) si può dal Giudice procedere sempre *ex officio*, tranne alcuni pochi delitti, siccome lo ci affermano *Farinacio* nella *Prat. qu. 1. num. 10.* e con gli altri *Marcantonio Savelli in sum. divers. tract. §. judex nu. 46.* E nel Regno nostro è questa una massima già indubitabile, ed autenticataci dalla cotidiana pratica. Così la compruova con molte leggi, ed Autori, e l'attesta dopo gli altri il nostro Sign. *Reggente di Rosa in Prax. Crim. tom. 1. cap. 1. num. 84.* Ivi: *Quintum, quod in Regno accusatore non existente judex inquirere, & ex mero officio procedere valet in criminibus, quibus venit imponenda pœna mortis naturalis, civilis, vel abscissionis membri, ut in cap. Regni ab illo inchoandum 140. Ut delatus 145. si temporum alternata conditio, &c.* Così parimente dopo di lui, e di mille altri lo ci rafferma il Sig. *Niccolò-Vincenzo Scoppa* su'l *cap. 2.* della *Pratica Criminale* di *Sarno num. 10.*, il quale anche nel *num. 9.* tanto ci apporta praticarsi in ogni caso oggigiorno per la cennata general consuetudine di tutt' i Tribunali d'Italia. E per non intralasciare ne' proprj termini delle Curie Baronali di stabilir la stessa pratica, e lo stesso dritto, ci basta solo la illustre testimonianza del nostro Signor Reggente *Gianfrancesco Sanfelic.*, il quale nel fine della sua Pratica nel *Tit. Modus procedendi in criminalibus pag. 181. nu. 4.* così scrive. *Secundo limitatur in Baronibus habentibus à Rege quatuor literas arbitrarias consistentes in quatuor Capitulis Regni, quarum virtute possunt procedere ex mero officio in omnibus casibus, in quibus esset imponenda pœna mortis naturalis, civilis, aut abscissionis membri.* E che i delitti del Solla erano dell' ordine de' sudetti delitti, a' quali va dovuto il compenso delle divisate pene, quinci a poco si dimostrerà.

Per quatto diciamo, che gli stupri, per gli quali fu criminato il Solla, perchè erano pubblichi, anche per questo si sarebbe peravventura potuto procedere *ex officio*. La prima parte della nostra proposizione, che erano pubblici cioè, rimane provata non solo da tutt'i Testimonj dell'informativo dal foglio 3. fino al 27. dello stupro della Mobilia, e dal foglio 8. fino al 19. dell'altro della Nezzolillo; Ma anco da' Testimonj esaminati a sua difesa *fol. 77. & 78.* dell'altro di Caterina de' Veneri sul suo 18. Ast., da' quali non potè non dirsi una sì manifesta verità in attestando per pubblica voce, e fama, e per discorsi, che sempre facevansi da tutti in ogni angolo del

Digitized by Google

Paese de'sudetti scandalosi stupri commessi dal Solla colle cennate donne. Anzi nel foglio 76. da un testimonio suo, nomato Lorenzo Soprano (per ommettere gli altri) si depone, che avesse egli il Solla stuprate (di grazia chi legge non si spaventi) da dicisette zitelle, secondo pur ne correa la pubblica voce. Or ciò antimesso, la seconda parte della nostra propositione del potersi peravventura procedere *ex officio* negli stupri par che possa pruovarsi da ciocchè abbiamo, essersi determinato *in Adulterio notorio*, in cui indubbitatamente può procedersi *ex officio l.2.§.si publico, ff.de Adult. Andr. in Const. humanitatem, Gram.decis.31. Afflict. decis.176. Marant. in par.6.instit.tit. per viam inquis.n.17., ubi quod hodie in Regno is, qui haberet concessionem literarum arbitralium, posset etiam sic procedere, Franch.decis.240.n.4., ubi fusè addent. Muscatell. in Prax. Crim.de probat., seu cognit.delict.de Adulter. stupro, & propriè de dictorum criminum privileg.n.15. & 16. Reg.Sanfelic. decis.351. n.2. fusissimè Reg.Capyc.-Latr.decis.121.n.21., Farinac.de delict.com. qu.141.n.44., Sarn.in Prax.Crim.cap.2.n.23. & 24., Scop. ad Nicol.lit.Q.n.40. & 60., ubi omninò per laicem procedendum esse ait, ut Reipublicæ scandalum præsertim evitetur; & alii innumeri*: Imperciocchè fra gli altri v'ha due specioli Testi, cioè nella *l. Inter, §. Lex.ff. Ad leg.Iul.de Adulter. & stupr.*, dove dicesi, *Lex Iulia stuprum, & adulterium promiscuè appellatæ* nella *l.Inter 101.ff.de verb. signif.* ivi: *Inter stuprum, & adulterium hoc interesse quidam putant, quod adulterium in nuptam, stuprum in viduam committitur: Sed lex Iulia de Adulteriis hoc verbo indifferenter utitur*; su qual riflesso si rubricano assieme ne'nostri Testi, così ne'Digesti, come nel Cod. 9. *tit.9. Ad legem Iuliam de adulter. & stupro.* Tanto adunque par che da' detti Testi possa circa'l modo di procedersi *ex officio* considerarsi negli adulterii, e negli stupri pubblici; Ed anche per quella potente ragione, *quod ubi eadem ratio, ibi eadem juris dispositio.* E sebbene i soprannominati Muscatello *n.29.* e Sarno *n.24.* in parlando di questo punto avessono solo spiegato *procedi ex officio in adulterio notorio, in stupro violento, in sacrilegio cum Moniali, &c.* trapassando di spiegare *in stupro notorio*; tuttavolta per le considerate cose sembia forse indubbitato, e che così lo ammetta la stessa ragione pure, perchè in amendue i delitti pubblico è lo scandalo; tal, che da Niccolino *in sua Prax.Crim.n.612.* generalmente si parla, ed igual privilegio si dà a tutt'i delitti notorj, e manifesti, ivi: *Hoc autem notorium delictum non requirit accusatorem, sed Iudex ex officio potest per viam inquisitionis procedere, etiam in casibus,*

Digitized by Google

bus, in quibus Iudex alias non posset inquirere, sic etiam nec requirit libellum, litis contestationem. &c. E Scoppa su tal luogo lit. L. pure colla stessa generalità nota: *Hinc porrò eruditur in notorijs ordinem esse ordinem non servare, & in illis haud cognitione, sed executione opus esse, ut ex I. C. quamplurib. notat Colerus, &c.*

Ma a che più dubbitarsi poi di ciò nel caso nostro, se veggiamo, che sono i delitti del Solla soprammodo scellerati, atroci, barbari, e che farebbono orrore pur'a' Bruti: Perciocchè trattasi, ch'egli ha tolto a tante Donzelle il più bello, e stimato pregio, che unque ammirar si possa in una Donna, siccome è certamente per consentimento di tutti quello della castità, quello della verginità: Si tratta, che tai delitti ha egli commessi con ciascheduna di dette donne soventi fiate; e quasi in ogni notte si sono reiterati: Si tratta di delitti commessi con ree qualità, e con un'artifizioso uso di scale di fune, applicate alle finestre delle povere Donne, colle quali saliva esso Solla di notte nelle loro case, siccome si attesta *fol.* 11. *lit. B.* da Caterina da'Veneri: Si tratta, che quasi tutt'i sudetti delitti si sono commessi per essersi egli il Solla tanto indegnamente servito del suo mestiere di Medicante, sotto'l qual pretesto s'introduceva nelle case delle medesime Donne per medicarle nelle loro malattie, s'insinuava con vituperosi discorsi a contaminare le lor pudiche intenzioni, ed a scontorcele a'laidissimi toccamenti, anzi a violentarle al suo scostumato compiacimanto con iscellerate speranze di voler loro far ricoverare la sanità, e di volerle liberare da'langori, che affliggevanle, tal, che voleva esser con ferma parola assicurato da Anna Mobilia in medicandola, come da lei si depone *fol.* 9. *lit. B, & et lit. C.* (si rifletta a ciò, e si spaventi ognuno) ivi: *Con accoraggiarmi più volte mentre stiedi ammalata, che quando mi aveva sanata l'aveva da promettere di goderli le carne mie.* Si tratta, che i soprammentovati delitti furono commessi (oltre agli sforzamenti, come quinci a poco dirassi) con temerarj inganni, e con frodolenti promesse per piegarle alle sue sensuali voglie, come a dire, di dovergli essere ciascuna di esse moglie, conforme da tutte ne'citati fogli si depone. Si tratta, che tai delitti erano di pubblico scandolo, e di un manifesto abbominamento alle donne, ed agli uomini tutti della Terra di Morcone, siccome per pubblica voce, e fama si è appurato, e si ha da tutt'i Testimonj.

Addunque se è così, e con qual'animo, con qual cuore, con qual bocca potrà pretendersi dal Solla non essersi potuto, com'e' vuole, e noi fingiamo, procedere *ex officio* in delitti così efecrabili, in eccessi co-

Digitized by Google

cosi ribaldi? Certamente rimettiamo il considerarlo alla gran savieza de'Signori Giudicanti: E sebbene potessimo noi più cose rapportare circa la gravezza di tai misfatti, e l'aspro gastigo ben da lui meritato; tuttavolta e sul medesimo riflesso, e per non esser precisa nostra cura, lo trapassiamo, contenti solo di raccordare agli stessi Sig.Giudici non meno ciocchè di si fatti uomini assai bene disse Tacito *Hist. lib.3. Nam ignominiam consumpsistis*, dove rapporta Giusto Lissio quel detto di Curzio *lib.6. Scit eos, qui misericordiam consumpserunt, amplius sperare non posse*; che la consimile spezie riferita dal nostro Tommaso Grammatico *vot. 17. per tot.* nella causa di Antonio del Rossetto, pure reo di più stupri, e dal detto insigne Giureconsulto si stimò degnamente, che fosse tal reo meritevole di morte. Così e' discorre nel *n. 5. Multò quidem magis puniendus venit, qui pluries reiterando quamplura stupra commisit, & tot Virginum, ac Matronarum decus violavit, doloseque fædavit: Et sic si pro pluribus furtis, in quo de pecuniario dumtaxat commodo agitur, quis pœna mortis affligitur, multo magis dicendum est, ubi de honore tractatur, quia honor commodo pecuniario præferendus est.* E nel *n.7. Et sic licet pœna stupri esset ei imponenda pro qualibet muliere stuprata ex præditis quatuor; attamen ex reiteratione ipsius delicti debet pœna reiterari, & augeri. l. Quicumque, C. de serv. fugit.* E dopo che siegue egli a fondar tutto ciò per giusti termini del nostro buon dritto, e nel *n. 14.* anco, che *pœna pecuniaria si venit imponendo pro crimine, tamen si sit inquisitio contra hominem aliquem talia facere consuetum, & de hoc fuerit convictus, potest tamen capitaliter puniri propter consuetudinem delinquendi.* Indi conchiude: *Ex quibus omnibus, & eorum singulis concludo prædictum Antonium humilem, ac abjectam personam esse ultimo supplicio condemnandum: & hujus voti nemine discrepante ex prænarratis meis juribus, & rationibus, fuit tota magna Curia; Et ita executum fuit.*

Sicchè crediamo giustamente per questo 4. motivo essersi renduto sensibile alle mani, che avrebbe il Sindicando potuto procedere *ex officio* in tai delitti: Ma se mai rimanesse in ciò ombra di dubbiezza (come non isperiamo però) quindi soggiungesi da noi, che'n tutt'i mentovati stupri, oltre a tante divisate ree qualità, intervenne parimente lo sforzamento, la violenza. E ciò tra per esser sentenza di compitissimi Giureconsulti, *quod stuprum commissum cum blanditiis, persuasionibus, promissionibus, & muneribus, & similibus fallaciis dicit violentum ex l.1. §. persuadere 3. ff. De serv. corrupt. ex*

ad-

addentibus ad Angel. de Malefic. in ver. che m'hai adulterato n. 56. Bajard. ad Clar. lib. 5. §. stuprum n. 38. & habetur ex cumulatis per Basilico decis. 15. n. 5. apud Muradei in Tract. Anal. par. 3. cap. 9. n. 3. e per deporsi poi dalla Mobilia *fol. 11. lit. C.* ivi: *E così tanto mi forzò, che io, &c.* dalla Nozzolillo *fol. 11. a t. lit. A.* ivi: *E stando da sola a solo con detto Sig. Michele tanto mi tentoliava, e mi seppe accoraggiare, e non volendo io acconsentirlo, e perche stavamo dentro la Camera* (stando la povera Donna a servire in Casa di esso Solla) *vicino a lo lietto, e così viddi, che il Signore mi diede di mano, ed abbracciatami, &c.* Ma in quello della Caterina de' Veneri poscia si ha un barbaro, ed evidente sforzamento, una crudelissima violenza, ivi *fol. 8. lit. B.* da lei si depone: *Ed io perche me retrovai a basso alla cucina a canto allo fuoco, che faceva a cena a Mamma, non potii fuire, che subito il Signor Michele mi corse sopra, e mi cominciò a toccare, e maniare, ed io volendo fuire, e chiamare Tata viddi, che detto Sig. Michele si cacciò dalla sua sacca un stilleto di ferro, ed alzandolo colla sua mano verso di me a modo di volermi ferire intesi, che mi disse cioè, non ci vuol'altro, o tu mi hai da acconsentire, o io t'accido, ed io avendomi posto a piangere, e tutta tremava per la paura, intesi, che detto Sig. Michele mi disse, io propio me te voglio pigliare pe mogliere, e così ha da essere, &c.* E quindi se vi fu anco la violenza, possiamo con ben ragione conchiudere, che si sarebbe pur per questo motivo fuor d'ogni pensier di dubbiezza potuto procedere *ex officio* ne' divisati stupri, siccome è comune sentimento de' Dottori, e si è cennato poco fa da Muscatello, e da Sarno.

E per ultimo diciamo, che a' 6. di Agosto del prossimo passato anno *fol. 1.* dal Magnif. Coadjutore della Corte di Morcone, siccome sopra si è detto, si fè la seguente istanzia. *Come li è pervenuto a notizia, che Anna Mobilia non solo si presentemente gravida, ma che precedentemente con applicazione di medicamenti si fosse abortita; Onde essendo il d. delitto grave, e fortemente dubitando, che non procuri di nuovo abortirsi in grave detrimento, e pregiudizio dell'anima, e del corpo del feto; perciò ricorre in essa Corte, e fà istanza prendersi di ciò diligente informazione, acciò tal delitto sia punito secondo le leggi comandano, & altresì, che la medesima Anna si ponghi in luogo tutto affine di evitare d. nuovo aborto, e che si proceda con le Ostetrici alla recognizione della medesima.* E dal Sindicando si ordinò: *Capiatur diligem informatio de expositis, & expediatur citatio ad Testes;* ed in fatti solennemente furono esaminati più Testimonj, da' quali si dipose *de publica voce, & fama* tale stupro, come si è cennato,

to, la pregnezza dell'Anna, ed altresì fu fortemente indiziato in genere l'aborto, o sia infanticidio procurato, con altre simili atroci qualità. Or quindi poi a gli 8. di Agosto, presisi tutt'i sopraddetti solennissimi informi, si esaminò la mentovata Anna, da cui certamente dovea incominciarsi, secondochè porta la cotidiana pratica, di esaminarsi imprima la parte offesa, come più informata del fatto, sul cennato aborto, dalla quale, quasi quello confessatosi, si fè poi la sua istanzia criminale già sopra enunziata. Et *fol.* 14. al detto dì 8. di Agosto si ordinò pure dal Sindicando, a tenore della detta querela della stuprata, *ac visis Testium depositionibus, capiatur de expositis diligens informatio, & expediatur citatio ad Testes*; poscia si esaminarono dal foglio 15. co'seguenti molti altri Testimonj *in specie* degli opposti delitti.

Ora ciò premesso, dovrà rimanere stabilito ad evidenza quanto da noi di sopra si è detto, rimarranno appieno dilucidati tutt'i procedimenti del Sindicando, e dovrà dall'istesso Solla confessarsi certamente, quanto a torto si sia incamminato. Perchè già abbiam mostro, che'l principio delle informazioni contro a lui fu dopo la mentovata istanza del magnif. Coadjutore; ed indi, esaminatisi i sudetti Testimonj, ed anche la stuprata, da cui fattasi la sudetta spontanea querela, si cominciò a procedere nello stupro (nel quale pure si sarebbe per le divisate ragioni potuto procedere prima) e a riceversi le testimonianze su di esso.

Addunque rimagnendo la causa dell'aborto, o sia infanticidio, procurato, e per far sicuro anco'l feto, per fonte, e per origine de' procedimenti della Corte contro al Solla, e chi pur non istimerà, che legittimi furono i passi dati dal Sindicando, e che per sommo dritto dovea da lui *ex officio* procedervisi? Divero è questo un punto, di cui non senza grave nota di temerario, e di sfacciato potrà contraddirsene l'evidenza. Cõciossiecosachè essendosi davanti fondato soprabbondantemente, che possa procedersi anco dalle Curie Baronali *ex officio* ne' delitti degni di pena di morte naturale, o civile, o di troncamento, *seu abscissionis*, di membra; e qual giusto, e adeguato pensante non estimerà piucchè lo stesso, e con più forte ragione nell'aborto, o sia infanticidio, ch'è un delitto così scellerato, ed esecrabile, che viene annoverato infra i Parricidj per la disposizione del Testo *nella l. 1. versic. Sed & mater, ff. ad l. Pompejam*; e debbe punirsi *pœna mortis naturalis ex l. si quis aliquid, §. Qui abortionis, ff. de pœnis, & l. pen. C. ad l. Corn. de Sicar.*, con altri Cõcordanti. E sebbene si fosse poi da' Dottori considerato *an fuerit ani-*

Digitized by Google

animatus an fœtus fuerit editus vivus, e che tai leggi parlino *de homine jam nato*, e non altramenti *de non nato* (il che non pertiene a noi qui minutamente cercare) secondochè dottamente ha diſaminati tutti gli articoli su tal materia, con rapportare diſtintamente anche tutt'i caſi, ed i modi di procederſi, il moderno Signor Maradei *Tract. Anal. par. 3. cap. 4. a n. 23. per tot. cap.*, dove nel *n. 26.* parla *de modo inquirendi in aborta ſecuto ex poculo dato ad abortiendum*, citando Sarno, ed altri; tuttavolta ſempre il delitto è ſtato riputato per atrociſſimo; tal, che preſſo 'l Sig. Preſid. de Franch. *dec. 592.* ſi ha, che *per S. C. pro aborta fuit reformata mortis ſententia, ad quam mulier condemnata extiterat, impoſita pœna fuſtigationis, & detruſionis ejus vita durante in locum per D. Proregem declarandum*; e ſi diviſa da lui la ragione, *cur non potuit eſſe locus pœnæ juris communis, ex quo homicidium non fuerat dolo malo commiſſum*, giuſta 'l rapporto dello ſteſso Maradei *n. 27.* E nel rimanente poi ſi conchiude pur da Maradei *n. 29.* così generalmante nella noſtra ſpezie, ivi: *Quoties abortus fuit procuratus per poculum abortionis, vel amatorium, & ſequatur mors vel matris, vel fœtus animati, non dubitatur de pœna mortis ex cit. Tex. §. qui abortionis, & ex Baſilic., Brunneman., Harprect., Rainald., & Zacch. apud eum.*

Pertanto conchiudiamo in ciò per più diviſate, ed evidenti ragioni, che legittimamente, e con ſomma giuſtizia ſi procedè, e dovette procederſi dal Sindicando su de'ſudetti barbari delitti del Solla, e quindi, che calunnioſe ſieno allo 'ncontro le ſtanzie del d. Solla per averlo querelato di un atto fatto con si eſemplar rettezza, e con tanto zelo: Anzi egli è certo, che ſe proceduto così non aveſſe, ne dovrebbe il Sindicando eſſer per si grave manchezza aſpramente punito, *& privari officio*, come in ſimil rincontro conchiude il ſopracitato Muſcatello *n. 24. & 29.* per la eſpreſſa diterminazione della Prammatica del Rè Ferdinando, incip. *hac noſtra lege perpetuo*, raffermata poi nel 1571, per l'altra incip. *Con grandiſſima ragione ſub tit. de Sodomia*, e per la *l. unic. C. de rapt. Virgin.*

Rimane ora a riſpondersi a due altri'nſoſſiſtenti Capi del Solla; cioè, ch'eſſendoſi ſtipulate per pubblico Notajo da due delle ſudette Donne l'eſcolpatorie a ſuo benefizio, che dal Sindicanno furono quelle incarcerate per tal fatto, e coſtrette a confermare le prime ſpoſte querele, e che altresì furono riſtretti con mandati in caſa i Notari, che le aveano ſteſe, e di più anche oppone 'l medeſimo Solla, che non ſi vollero da eſso Sindicando ricevere le nomate eſcolpatorie più volte domandate farſi preſso gli atti.

Digitized by Google

E qui veramente non ci conoſceremo in altro obbligo per riſpondere a tali capi, che manifeſtare a'Signori Giudici, l'aver, cioè il Solla, voluto in queſte ſue querele idearſi un curioſo Romanzo a ſol fine di calognare (ci ſi permetta pur dirlo) il Sindicando, ed avverare poi in tutte le ſue aſſertive quel celebre noſtro affioma, *quod falſus in uno, eſt falſus in omnibus*-Non per tanto noi, che abbondiamo di ragione, non già di dare ad ogni fua vana invenzione un'adeguata riſpoſta, ſentiamo diſpiacenza, ma di dar molta noja a'detti Sign. Giudici colla lunghezza della ſcrittura; e pure dalla loro benignità ne ſperiamo un giuſto compatimento a riſpetto de'tanti fatti, e delle tante oppoſizioni, le quali ſi ſono dovute rigettare.

Sia addunque la riſpoſta, che dal Solla non ſi porta valevol pruova, che le ſudette Donne foſſero ſtate carcerate per le preteſe fatte eſcolpatorie; anzi ciò è falſiſſimo, apparendo ad evidenza da gli atti de'detti ſtupri, cioè *fol.* 16. *a t.*, in cui a gli 8. di Agoſto fu ingiunto mandato alla Mobilia di tenere in luogo di carcere la caſa di uno de gli Eletti, & *fol.* 7. *a t.* a'9. del d. Agoſto ſi fè ſimil mandato alla Nozzolillo: Cautele, le quali giuſtamente ſi dovettero con amendue tai Donne praticare per porle in ſalvo, e per gli aborti oppoſti, e per altro, come ſopra abbiam moſtro; e così non già ſi fè per lo falſo fine immaginatoſi dal Solla per le ſcolpatorie: E poi falſiſſimo è altresì, che ſi foſſero carcerate le ſteſſe Donne, alle quali più di detti mandati per le ſpoſte cautele non ſi fè; come di vantaggio è pur falſo, che ſi foſſe fatto a'detti Notari il Mandato penſato dal Solla, tanto maggiormente, che da lui non ſi addita un foglio del detto mandato, nè ſi pruova. Di più ſi riſponde, che dal medeſimo Solla non ſi porta (volendo fingere però, che foſſe delitto ciò) un menomo teſtimonio nella ſua eſamina, od un ſemplice documento, donde appariſſe la negativa del Sindicando nel ricevere preſſo gli atti le dette eſcolpatorie; ed oltracciò avrebbono, per porre in colpa il Sindicando, dovuto le parti fare preſſo gli atti le loro inchieſte, perchè ſi foſſero da lui ricevute tai ſcolpatorie; le quali coſe non ſi veggono in Proceſſo praticare. Di più nemmeno coſta in Proceſſo eſſerſi volute preſentare le ſcolpatorie fatte *per Notarios*, e che dal Sindicando ſi foſſe ripugnato a riceverle: Le quali veritieramente non ſi preſentarono, nè ſi ſapeva dal Sindicando eſſerſi fatte, nè poi al reo potevano giovare un frullo; Nè può crederſi, che 'l Sindicando aveſſe avuta malizia a non ammetterle, come pregiudiziali alla Corte, perchè oltre alle altre ragioni, poi quelle fatte *per Notarios, & ſine præſentia Gubernatoris erant ipſo jure nullæ, & tanquam*

non

non essent, come si ditermina dalla *Pram. unic. de Remiß. Part.* e ne scrivono largamente Danza *tom. 2. de Remiß. Part. pag.* 310. *n.*7. e i Pratici tutti. E si vede poscia ad evidenza, che dalle offese non si vollero quelle fare *coram Gubernatore*, nè il Solla potè muoverle a ciò, perchè se gli riuscì con frodi, e con inganni *coram Notario* far quelle fare, ed indurre tai povere Donne a fare un'atto descritto *per quid, pro quo*, come si attesta dalle stesse Donne *fol.* 243. *& seq. Proc. Syndic., & fol.* 17. *a t. Proces. Nozzolillo stupri*: non così potea riuscirgli *coram Gubernatore*, dove le cose doveansi fare con tutta rettezza. Ma dopo allo'ncontro, quando veramente le misere stuprate furono (benche con promesse poi svanite) assicurate, di volerle cioè il Solla dotare, già subito fecero presso gli atti le Remissioni solenni, non già oscolpatorie, e dal Sindicando subito pur si ricevettero, cioè *fol.* 38. *Proces. Mobilia a'* 20. *Settembre*, *& fol.* 36. *Proces. Nozzolill. a'* 17. *di Agosto*: Le quali Remissioni però non furono ad altro fine proccurate dal Solla, nè poterono ad altro giovarli, se non se ad agevolarli la transazione, sperava poter farsi de' suoi delitti, la quale già si fè, come si dirà, ed in quella si servì il Solla di tai Remissioni, con che venne non solo ad appruovar gli atti, e procedimenti tutti del Sindicando, ma crebbe soprammodo le manifeste pruove de' suoi misfatti.

E finalmente l'altro insossistente, ed ultimo capo del Solla, si è, che asserisce egli essergli stati estorti dal Sindicando ducati 40., e che per aver detto danajo gli differì la scarcerazione ordinatasi dal Signor Principe di Colobrano per la già fatta transazione de' detti delitti. &c.

Ma a tale ultima imputazione da noi si risponde, ch'ella sie pur non meno falsa, che ingiusta. Imperciocchè e come vuol dire il Solla, con sì vituperosa voce, estorti i ducati 40. se è cosa evidente da' Processi delle sue inquisizioni, che dopo essersi pruovati i suoi misfatti, e dopo valutosi egli delle sudette Remissioni *fol.* 37. *Proc. Nozzol.*, a' 5. di Ottobre del passato 1720. si diè da esso Solla supplica al nomato Signor Principe, nella quale spose, che per la nota sua inquisizione degli stupri commessi in Morcone, e perchè era stato criminalmente carcerato, ed avea poi ottenute le Remissioni delle Parti, ed aggiungendovi anco altri motivi per muovere alla solita pietà il detto Signore, quindi ardentemente lo supplico a restar servito commutare la pena corporale gli si dovea colla pena pecuniaria, con ammetterlo ad una pietosa transazione: E in fatti fu diterminato dal medesimo Signor Principe, che sebbene meritasse il Solla maggior pena,

tuttavolta,che lo transiggeva per duc. 240. senza pregiudicare all'o'ntereſſe della Corte. Laonde preſentatasi tal ſupplica col cennato Reſcritto a'9.del detto meſe dal Solla al Sindicando, e notificatosi'l magnifico Coadiutore della Corte, da quello con iſtanzia *fol.*40. replicatosi,cioè,*Non impedit exarcerari Doctorem Phyſicum Michaelem Solla pro cauſa in ſupplici libello expoſita, verum quia adeſt nova querela ſtupri in perſonam filiæ Proſperi delli Veneri, inſtat eidem Solla deſignari proprium oppidum loco tuti,& ſecuri carceris, præſtita prius per ipſum idonea cautione donec aliter*; poſcia dal Sindicando *ſervatis ſervandis* a'12. del ſudetto meſe ſi decretò, *quod ſatisfacta Curia, & præſtita cautione*, per la mentovata nuova Querèla di ſtupro, *excarceretur, & ampliùs pro cauſa prædicta non moleſtetur*. Ma perchè poi tal ſicurtà non ſi diè dal Solla ſino a'21. del detto meſe, *ut fol.*41., perciò fu rattenuto anche carcerato, come ſi dovea;bensì ſubito datala, e ſoddisfatta la Corte de' ſoliti diritti,come a dire ducati 40.ſudetti ricevutiſi dal Sindicando, ed altri ducati 40. dal Maſtrodatti,fu ſcarcerato.

Adunque come eſtorto tal danajo, come differita la ſua ſcarcerazione; Se per lo primo capo a riſpetto de' duc.40. egli è certiſſimo, che ammeſſoſi il Reo dal Barone, in virtù della facultà gli danno le Prammatiche alla tranſazione, ſi debbe pagare anco alla Corte la terza parte della ſomma pagata al Barone,da dividerſi poi tra'l Governadore, e'l Maſtrodatti, ſiccome è pratica cotidiana in tutte le Curie del Regno,Baronali ſpezialmente, autenticati da una oſſervanza immemorabile, ſecondochè la ci atteſta Ricci *ad Sarn.in Prax. Crim. cap.*39. *tit. Quib.mod. in delict. proced.num.*1.*pag.*528.1vi.*Hinc inolevit praxis in Curiis Baronalibus, ubi ex generali conſuetudine Regni ferè in omnibus introductum eſt, ut ſi componatur, vel tranſigatur delictum, tertia pars pecuniæ applicatur officialibus Curiæ dividenda æquis portionibus inter judicem, Gubernatorem, & Actuarium, & ſi unus fungatur officio Gubernatoris, & judicis* (come ſarebbe ſtato nel Sindicando) *ſimul habebit duas portiones, & unam aliam habebit Actuarius*. E che ſia così anche, cioè di dividerſi'l terzo del danajo tra'l Governadore e'l Maſtrodatti, l'antichiſſima pratica che oſſervaſi nella Corte di Morcone ſi è pruovata dal Sindicando con più teſtimonj degniſſimi di fede, e che poſſono ben ſaperlo per eſſere uno di loro Dottore,l'altro Notajo,e l'altro Maſtrodatti *fol.*254. 257. & 259. *a t.*260. & 262. su gli *Art.*14.15., e 16. E quindi, ſe'l Sindicando non ebbe più de'duc.40. metà de'duc.80., che è il terzo de' ſudetti duc. 240., dunque a che più ripeter calunnioſamente il

Solla

Digitized by Google

Solla tal somma, ed a che effernè tanto'ngiustamente e nullamente ricondannato da'Sindicatori?

Ed a rispetto poi, che fu al Solla differita la scarcerazione infinattanto chè non furono pagati al Sindicando detti duc. 40., come può da lui ciò dirsi, se si è pruovato, che'l non essere stato subito scarcerato fu per sua colpa, per non avere data presto la cennata dovuta sicurtà; la quale tanto maggiormente dovea darsi, altrimenti non iscarcerarsi, perchè dall'altra stuprata Caterina de' Veneri *fol.*3. *lit.D.* del suo Processo a'9. del d.Ottobre si era prodotta istanzia, che pendente l'informazione dello stupro fattosi dal Solla con aborto, ed altre atroci qualità, non si fosse quegli scarcerato, nè assoluto, se prima non le avesse risarcito l'onore toltole.

Ma per turare affatto la bocca al Solla, diciamo noi di più, e vogliam pur fingere, che'l Sindicando per esser pagato de'detti dritti, avesse dilungata la sua scarcerazione, che per ciò; forse avesse commesso il Sindicando un qualche delitto? Divero che nò; anzi avrebbe praticato un'atto di dovere, e di giustizia, giacchè buona giustizia è pur quella, che vuole, come si ha dal Vangelo *Matt.*10., che *mercenarius dignus est mercede sua*: E che *labor non sit sine mercede. Cap. ubi adunati 7.quæst.*1.*cap. charitatem* 12.*qu.* 2. Anzi abbiamo dal *cap.Imolans* 24. *qu.*5. ed altrove, che, *qui aliquem fraudat mercede, sanguinem effundit.* E ci avvertisce Cravetta *cons.* 296.*n.* 2. *non debere aliquem suis fraudari laboribus*. Il che sia detto per mostrare, quanto per ogni verso a torto, sia stato querelato il Sindicando.

Per tanto se si è renduta pur'in questa querela del Solla l' innocenza del Sindicando chiara più del Sole su'l meriggio, ed allo'ncontro se si sono manifestati per più evidenti ragioni affatto ingiusti, anzi calunniosi i capi di tal querela, e false le sue pruove, e piucchè falsi i suo' testimonj, ed indegni tutti per più capi di far testimonianze, e giustissime appalesate le operazioni del Sindicando ne' di lui esecrabili, e pubblici delitti, e rigittati tutt'i bistorti modi presi dal Solla per impugnare con frodi e con inganni, i Processi con sommo dovere fatti dal Sindicando contro di lui, se si è dimostrato, che anch'egli il Solla confessò i suo' misfatti, appruovò i procedimenti del Sindicando anzi crebbe pruova, e peso a'Processi sudetti colle remissioni procurate si, con essersene servito, e con aver domandata con tanta istanzia la tranfazione già da lui ottenuta, e così sollennemente offervata, e che inoltre in virtù di essa per indubitabil dritto furono pagati i ducati 40. al Sindicando: Addunque da tutto ciò ben ci lece conchiudere, che la Sentenza del Sindicato, con cui fu

fu condannato il Sindicando *ad restituendam Doctori Physico Michaeli Solla pecunias per eum receptas ducatorum* 40., sia ad evidenza iniqua, ingiusta, e nulla affatto, come quella, che fu profferita *ex falsa causa, ex falso Processu, ex falsis testibus., imo nullis existentibus probationibus, contra plures legitimos Processus jam perfectos, contra proprias Rei confessiones, contra transactionem (quæ vim habet ex probatis rei judicatæ) à Reo petitam, & diù observatam, & contra stylum Curiarum omnium, & etiam Marconi ob dictam summam exactam ducatorum* 40.; E finalmente basti dire, che sia nulla, e piucchè nulla tal Sentenza (spezialmente a rispetto di questa querela) per tutti gli altri Capi, per gli quali ne'Giudizj si può dir di nullità delle sentenze. E trapassiamo in compruova della presente nostra Conclusione di portare autorità, perchè sono massime certe, ed evidenti, e poi si sono stabilite in questa Scrittura coll'occasione delle altre nullità.

LA XVI. Nullità si è perchè fu nella sentenza condannato parimente il Sindicando a restituire *Jacobo Nardella pecunias exactas ducatorum* 15.. *deducta portione eidem spectante pro actis fabricatis à litis contestatione.*

Quindi è da saperſi per fatto, come a' 14. del passato Febbrajo si diè dal nomato Giacopo Nardella supplica al Sig. Principe di Colobrano, nella quale egli spose, *che per impostura* (acciocchè parliamo in ristretto co'suoi vocaboli) *fattali di avere ammazzata sua Madre, diede per esser liberato dalle carceri ducati* 17. *a Notar Nicolò Morelli, allora Scrivano, per darli al Governatore, ed appresso poi per essere stata scoperta la sua casa, e per esserseli alzato il mandato, tornò di nuovo carcerato, e pagò pure al detto Notaro per portarli al medesimo un'altra quantità di denaro, che in tutto ascendano alla somma di ducati* 40. Tanto addunque spose il Giacopo nella mentovata supplica, in piè di cui si fè dal detto Signor Principe rescritto, siccome apparisce *fol.* 106., *&* 107. *proces. syndic.*, che da'Sindicatori si fosse fatto loro esibire il processo della causa del Nardella, ed osservatolo, gli avessero fatta la dovuta giustizia. Laonde a' 21. del detto Febbrajo si presentò davanti a'Sindicatori dal Nardella il d. Memoriale con una istanzia di simil tenore *fol.* 105, e'n piè di quella si ordinò dal Consultore, *capiatur informatio* senza 'l *contestetur*, come facea di mestieri in una querela sposta, e dichiarata criminale.

Ma da'Sindicatori non già si procedè a farsi esibire tal Processo, non meno per esegnimento giusto del detto rescritto, che per regolar forma del giudizio, per essere il fondamento del Nardella, e per co-

noſce-

noscere la sua giustizia nel delitto di Baratteria accagionato al Sindicando, e per conoscere altresì, se per Sordes si era proceduto alla scarcerazione; bensì issofatto da detti Sindicatori a 1. di Marzo si esaminò su 'l cennato Memoriale Prospero de' Veneri, il quale *fol.* 108. depose, avere inteso per bocca di esso Giacopo, che avesse pagato, cioè, *di sotto mando al Magnifico D. Nicolò Paulella Governatore duc.*40. e si vede firmata la deposizione del detto Prospero col segno di Croce. Indi *fol. cit. a t. &* 109. si esaminò pure Caterina Mennato, e depose similmente avere inteso per bocca sua, cioè di esso Nardella, che avesse pagato, come a dire, *di sotto mano al Sig. Paulella di sopra a duc.*30., *con che credo, che così fosse.* Inoltre *fol.*109. *at.* si esaminò Filippo Cepollone, asseritosi Cerusico, e Mastrodatti di quel tempo, e depose *lit. A., che per esserli abilitato a plegiaria il Giacomo, conforme poi inteli dire da detto Giacomo, che avesse pagato ducati 15. all'olim Signor Governatore per uscire da dette carceri.*

Poscia furono ripetiti tali testimonj, e rattificarono le loro prime deposizioni, anzi ivi si disse, *medio juramento delato in faciem Syndicandi*, quando ciò non fu, e quegli stava carcerato, come altrove si è detto. Di vantaggio non manca altra nota di falsità nella esamina fatta su di questa querela, giacchè si vede soscritta la deposizione di Prospero de' Veneri *Signo Crucis*, e pure egli sa perfettissimamente scrivere, come apparisce *fol.*12. *e* 13. in due firme da lui fatte, *uti Testis*, nel Processo Criminale contro allo stesso Nardelli, ed ivi anche, *uti Fidejussor, fol.*29. *at.* e nel Processo di Caterina de' Veneri, *fol.*1. *&* 54. E quindi abbiamo motivo di appalesare un'altra evidente falsità: Perciocchè attesta in questa deposizione il Prospero, Ivi, *lit. A. Non sò, perchè fosse stato carcerato detto Giacomo &c.* E pure egli, come si è cennato, è uno de' testimonj esaminati *in specie* nel detto Processo Criminale sopra l'abbominevol delitto commesso dal Giacopo, siccome ora si dirà. La Testimonia Mennato poi patisce moltissime eccezioni, le quali la rendono inabile a far testimonianza; perciocchè oltre all'esser femmina, è anco povera, e vile assai, come si ha *fol.*252. *at.* 255. *at. &* 258. *sul* 3. *Art.* Il testimonio Cepollone similmente patisce infinite eccezioni, che l'escludono affatto dal potere attestare, siccome ad evidenza si è stabilito nelle altre querele.

Questa adunque è la gran pruova, che si è fatta dal Nardella per convincere di Baratteria, di negata giustizia, di estorsione, e di tutt'altro, che potè egli opporre al Sindicando: E questa è la gran pruova pure, che ha potuto far sì presso 'l Consultore, e presso i Sindicatori, che reo ne venisse già dichiarato il Sindicando, anzi farlo con-

Digitized by Google

con dannare alla pretesa restituzione di duc. 15. E ciocchè a noi più confusione cagiona è, che si è dovuta far tal condanna, così ingiusta, così iniqua, così nulla, senza dare almanco una occhiata al Processo della grave inquisizione del Nardella, per vedere come fu, ed è quegli Reo, come fu carcerato, e come poscia fu scarcerato. Pertanto farem noi un'Epilogo di tal Processo, per poter poi con più evidenza mostrare la cennata nullità della sentenza.

A' 13. di Gennajo addunque del passato anno 1720. dal Magnifico Coadiutore della Corte di Morcone si fè istanza *fol.* 2., che si prendesse informazione contro del nomato Jacopo, e contro di Cristina Ruzzo, sua moglie, per avere amendue ammazzata barbaramente Diana di Mucci, loro Matrigna. Laonde, precedente la licenza Ecclesiastica *extrahendi è sepultura cadaver pro recognitione fol.* 1., ordinatosi dal Sindicando il solito *capiatur informatio*, esaminatisi più testimonj su'l corpo, o sia *in genere* del delitto, e rinvenutevi moltissime lividezze, e battiture, giudicate da gli sperti, che le avessono potuta cagionar la morte, ed indi esaminatisi altri testimonj *in specie* su tal delitto, da'quali in buona forma restarono convinti per Rei già i sudetti accusati, ed aggiuntavisi la pruova della forte cagione d'inimicizia, che ad un tanto eccesso spigner gli avea potuti, come dal foglio 3. al 17. poscia si ordinò *citentur*, & *capiantur* detti Rei, e così il marito fu criminalmente incarcerato, e la moglie fu menata in casa degli Eletti, con ordine di diligentissima custodia. Al 1. di Febbrajo *fol.* 18. e 21. furono poi esaminati i Rei colla particola *Monitus*, e con tali esamine per le molte contradizioni & per altre cose unite, si crebbero vie più contro di loro le pruove del delitto, e si ordinò *Reducatur ad carceres* il Nardelli, ed in casa de gli Eletti all'incontro la Moglie. Ma *fol.* a gli 8. del d. Febbrajo per parte del Nardella si presentò fede del Medico, come da più giorni ritrovavasi 'nfermo con grave febre, e con pericolo di vita; e quindi, per maggior diligenza, ordinatosi dal Sindicando *fol.* 27. & 28. *quod accedat Actuarius pro dicti infirmi recognitione*, e fattasi da quello la relazione del grave stato dell'infermità del Nardella, fu egli, secondochè era dovere, abilitato *cum mandato domi, capta priùs fidejussione rifico Actuarij de redeundo ad carceres infra* 15. *dies donec se convaluerit.* Passato qualche tempo, ad istanza dell'istesso Magnifico Coadiutore *fol.* 30. fu citato esso Nardella, *ad dicendum causam quare incusari non debet fidejussio*, e perciò fattosi egli a comparire, ed esaminatosi per la pretesa trasgressione del mandato, di nuovo fu carcerato, & *servatis servandis* ricevutesi le deposizioni di

ni di amendue detti Rei, fu loro *fol.* 38. concèduto il termine delle difese: Bensì da pochi giorni in là, prodottasi per lo medesimo Nardella *fol.*40. altra fede d'infermità pur grave, e col forte dubbio di morbo epidemiale, che allora affligeva i Cittadini di Morcone, fu anco preciso dovere lasciarsi colla simile sicurtade.

Sicchè questa è l'informazione dell'atroce delitto commesso da'sudetti Rei, così adivenne con sommo dovere la loro carcerazione, nella cennata guisa per tal motivo di somma pietà, e giustizia fu il Nardella allora scarcerato col mandato, e con essersi pure ricevuta la detta sicurtà, e sua moglie restò nella stessa custodia; E terminato poi il Governo del Sindicando, si continovò a procedere dall'attuale Sig. Governadore, e si procede tuttavia con tutto zelo in tal delitto, come apparisce dal foglio 45. *a* t, Addunque dov'è l'ingiustizia della carcerazione, dov'è la Baratteria, dov'è l'estorsione, od altro malamente, e calunniosamente imputato dal Nardella al Sindicando? Certamente confessiamo la nostra fiebolezza, tanto non vi conosciamo.

Ma oltracciò, per farci più dappresso a dimostrare non meno le ingiuste, e calunniose istanze del Nardella, che l'iniquità, e nullità della riferita Sentenza, e volendo, per esser brievi, pur trapassare di considerare qual sia la Baratteria, quale l'estorsione, e quale esser debba la pruova di tai delitti contro all'Vfiziale, come cose già ben conte a'Signori Giudici, sebbene dal Querelante confusamente sienssi questi termini proposti; Quindi ci fermiamo solo a divisare, che la pruova fatta dal Nardella della sposta Baratteria altro fondamento non ha, se non se in tre Testimonj, che attestano di bocca di esso Iacopo Querelante il pagamento fatto al Sindicando per la sua scarcerazione.

E pure, Dio buono, come si sia potuto su questa pruova così irregolare condannare il povero Sindicando, e dichiararlo reo di sì enorme delitto, divero non possiamo in maniera alcuna persuaderloci; Anzi non possiamo non istupirci piuttosto della barbara ingiustizia del Consultore, e de'Sindicadori in formar una tanto iniqua, e nulla Sentenza, che della calunniosa pretensione del Querelante. Perocchè oltre all'essere i mentovati Testimonj indegni affatto di credenza per gli sposti difetti; e per esser similmente infra loro indubitatamente contrarj, perche'l Querelante afferma, che'l pagamento fu di duc.40. come si afferma pure dal Testimonio Prospero de'Veneri; dalla testificante Caterina Mennato poi si depone, che *fu di sopra o ducati* 30., e finalmente dal Testimonio Filippo Co-

Digitized by Google

pollone si dice, che fu di duc. 15. Poscia noi diciamo esser cosa anco notissima a coloro, che appena sanno i primi aforismi di nostra ragion Civile, cioè, che *Testes deponentes de eo, quod ab aliis se audivisse contendunt, nihil probant*: Così chiaramente espressato lo abbiamo nella *l. Qui Testamento* 20. *§. ult. ff. qui testam. facer. poss. Glos. in l. Testium, in ver. præsto in princip. versic. De auditu autem alieno, C. de Testibus, & in l. 2. §. idem Labeo v. Audiverint, versic. Alias regulariter contra, ff. de aqua pluv. arcend.* E Farinaccio *de Test. quæst.* 69. *cap.* 1. *n.* 2. stabilisce per regola, *quod Testes de auditu alieno non probent*, compruovandola con molti Testi anche di Ragion Canonica, e con infiniti Dottori, portandone molte ragioni ancora, e per regola parimente si dà dal Sig. Cardinal Tusco, *Verba Testes concl.* 180. con una infinità pur di DD; e novellamente dal Sig. Cardinal di Luca *de donat. disc.* 35. *n.* 8. *& de judic. disc.* 32. *n.* 66. e dal Signor Maradei *in Tract. Anal. crim. cap.* 31. *n.* 1. *& 2.*, anzi nemmeno dirsi *Verè*, *& propriè Testem illum de auditu alieno, & esse contra formam, & regulam juris*, lo fonda l'istesso Farinaccio *n.* 7. *&* 8. *& n.* 9. lo distende maggiormente ne' giudizj criminali, ne' quali nè anco fa menoma presunzione. Si rapporta bensì dal medesimo Farinaccio nel *§.* 4. *n.* 146. la distinzione suole cadere in tal materia tra li Testimonj *de auditu alieno, & de auditu proprio*, e quando facciano qualche pruova, e quando attestassero di qualche confessione estragiudiziale, e quando quella pruovi *contra confitentem*, come altresì porta il citato di Luca *num.* 66.

Ma nel caso nostro abbiamo massime indubbitatissime, ed evidenti, per le quali più ne' proprj nostri termini non si debbe a tutti i sudetti trè Testimonj ombra di credenza; il perchè depongono *ex ore, & de auditu Principalis, seu Partis*, assolutamente, e così se fossero infiniti Testimonj, per modo di dire, nemmeno *facerent aliquam præsumptionem*; *nam quando deponunt de auditu à parte interessata, & litigante, eis non creditur, & nihil penitùs probant, Alexand. consil.* 112. *n.* 11. *lib.* 6. *& consil.* 71. *num.* 3. *lib.* 7. *Riminald. consil.* 60. *n.* 2. *lib.* 1., *& consil.* 571. *n.* 22. *lib.* 5. *ubi de auditu a querelante, & fusè Farinac. cit. n.* 86. *Tusch. cit. n.* 3. *&* 4., *ubi quod in criminalibus, neque faciunt indicium*. E così pure ci si afferma dal nomato Signor di Luca *n.* 66. E si ha di ciò dagli stessi Farinaccio, *n.* 85. e Tusco *n.* 33. la degnissima ragione, *non enim plus copiæ credendum est, quam originali, & sic Testibus de auditu non creditur, quorum repelluntur Auctores, cap. licet extra de Testib. Graver. cons.*

sil.

Digitized by Google

fil. 41. *n.* 2. & *cansil.* 6. *n.* 67. *Cephal. consil.* 250. *n.* 27. & *Bald. Anchar. Roland., Bertazzol., Honded., Surd., Barsat.*, & *innumeri pene cit. Farinac.*, e siccome pure con molte leggi, ed infiniti Dottori si fonda dottamente da Ettorre Emilio *de Testib. fol.* 128. *n.* 12. & *fol.* 147. *n.* 24. e dalla Ruota Romana *in Mantiss. ad Theatr. de Luca tom.* 3. *lib.* 9. *decis.* 3. *n.* 30. trapassandone altri, per non renderci stucchevoli in cosa così trita, e certa.

Non ommettendo pure, che dal Giacopo stesso si affermò nella cennata sua supplica *f.* 107. lit. B., che tal somma di duc. 40. fu pagata al Sindicando per mano di Notajo Niccolò Morelli, e'n presenza di altri Testimonj degni di fede. E contuttociò non solo non si esaminò il dett. Morelli, il quale omninamente doveasi esaminare (perchè a 1. Marzo *fol.* 108., quando si esaminarono i Testimonj del Nardella non era stato dato *jussu Consultoris* per Procuratore al Sindicando, come fu poi a' 7. Marzo *fol.* 126.) ma nemmeno i detti Testimonj asseriti presenti. Laonde falsissima, e calunniosissima rendesi la di lui assertiva, e similmente la pruova fatta, siccome si è nelle altre nullità per lo medesimo motivo fondato, ed a questo proposito inoltre ci rimembra aver letto presso *Guazzin. defens. f.* 22. *num.* 6. *p.* 316., *quod si Testes nominati in querela non fuerint examinati, reus absolvi debet, ut Afflict., & Foller. apud eum.* Anzi non lasciamo qui di aggiugnere un'altro forte motivo d'inverisimilitudine, cioè che'l Nardella è un miserabile, un pezzente: e come poi dovrà crederssi, che pagò ducati 40. per essere scarcerato?

Addunque conchiudiamo, che la Sentenza del Sindicato, che condannò per tal querela del Nardella il Sindicando a pagargli duc. 15., e che diè per pruovata la Baratteria, sia affatto ingiusta, iniqua, e nulla, come quella, che fu profferita *penitus sine probationibus*, secondochè in se è chiaro, ed altrove si è largamente fondato.

LA XVII. Nullità si è, perchè nella stessa Sentenza fu condannato il Sindicando *ad reficiendum interesse passum liquidandum Rev. Canonico dicti Collegii pro causa in actis deducta.*

Quindi per fatto sopra di ciò dee saperssi, che a' 19. di Febbrajo *fol.* 176. si produsse querela Criminale dal Rev. Calonaco Procuratore del Venerabile Collegio di San Salvadore contro al Sindicando, come per la lite avutasi tra detto Collegio, e Pietro Marino, furono per un credito del Collegio sequestrate al Marino 35. pecore, le quali si consegnarono ad Antonio Trontosma poi addomandatasi la vendita di quelle per parte di detto Collegio, si trovarono vendute ad istanza della Corte, ed inoltre per essersi scarcerato dal

Digitized by Google

Sindicando il ſudetto debitore Marino, con aver promeſſo al Proc. curatore mentovato, che era ſuo peſo far pagare il Collegio; Pertanto, non eſſendo ciò ſeguito, ſi ſpoſe dal detto Proccuratore la querela già detta per tale ingiuſtizia ricevuta.

E queſta querela fu già conteſtata al Sindicando; ma perchè il detto Proccuratore non avea prodotta Proccura ſpeziale a far la tale querela, ſecondochè eſser neceſsario appunto ne'termini di Sindicato ci fonda Petra *ſu'l Rito 295.n.108. per la l.1. in fin.C.Ut omnes Iudic.tam Civil.quam Militar.*, citando anco Aretino, Mozio, e Giulio Chiaro *in Prax.n.48.*, e che nõ baſta la Proccura generale, ovvero, che'l Proccuratore prometta la rattifica *poſt 20.dies ad porrigendũ*, perchè in tal caſo non ſi avrebbe ragione alcuna di sì fatta querela, come per lo teſto *in l.bonorum, ff.rem ratã hab.*, con molti DD. fonda l'iſteſſo Petra, il quale inoltre cosi ne rapporta la deciſione fatta a ſua relazione eſſendo Giudice nella G.C. dalla V., ſiccome per le conſonanze da Petra tanto pure ci fonda Ricci *de Synd. part.3. cap.6.n.10*; Quindi dal Conſultore fu la detta querela del Collegio, come manchevole della Procura ſpeziale, rigittata nell'atto della conteſtazione, e ſi fè in piè di eſſa il *Reiiciatur*; ſecondochè appariſce tutto ciò ad evidenza dall'atto della conteſtazione fatto nell' eſame del Sindicando a' 24. di Febbrajo *fol.34.lit.C.* ivi: *Interrogato ſopra l'altra querela preſentata per lo Canonico Procuratore del Collegio di S.Salvatore querelante*, ET OPPOSITA PER IPSUM SYNDICANDUM EXCEPTIONE INEPTITUDINIS QUÆRELÆ EXPOSITÆ, DUM CARET PROCURATIONE SPECIALI TOTIUS COLLEGII AD DICTAM QUÆRELAM FACIENDAM FUERUNT PER MAGNIF. SYNDICATORES, UT IN CALCE IPSIUS DICTUM DE VOTO DOMINI CONSULTORIS, QUOD REIICIATUR.

Dio Immortale! E può darſi coſa più chiara, ed indubbitata di queſta? E pure ſi ſenta la ſcelleratezza, ſi ſenta la falſità commeſſa da' Sindicatori. Poichè ebbero rigittata tal querela, e quando già era paſſato il termine *ad porrigendum*, per far grata coſa al detto Calonaco, fu da loro tolta dal Proceſſo (giacchè così dobbiamo ragionevolmente credere per queſto indubbitabil diſcorſo) tal querela col *Reiiciatur*, e non raccordandoſi, che la di loro falſità potea ad evidenza, come è adivenuto, ſcoprirſi da ciocche ſi era confeſſato nel detto primo eſame del Sindicando, ricevettero di nuovo un'altra querela del Collegio *d.fol.176.*, ed a' 4. di Marzo *fol. 118*, vi fecero

il

il *capiatur informatio*, trattandola come istanza civile, ed indi condannarono il Sindicando, come si è detto.

Questa sicchè è una falsità quanto evidente; altrettanto degna di uno esemplar gastigo. E per farla viepiù toccar con mani, si giugne da noi, che se tal querela fu contestata al Sindicando, ivi prima della contestazione si dovea fare il solito *contestetur*, per esserſi proposta criminalmente; dunque, se ora non vi si legge il *contestetur*, ed allo'ncontro già gli fu contestata, è segno evidente, che l'istanza, che vedesi ora nel Processo, fu presentata dopo, con esserſi falsificato il giorno, e con esserſi tolta dal Processo la prima; perchè altrimenti, se non vi fosse stato il *contestetur*, quella si sarebbe letta, come tutte le altre querele Civili al Sindicando, e non gli si sarebbe contestata. Si compruova maggiormente tal falsità; perciocchè su questa querela *fol.* 182, *et* 183. furono esaminati due Testimonj, cioè Libero Tronto, ed Angiolo Piedimonte, e veggonsi le loro deposizioni *sine die*, *mense*, *& anno*; in qual caso, oltre al non fare essi pruova alcuna, poi sono sospettissimi di falsità, soprattutto nel giudizio di Sindicato, in cui si cammina *de momento ad momentum*; e di più detto di Tronto non fu citato, ma in sua vece fu citato Francesco Tronto, come pure si è notato nella 2. Nullità.

Inoltre nemmeno dopo prodottasi con tale falsità detta nuova querela si presentò dal Calonaco Proccura speziale, come si è fondato; anzi nè pur Proccura generale, ma solamente *fol.* 177. leggiamo così: *Intercætera decreta lata in S. Visitatione* 1719. *sub tit. &c. adest* al §. 9. *&c. Per lo Procuratore reintimando al Sig. Canonico Mazzucca destinato, per questo anno Procuratore.* Di tale atto si fece l'estratta da un Notajo Apostolico, e leggesi tal'estratta anco *sine die*, *& anno*, come altresì non v'ha presentata nel Processo del Sindicato, nè giorno, nè mese. Ora quì si consideri adduncue (e si rattenga di fremer di rabbia contra sì scellerati Sindicatori, e contro a sì indegno Consultore chi però può) si è da noi sopra con testi, e con Dott., e con solenni esempli di cose giudicate fondato, che sia stata sempre rigittata la querela proposta nel Sindicato dal Proccuratore generale, e da chi promessa se ne fosse pur la rattifica, e che sempre si sia richiesta la Proccura speziale: e contuttociò nel caso nostro vedesi ammessa una cartola, anzi Copia di Copia di un Decreto di Visita, dove si nomina un Proccuratore, senza presentata, senza giorno, senza mese, senza anno, e si è quella stimata per piucchè speziale, e solenne proccura: quando oltracciò nel solo caso di dover comparire in giudizio un Calonaco, e far' egli le parti di tutto 'l Collegio, certamente gli

Digitized by Google

te gli sarebbe stato necessario un assai più compiuta Proccura, come già è noto.

Si soggiugne di vantaggio da noi, che nè anco si depone da'detti due Testimonj ciocche si era dedotto vanamente dal preteso Procuratore sudetto, ma vedesi una pruova (se pur merita il nome di pruova) imperfettissima, e stravagante al pari della querela, come da se ad evidenza si conosce, e da noi per brevità si tralascia di più appalesarsi.

Addunque se chiaramente si è dimostrato, che questa querela fu rigettata per la mancanza della detta Proccura, e come ingiusta, ed inetta; Se si è renduta manifesta la falsità commessa da' Sindicatori, e dal Consultore non meno per giusti, ed indubbitabili discorsi, che per confessione di essi stessi; se si è fondato soprabbondantemente, che la nuova falsa querela prodotta, non dovea ammettersi, nè potea nuocere al Sindicando, e per la mancanza pur della Proccura, e per esser passato il termine *ad porrigendum*, per essere in se ingiusta, ed impertinente, e per esservisi finalmente esaminati Testimonj nulli, indegni di fede, e che poi non depongono cosa alcuna per convincere, ed obbligare il Sindicando al preteso interesse: Pertanto giustamente conchiudiamo, che la sentenza del Sindicato, colla quale fu il nostro Cliente condannato *ad reficiendum interesse passum liquidandum* all'asserito Procuratore, sia fuor d'ogni ombra di dubbiezza ingiusta, nulla, iniqua, e scellerata: E di certo qui sarebbe di mestiere avvalerci di altri termini per ispiegare adeguatamente quanto in proferirla si sieno portati i Sindicatori, e'l Consoltore con malizia, e con malvagità; Ma 'l tutto si rimette al gran giudizio de'Signori Giudici, ne gli animi de'quali già portiamo ferma opinione, che siesi destato per questa sola nullità (ponendo da parte l'altre) così piena di vituperj, e di falsità, un sommo compatimento inverso 'l povero Sindicando, un'ardente desiderio di annullare, anzi di distruggere affatto sì rea sentenza con abbrucciarsi anco lo 'ntero Processo tanto indegnamente fabbricato, ed una somma giustizia per darsi un'aspro gastigo a'Rei, e'l dovuto compenso all'oppresso nostro Cliente.

LA XVIII. Nullità si è, perchè nella mentovata Sentenza, con cui fu condannato il Sindicando colle gravissime, e crudelissime pene, cioè, *Praefatum magnif. Syndicandum pro dictis criminibus, prout ex actis esse condemnandum, prout nostro diffinitivo Decreto condemnamus, quod exulet per decennium ab hac Terra, & districtu Territorii Marconi, & amplius non exerceat officium Iudicis, & Guber-*

bernatoris; non si vede giusto fondamento di privato delitto, su di cui condegnamente appoggiate si potessero tali pene considerare.

Ma che diciam noi non vedersi giusto fondamento di pruovato delitto; se per molto, che ci fossimo affaticati, e per molto, che avessimo stentato nel considerare minutamante tutte le querele fatte al Sindicando, nel pensare e ripensare tutte le ragioni de' Querelanti, nel bilanciare esattamente le pruove da loro fatte, e finalmente nel leggere, e rileggere, e tornare a leggere tutto'l Processo del Sindicato; contuttociò non ci è riuscito rinvenire colpevole il povero Sindicando in una leggier mancheza, od in una semplice colpa di ommessione. Egli è vero, che parrà questa nostra propositione una esaggerazione da passionato ad alcuno, a cui forse le millanterie, ed i fracassi de' Querelanti saran palesi: tuttavolta è questa la ingenua verità, della quale crediamo essersi soprabbondantemente persuasi i Signori Giudici, a' quali finora si è quasi tutta la causa fedelmente espressata, ed a' quali si sono appieno già manifestati gl'indegni, e falsi modi de' Sindicadori per dar corpo all'ombra degl'ideati delitti accagionati al Sindicando, le calunniosissime domande de' Querelanti, e le molte evidenti nullità commesse per opprimer l'innocenza di esso Sindicando. E noi in vece di mostrar prima le nullità della sentenza a rispetto di dette pene, stimammo più opportuno premettere, e rigittare tutte le condanne pecuniarie con rigettarne anco le querele tutte, acciocchà poscia ci fosse più agevole riuscito il far conoscere ad evidenza la nullità di tal Sentenza a rispetto di due altre rimase querele, nõ inferiori alle già dette nel vizio di calunnia, cioè di Francesco Antonino, e dell'altra proposta per la Vniversità, sopra delle quali si sarà fatto il vanissimo appoggio per sostenere le dette barbare pene.

Ed ora, che dee trattarsi questa Causa, vorremo, che ci fosse presente, e che fosse avanti a si dotti, ed autorevoli Signori Togati il Cõsultore, che ha formata tal rea Sentenza, e che ha imposte pene così crudeli, per domandargli per quanto in grado li è il suo onore, per quanto premeli la sua coscienza, come e dove quella ha fondata, e che pur voglia dire dare il bando ad un Dottore innocente, e privarlo con tanto vitupero del pregevol' esercizio di suo mestiere, e dell'onorato modo di sostentar se, e i suoi. Ma se ciò non ci fie possibile; perciò ne dimostreremo noi ad evidenza l'ingiustizia, la nullità, la scelleratezza.

Addunque per la querela del detto Francesco Antonino nulla è tal Sen-

Sentenza, indegne affatto sono le pene di terminatevi. Imperciocchè debbe per fatto saperſi, che a' 23. di Febbrajo *fol.* 91. per parte di esso Antonino si produsse querela criminale, come stando carcerato in casa dell' Eletto Teresa de' Veneri sua moglie, che poi quella esaminossi dal Sindicando segretamente con farla condurre in altra casa; e che per essere stato questo un'atto insolito, sconvenevole, e di sua vergogna, con altri calunniosi sospetti da lui espressati; pertanto ne spose la cennata querela contra'l Sindicando. Sopra di tal querela dal foglio 93. ad 97. si esaminarono Marco Verardo, Laura di Cillo sua moglie, Domenico Parciasepe, Orsola Zerli, Filippo Cepollone, ed anche la detta Teresa moglie del Querelante. Li quali Testimonj primieramente non fanno pruova alcuna, e sono indegni affatto di credenza; perchè Marco Verardo è querelante, *fol.* 206. *a s. lit. A.* e Laura di Cillo, come moglie di esso Querelante nemmeno pruova. Domenico Parciasepe è Padre di Antonio Parciasepe reo di molti delitti a tempo del Sindicando, da cui fu anco carcerato, *ut fol.* 9. & 11. *Proc. Insult. n.* 2., dal quale Processo apparisce similmente, che'l testimonio Domenico sa bene scrivere, e poi nella deposizione del Processo del Sindicato si vede falsamente sofcritto *signo Crucis*. Orsola Zerli fu inquisita a tempo del Sindicando per causa criminale di schiaffo, e d'altri maltrattamenti fatti ad Orsola di Brino, *ut ex Proces. Inquisit. fol.* 1. & *seq.* Filippo Cepollone è Padre pur d'inquisito, e patisce infinite eccezioni fondate nelle altre nullità. La Teresa de' Veneri, oltre all'esser moglie del Querelante, anzi principale pretesa offesa, fu a tempo del Sindicando inquisita, e carcerata di più abbominosi adulterj, e di più enormi sortilegj, e sagrilegj, anzi non solo ne fu convinta, ma confessò ella tutt'i sudetti, ed altri atroci delitti, siccome da un gran Processo di sua inquisizione, e spezialmente *fol.* 2. & 34. apparisce. Laonde a tutt'i Testimonj di tal fatta non può, nè debbe darsi menoma credenza, come in più luoghi di queste nullità si è dimostrato, tanto maggiormente, che la stessa Teresa in deponendo contro al Sindicando, non attesta un semplice atto sconvenevole esserlesi fatto dallo stesso Sindicando, come calunniosamente osò affermare il suo Marito.

Ma per più gagliardemente rigettare tal Querela, e per farla conoscer tutta calunniosa, diciamo di vantaggio, che da tutt'i sudetti Testimonj non si depone cos'alcuna di quelle laide colpe, delle quali si è dall'Antonino con sommo suo vitupero accagionato il Sindicando; bensì non altro da loro concordemente si depone, che'l Sindican-

dicando andò in casa di detto Verardo, allora Eletto, e per esaminare la Teresa, fè quella trapportare in una certa vicina casa disabitata, che è del detto Parciasepe, e si dipone pure da'medesimi Testimonj, che assieme colla Teresa, e col Sindicando andarono similmente lo Scrivano della Corte, e'l Mastrodatti; e così dalla presenza di essi resta esclusa ogni possibile calunniosa imputazione; la quale poi se da'Testimonj non si depone, non debbe presumersi per pensiere.

Di più si dice da noi, che l'essersi traportata in detta casa non abitata la Teresa advenne per due motivi di somma necessità. Il primo, perchè la d.casa dell'Eletto Verardo era un Terragno, o vogliam dirlo Basso di una sola stanza priva di ogni comodità, e per sedere e per iscrivere, oscurissima, piena di fummo, e di tutt'altro, che potea muovere a schifo ragionevolmente un Galantuomo, chè poi ivi dovea regger Curia; Laonde per sì giusti, e violenti riflessi non fu possibile là esaminarsi la Teresa. Il secondo, perchè in tal casupola del Verardo erano presēti molti suoi figliuoli, e la di lui Moglie. Ora era possibile in loro presenza riceversi la esamina di una Donna colpevole di sì scellerati delitti, de'quali venivano notate molte persone di stima, ed esemplari in Morcone, de' quali in sentirsene 'l solo nome, si spaventa, non che si scandalizza ognuno? Quando abbiamo pur noi più ragioni, e lo stile di tutt' i Tribunali, che ci fan cauti a questo proposito, *ut Testes, & Rei, nemine audiente, & secretè examinari debeant exemplo Danielis; qui sic secretè examinavit illos senes, qui falsum deposuerunt contra Susannam*; Tali sono le propie parole di *Farinaccio de testib. quæst.* 80. *oppositi.* 38. *num* 93., da cui si rapportano più testi in compruova di ciò, ed infiniti Dottori per istabilirci la general consuetudine di così praticarsi; e *Guazzino Defens. Reor.* 20. *cap.* 14. *num.* 3. in parlando del luogo dell' esame del Reo, per le consonanze ci avvisa, *cum ibi actu, & ferè habitu testes intervenire non possint, nisi persona Judicis, Notarij, & Rei Marsil. Menoch., Barsat.*, ed infiniti altri anco de'nostri, che si trapassano.

Nè poi poteva tal Donna esaminarsi in casa della Corte, o del Governadore, perchè da suo Marito, da cui erasi accusata di adulterio, era stata ella malmenata, ed aspramente battuta, con farlesi molte percosse, anzi tenea infrante le braccia, e rotta una Costola, e finalmente, basti dire, che fu ridotta a tale stato d'infermità, che si attestò da'Periti, essere colei presso a morire, e le si assegnò *jussu Judicis*, un Medico, ed uno Speziale per curarsi, come apparisce, *fol.* 2. &

10. del detto Processo di sua inquisizione: Laonde non era possibile quella portarsi nella detta Casa della Corte, che è assai lontana, per esaminarsi, ed a gran pena fu condotta nella mentovata Casa del Parcisasepe, che sta allo incontro, e poco lungi alla quella del Verardo. Anzi quindi, per turarsi affatto la bocca al calunnioso querelante, si consideri come potrà credersi, e pensarsi, che con tal Donna si compatta, si flagellata, si fracassata, e ch'era un vero fracidume fiesi potuto nel tempo dell' esame, in un disadatto luogo, in presenza dello Scrivano, e del Mastrodatti commettere un'atto men che oneste?

Si giugne, che non vedesi in tal querela esaminato lo Scrivano, od altri, che avrebbe potuto come presente attestare sì falsa imputazione. Si giugne, che dall'Antonino *fol.* 92. si fè la Procura per comparire nel Sindicato in persona di Giacopo Antonino, la quale oltre al non essere speziale, a fare la Querela, siccome si è fondato esser necessaria nel Sindicato; poi vedesi *fol.* 91. presentata la querela per Giuliano Antonino, ed egli dicesi esser Proccuratore: e questa certamente è una manchezza grande, ed una falsità, che annulla affatto l'atto, il giudizio, e la sentenza, come profferita *cum falso Proccuratore*, secondochè fonda ampiamente il dottissimo *Vanzio de null. rub. de nullit. ex defect. iudic., seu mandat. comparent. nu.* 61. dove coll' autorità di molti moderni chiama insanabile questa nullità del Processo fabbricato *cum falso Procuratore*; Ed indi seguendo a spiegare per quanti modi possa giudicarsi falso, ed inabile il Proccuratore, fonda *num.* 66. esser tenuto tal Proccuratore *ad refectionem expensarum* al travagliato Reo, *& num.* 68. *posse etiam tamquam falsarium puniri*; e nel *num.* 121. il medesimo *Vanzio vers. quantumcumque* con infinite leggi ci stabilisce questa massima; siccome pure dopo tanti altri ci si fonda da *Muscatello in Prax. Glos. exceptiones a num.* 22. 26., *ubi, sed hac exceptio poterit quandocunque opponi, & retrofaciet iudicium nullum, ut per Bald. in Leg. licet Cod. de Procur., & quod possit oppani usque ad mille annos, ibidem, num.* 24., *& per plur. nu. seq.*, e siccome altresì potersi opporre *quocumque tibuerit*, pos la detta *l. licet*; lo si attesta il Signor Reggente di Rosa *in Prax. decr. civ. pag.* 454. *num.* 19., il quale inoltre *pag.* 458. *num.* 8. porta la pratica di decretarsi, *ut absolvatur ab observatione iudicii*, quando si è compilato col Proccuratore non legittimo.

Pertanto, se si è appieno manifestato, che sia tal querela dell'Antonino temeraria, e calunniosa, che i Testimonj su di quella esaminati sieno tutti Querelanti, Rei, e carcerati a tempo del Sindicando, e

Pa-

Parenti stretti degli stessi Querelanti, e che inoltre da'medesimi Testimonj non siesi su di quella affermata cos'alcuna di sconvenevole contro al Sindicando, bensì di essersi esaminata la Teresa in un luogo separato, e segreto, come doveasi; ed inoltre per esser tutti gli atti in tal querela stati fatti con un falso Proccuratore, siccome si è fondato: Quindi conchiudiamo con somma ragione, e per necessario conseguente, che si conosce già ad evidenza, ingiusta, iniqua, nulla, e scellerata la sentenza del Sindicato, ed altresì veggonsi indegne, e barbare le pene dell'*Exules*, & *non exercat* in quella stabilite.

Il che poscia ben conosciutosi dal d. querelante Antonino, e ricreduto-si del propio vituperabil capriccio di criminare calunniosamente il Sindicando, ha egli tanto confessato col non aver più avuto l'ardimento di comparire in Vicaria a proseguir tal querela, nè più ha voluto far Proccura con gli altri Querelanti a persona alcuna, che fare avesse voluto le sue parti nel presente giudizio.

LA XIX. Nullità si è, perchè, se le dette pene di *Exules*, e *non exercat* vogliansi per ultimo, in mancanza delle altre rigittate querele, far vedere appoggiate sulla querela, ed a'capi di più delitti accagionati al Sindicando, e proposti per parte della Vniversità di Morcone; parimente quelle si conoscono manifestamente indegne, e crudeli al pari, che ingiusti, iniqui, e calunniosi son tutt'i detti capi prodotti dal comun di Morcone.

Laonde è da saperssi per fatto, ch'essendosi colluso 'l Mastro-Giurato, e gli Eletti della Terra di Morcone col Dott. Fisico Michele Solla querelante (come nella di lui querela si è cennato) indi in nome dell'Vniversità di detta Terra da'medesimi *fol.* 64. *et* 67. a' 23. di Febbrajo si diedero contro al Sindicando più capi d'ideate, e calunniose querele, le quali nella maggior parte riduconsi alla istessa querela del detto Solla.

Nel primo capo adduncque fu criminato il Sindicando *de usurpata jurisdictione*, perchè fè restituire un certo pegno fatto a Giuseppe Solla per danno dato a Bastiano Romano, quando (pretesa (giusta la loro asserzione) diterminarsi tal causa dal Giudice, detto della Bagliva.

A questo però si risponde, che affatto falsa, e calunniosa sia una tale imputazione, mentre la verità è, che per detto pegno, ingiustamente fatto, se n'ebbe dal detto Solla ricorso nella Corte di detta Terra, dal cui Governadore, ch'era il Sindicando, conosciutosi, che senza ragione erasi quello fatto, subito gli si fè restituire, siccome era di dovere: E

cosi non sappiamo conoscere dove sia l'usurpata Giurisdizione, quando per ragione a tutti ben noto, che *à Curia Bajulari competat appellatio ad Gubernatorem loci*. E per fatto poi abbiamo pruovato, che'n detta Terra *ab immemorabili* sempre sieſi praticato, e si pratichi tal'appellazione al Governadore, secondochè si dipone dal Dott. Sig. Bastiano Morelli, uomo inteso di siffatte cose per esser Dott. Cittadino, *fol.* 264. *in fin.* e dagli altri Testimonj tutti pure Cittadini, e degnissimi di fede, esaminati a prò del Sindicando *fol.* 254. *a t.* 260. *in fin.* e 262. *a t.* su'l 18. articolo.

Il secondo de'detti proposti Capi poi consiste per essersi dal Sindicando carcerati issofatto il Notajo Giacopo-Antonio Mobilia, Antonio di Adona, Giacopo Nardelli, ed Antonio Taccarelli.

Ma da noi si risponde essere le asserite carcerazioni puramente calunniose invenzioni. E imprima per la carcerazione di d. Mobilia non fa di mestieri obbligarci ad altra risposta; perciocchè essendosene dall'istesso Mobilia su di tal carcerazione proposta la querela *fol.* 194. fu quella conosciuta insussistente, e calunniosa, e si diſſe *reiiciatur*, come nel *fogl.* 46. *lit. A.* Per la carcerazione dell'Adona non si pruova quella essersi fatta, e cosi non occorre altra risposta. Per l'altra del Nardelli già si è dimostrato ad evidenza nella nullità proposta sulla di lui querela, che fu fatta con somma ragione. Per quella di Taccarello dicesi, che fu egli notorio Reo, per aver mosso un gravissimo tumulto nella pubblica solenne Processione, che facevasi in onore del glorioso Protettore San Bernardino, in presenza anco di esso Sindicando, siccome 'l tutto vedesi appieno pruovato nel Processo criminale di tumulto contro del detto Taccarelli, e d'altri dal foglio 1. fino al 54. Laonde giustamente fu carcerato.

Gli altri Capi poscia raggiransi tutti d'intorno agli stupri, ed agli aborti commessi dal mentovato Dot. Solla, de'quali fu presa dal Sindicando la 'nformazione, e d'intorno pure ad alcune vane imputazioni da'detti del Governo certamente inventate.

E qui si risponde primieramente, che per le cose pretese a rispetto del nomato Solla soprabbondantemente si è risposto nella nullità della di lui querela, dove giustissimi si sono dimostrati i procedimenti del Sindicando; e per l'altre calunniose imputazioni, non costando cos'alcuna, perciò non ci veggiamo in obbligo di risposta.

Ma di vantaggio noi diciamo, a che impacciarsi gli Eletti di Morcone a proporre accuse di cose non appartenenti alla loro Vniversità, quando è già certissimo per lo dritto e comune, e del nostro Regno, *ut unusquisque tantum, qui suam, vel suorum injuriam prosequitur*,

Digitized by Google

tur, accusationem porrigere possit, L. de crimine, C. qui accus. non poss. Rit. M.C. 191., *vel ille, cui ab intestato defuncti deferatur successio Pragm.* 8. *de compos., ubi Rovit., Franc. decis.* 611. *Sanfelic. decis.* 27. *n.* 13., ed altri infiniti. Certamente da ciò non altro manifestanci i medesimi del Governo, se non se la collusione sudetta, avuta col detto Solla, lor Parente, e'l livore, e l'animo di travagliare ingiustamente il Sindicando, e non già il vero zelo, *agendi utilia, & inutilia prætermittendi* per la loro Vniversità.

Di più similmente diciamo, che quasi tutt'i sudetti Capi dell' Vniversità nè meno *juxtà posita* contengono azione, o motivi di mancanza, di delitto, per lo quale *possit Officialis Syndicari*, come diviseremo appresso largamente; Anzi a tale giunse l'ardimento de' detti del Governo, che nel capo 12. accusarono pure il Sindicando per aver al Sagro Fonte egli tenuto un figliuolo di Michele Vignali, con aver domandato punirsi per venir proibito dalle Regie Prammatiche (com' essi dicono) Adunque da ciò si argomenti del rimagnente. Si accusa come se fosse reo di un qualche atroce delitto chi fa un'atto di pietà, una sagra operazione; quando solo sappiamo, chè'l Compare non fa delitto, bensì essèdo Giudice, forse potrà darsi per sospetto dalla persona, che ha lite col figliano, o col suo Padre, e Madre, come portano *Rovit. super Prag.* 1. *de susp. Offic. n.* 34, e'l Calonaco de Luca *ad de Marin. cap.* 190. *n.* 10., e siccome anche ditermina la *Pram.* 15. §. 17. *de suspic. Offic.*, la quale non istabilisce però pena alcuna, nè dichiara delitto il farsi ciò dall'Vfiziale, come largamente spiegasi la detta Pramm. da *Sanfelic. decis.* 83.

Di più anche diciamo, che i Testimonj esaminati per l'Vniversità patiscono molte grandi eccezioni; perchè *fol.* 73. Giovanni Giordano, si esamina, ed è egli attual servente, o sia Giurato dell'Vnivesità stessa, e dal Mastro-Giurato di essa Vniversità vien egli eletto, e pagato, e stà a suo arbitrio di porlo al detto servizio, o rimuoverlo, siccome si è fondato nella nullità del Solla, e si dipone da molti Testimonj *fol.* 253. 256. 258. *a t.* sul nono Art. del Sindicando; Si esaminano pure per l'Vniversità altri Testimonj, li quali, siccome si è pruovato sul terzo Articolo, *fol.* 252. *a t. fol.* 255. *a t. e* 258. sono uomini vili, e miserabili; e poi nemmeno da loro si depone *de causa scientiæ*, come si può vedere dalle stesse depositioni *fol.* 75. & 76. sino al foglio 80. È parimente si esamina Vittoria Calabrese *fol.* 84. la quale depone cose affatto contrarie alle due sue prime depositioni fatte ne' Processi delle inquisizioni del sudetto Solla, cioè in quello per Anna Mobilia *fol.* 15. *a t.* & 16., e nell'altro per Teresa Nozzolillo *fol.* 4. *a t.* & 5., e nell'altro per la medesima Mobilia *fol.* 2. *a t.*

& 2.

Digitized by Google

& 3. Laonde di qual peso sieno tali Testimonj, s'è già da noi divisato nella querela del mentovato Solla.

Di più diciamo ancora, che tutti gli enunziati Testimonj, nemmeno fanno pruova alcuna per la ragione stabilita ad evidenza nelle altre nullità, cioè, perchè dalla Testificante Nozzolillo si chiamano in cõtesti Domenico Marini, Giacopo-Antonio Mobilia, Cammilla Narcisi, il magnif. Dott. Giuseppe Ciccarelli, Giuseppe Polperio, gli Eletti di Morcone, e'l Servente della Corte; da Giuseppe Cioccia si chiamano in contesti pure i d., cioè il Servente della Corte, la Narcisi, e Feliciana di Adona; da Francesco Cesi si chiamano in cõtesti il Giudice della Bagliva, Giuseppe Solla, i detti Eletti, e detta di Adona; da Salvadore Morelli si chiamano in contesti Giovanni Ruzzo, detti Solla, di Mobilia, e li Magnifici Notari Niccolò Jasonna, Gennajo Lombardo, e le sud. d'Adona, e Narcisi; da Anna Mobilia similmente si chiamano in contesti i d. Marino, Mobilia, di Adona, e Narcisi; e da Vittoria Calabrese per fine chiamansi in contesti detti Marini, Mobilia, e Narcisi. Laonde non essendosi tali contesti esaminati, quando sono tutti viventi, ed uomini di stimata fede; perciò non credesi a' Testimonj di questa querela, siccome già per ragione si è fondato altrove.

Ma di vantaggio abbiamo noi un'altra potentissima ragione, per la quale di tutt'i sudetti Testimonj dell'Vniversità non debbe aversi la menoma considerazione; imperciocchè abbiamo il *Cap. super prudentia 14. quæst. 2.*, dove espressamente fu deciso, *quod Testes de Universitate, vel de Collegio, non sunt idonei Testes, nec probant ad favorem Universitatis, vel Collegii in causis criminalibus*, siccome anche ci compruovano tutt'i Canonisti sul detto Testo, ed è comune sentimento de' Dottori, secondochè ci fonda, e de' quali infiniti ne annovera Alessandro Trentacinque *lib. 1. var. resol. 4. de testibus n. 2. vers. ultimo est conclusio*, ed anche il nostro Tommaso Gramatico *consil. crim. 22. n. 7. & 8.*, portando Alberico, Giasone, Alessandro, ed altri molti; e così anche ampiamente lo ci affermano *Corziad. decis. 213. n. 50.*, e Cammillo Borrelli *in sum. decis. tit. 10. de Testib. Universit. n. 21., & 22. Tom. Farinac. de oppos. cont. test. qu. 60. Illat. 17. n. 508. & nec etiam ad defensam.* Anzi'l nostro dottissimo Maradei in riferendo nel suo *trat. Anal. crim. cap. 11. n. 1. & 2.* tale indubbitata conclusione, indi nel *n. 3.* negli individuali termini del caso nostro così parla: *Quæ conclusio maximè præscribit sibi locum in Testibus de Universitate, quæ fuit congregata pro majori parte contra Officialem, quia non reputantur Testes idonei ex Berard. in*

Spe-

Specul.Visit.cap.5.n.36., quem adduximus in nostris observ. ad Regul.nostri Genitoris 349.n.5., accedit Consil.Pratus in Respons.Crim. 29. n.11.cum seq., ubi quod Testibus de Universitate querelante nulla est adhibenda fides tanquam deponentibus in causa propria, e giusta tal sentimento, pure ne' termini di farsi da' Cittadini testimonianze contro all'Ufiziale, coll'istesso Maradei, e con altri lo fonda il *Sig.Carlo di Jorio de Priv.Universf.Priv.27.n.18.*

E finalmente, oltre all' eccezione de' Testimonj sudetti, non debbe poi aversi cõsiderazione alcuna della informatione presa contro del Sindicando sopra le querele della Università, come proposte quelle *non præcedente publico Concilio*, secondochè ci prescrive la chiara dispositione della Prammatica 3.§.5. *de Procur.* Il qual punto, perchè nuovamente è stato disaminato assai bene dal poc'anzi citato Maradei *cap.22.n.11.*, da cui si compruova anche con più solenni decisioni de'nostri supremi Tribunali, quindi più convenevole da noi si riputa fondarlo, con rapportarne le proprie di lui parole, ivi: *Major potest insurgere difficultas in Regno in terminis Pragmaticæ 3. in §.5. de Procur.prohibentis Syndicis, & aliis Officialibus Universitatum porrigere memorialia, sive libellos continentes capita criminum contra Officiales, sive alias personas, non congregata priùs Universitate in publico Concilio more soliso, & præcedente conclusione cum distinctione capitum, nam dicta forma non servata, informationes irritæ redduntur, & informationes nullas fuisse declaratas in formam Regiæ Pragmaticæ non servatam deciswm comperimus in causa informationis captæ contra D.Didacum de Lux, & contra Alphonsum Pardo, contra quem quamvis fuisset per M.C.V.processum ad defensiones intus carceres, per S.C. fuit decisum, licentiari, salvis juribus fisco, & partibus legitima capta informatione, referente D. Judice D. Michaele Chiaves in aula Regii Consil.Carleval sub die 7.Maii 1641., & alias in causa U.J.D. D.Francisci de Colutiis condemnati ad relegandum per M.C. Vic., fuit per S. C. determinatum, quod excarceretur, salvis juribus fisco, & partibus rectiùs agendi sub die 9. Julii 1637. ad relationem Regii Consiliarii Vargas: Ratio est, nam quoties ordo, & modus à statuto datus non fuit servatus, nullus est ipso jure Processus. Cyriac. contr.457. num.2. vers. Siquidem tom.3., quod in terminis firmavit in causa Principis Casalis Majovis Consil. Prat. in Resp.fiscal.29, & Thor. in Cod. ver.judicat. allegat.2. par.1. Nec validatur Processus, si post informationem captam Universitas faciat conclusionem, quia confirmatio actus nulli non relevat, De Ponte, Danza, & alii apud eum.*

Ed

Ed appunto di tal sentimento abbiamo rinvenuto anche essere stato il Sig. Francesco di Costanzo *in supplem. com. super dicta Prag. tom. 2. pag. 252. n. 8.* dove portando le parole di detto §. 5. (cioè, *Comm. dando similmente sotto le medesime pene, che i sopradetti Sindici, Eletti, & altri Officiali del detto Governo d'Vniversità contra i detti Officiali, nè altri, che prima non sia congregata l'Vniversità more solito, & consueto, e se ne faccia conclusione, e deliberazione con distinzione de' Capi, che egli hanno da scrivere contro, e conforme a dette conclusioni debbano scrivere, e non altrimenti*) Poi nel *n.* 10. egli segue: *Pro explicatione hujus §. jubentis, quod non possunt Electi de regimine Universitatis aliquod memoriale subscribere sub Universitatis nomine, nisi congregata Universitate, & de eo, quod proponitur fiat conclusio, & deliberatio, ideo quæritur, si Vniversitas porrexit petitiones absque eo, quod subscriptæ fuerant præcedente consilio ejusdem Universitatis, an actus, qui postea fiant sunt nulli, & infecti, & videtur affirmandum ex verbis hujus §. in fin., e non altrimenti; quæ clausula, Et non aliter, est limitativa voluntatis, itaut habeat naturam præcisam. Prat. respons. 29., ubi fundavit requisita hujus §. esse de forma, ut illis omissis actus nullus sit, quamuis in hoc §. non dicatur. Thor. alleg. 25. p. 1, in Cod.* Fin qui Costanzo. E così parimente lo ci compruova il detto di Jorio *de Priu. Vniu. Priu. 14. n. 18. et 20.* parlando generalmente degli Amministradori, e spiegando anche in questo tenore tal Pram., con Rocco, e Police. E veramente sembra ragione giustissima esser quella della Pram., acciocchè il Sindaco per qualche privata passione non muova lite Civile, o proponga querela Criminale, senza consiglio generale precedente, e poi la povera Università ne patisca i danni, e si compruova dal §. 6. seguente di detta Pram., dove ciò si stabilisce nelle cause Criminali, e Civili: E quindi se così parla la detta Prammatica, e se così si è spiegata generalmente da' detti DD., e se così si è deciso, ora nella nostra specie non potrà più dubbitarsene, e dovrà intendersi *absolutè, & generaliter* in ogni luogo, dove si accusino gli Vfiziali, o si muovano liti, perchè son troppo trite le massime, *quod Lex, quæ generaliter loquitur, generaliter est intelligenda, et non debemus distinguere, ubi lex non distinguit.*

Pertanto, se da tutto lo stabilito finora, chiaro si vede, che per gli sudetti capi dell'Vniversità non sia il Sindicando per ombra reo in cos'alcuna, che non abbia usurpata giurisdizione, che non potea pur per le opposte cose sindicarsi, che non abbia contravvenuto a' Capitoli della medesima Vniversità, che non abbia carcerato *de facto*, ma

sto, ma *juris ordine servato*, che tutt'i sud. Testimonj nõ meritino fede alcuna, nè pruovino per essa Vniversità, e che inoltre la intera informazione presa, *non precedente Concilio ad accusandum*; per la disposizione di d. Pramm. sia nulla affatto; certamente ne diriva per necessaria conseguenza, che la sudetta sentenza sia inremissibilmente nulla, soprattutto per le mentovate pene *Exulet, et non exerceat* (le quali dobbiam credere, che principalmente furono determinate per tale querela del comun di Morcone, se le altre tutte già si sono dimostrate calunniose, come si vede calunniosissima ora eziandio la presente) perchè *Sententia lata super invalidis, imo falsis, et nullis probationibus delictorum est ipso jure nulla*, siccome si è nelle sopradette nullità ampiamente fondato, e spezialmente in quella del Politi. E perciò il preteso Reo dovea onninamente assolversi quale Innocente; e viepiù poi sul forte motivo da noi stabilito, che non poteasi per parte dell'Vniversità sporre la querela contra l'Ufiziale senza le dovute solennità.

Qui però prima di trapassare alle altre nullità, estimiamo giovevole alla nostra causa, per dimostrare maggiormente l'ingiustizia, e la nullità della Sentenzia per le sopraddette indegne, e crudeli pene, considerare brievemente alcune cose intorno al fondamento, che quelle richieggono.

E certamente è trita massima, che debba la pena aver proporzione, e adeguata misura col delitto: Ma nel caso nostro non solo ciò non conosciamo, anzi veggiamo ed evidenza, che sieno dette pene state imposte affatto senza ombra di delitto, e ad un'Innocente.

Imperciocchè imprima a rispetto della pena del Bando dato al Sindicando per dieci anni dalla Terra di Morcone, e dal suo distretto, già si sa esser'ella una pena rigorosissima, e gravissima: perchè dell'esilio generalmente parlando, oltre all'esser una sorta di pena antichissima, e praticata primieramente *contra communem Parentem Adamum læsi Numinis Reum, qui fuit emissus de Paradiso voluptatis, & contra Cain ob fratricidium*, siccome dalla Sagra Genesi dopo gli altri ci ammaestrano il Sig. Reggente di Rosa *in cap. ultim. Prax. Crim. tom. 1. n. 19.* e Scoppa a Sarno *in Prax. Crim. cap. 16. n. 2.* è poscia similmente pena, *quæ cum capitali flagello concurrit*; *Cum capitalia sint, ex quibus pœna, mors, aut exilium est, si credimus J. C. lib. 15. ad Edict. Prætor. in l. 2. ff. De public. ladic., non secus ac Labeo existimabat, de quo Terent. Clem. lib. 9. ad l. Juliam, & Pap. CAPITIS ACCUSATIONEM EAM ESSE, CUIUS POENA MORS, VEL EXILIUM ESSET, l. 10. ff. de jur. Patr.* Così ap-

punto sono le parole dell'istesso Scoppa *ad cap.46.n.29*, il quale dottamente siegue a fondar tuttociò con molte ragioni: E per parlar poi dell'Esilio nella nostra spezie, il mentovato Rosa *verf. vel à Civitate* ne rapporta la pratica del Decreto, giusta lo insegnamento del Sig. Consigliere Gizzarelli *decis. 23. n.1.*, ed indi nel fine del detto *n.19.* conchiude: *Caeterum exilium non leuis est pœna: multa quidem in itinere, multa in aliena Patria exulatus substinet incommoda, ET CUM IGNOMINIA, SI OB CRIMEN IRROGETUR.* E divero, che l'essere sbandito porti seco una somma vergogna, un perpetuo vituperio, ed un carattere di una estrema infamia, e precisamente ad un Gentiluomo, a cui si fosse il Bando dato in pena de' delitti nel suo uffizio commessi (siccome è stato dato, ingiustamente però, all'innocente nostro Sindicando) è cosa sopramodo sensibile ad ogni uomo prudente, ed onorato.

A rispetto poi della pena di *Amplius non exerceat officium Iudicis, & Gubernatoris*, ella, per avviso pur di ogni uomo di onore, è riputata sommamente grave, dura, ed atroce. Perocchè *sicuti administrare honor est, ita removeri ab officio dedecus est*, son ben degne parole della Chiosa *nella l. Testamento Centurio*, §.1. *ver. negotio, ff. de manumiss.* Anzi *MAXIMUM DEDECUS ESSE*, scrive Platea *in l. Iudices n.3. C. de ann., & tribut. lib.* 10. Talchè infame viene stimato chi è rimosso dall'Vfizio, o dal Senato, secondochè ci avvisano Bartolo, Baldo, Fulgosio, Corasio, ed altri nella *l.2.n.7 ff. de Senator.*, e così pure il Politico e Giureconsulto *Bovadill. lib.1. Polit. cap* 16.*n.*16, & 18, e Mastrillo *de Magistrat. lib.2. cap.9.n.*15., e dichinasi dalla sua nobiltà per la celebre testimonianza di Tiraquello *de Nobil. cap.*33. Anzi tanto grave, e rigorosa stimasi la pena dell'infamia, e'l perdimento dell'onore, che giustamente nelle nostre leggi *morti comparatur, eique similis dicitur*, come si ha nella *Iusto, ff. de manum. vind.*, ed ivi la Chiosa *ver. infamia*, e da Pietro Caballo *Ref. Crim. cent.2. cas.* 166. *n.*9., il quale degnamente scrisse in simiglievol rincontro, ed altresì Giovan-Lorenzo Ruggieri, quell'insigne Avvocato di suo temporale, in difendendo, pure in grado di nullità peravventura, una causa di Sindicato di un Giudice contro alla Sentenzia, *inhabilitationis ad quodlibet justitiæ officium*, profferita nella Visita Generale, la cui famosa allegazione si diè poi fuora alle stampe da Laganario nell' Addizione a Rovito su la Pram. 1. *de Synd. Offic. lit. A. pag.*702. *ad* 706., ed ivi dopo aver'egli fondato, che un'uomo buono, ed onorato assai più sente pena con sì fatta infamia, che colla morte; siegue

al

al noſtro propoſito a ſtabilire, che la nomata pena *inhabilitationis ad officia* non poſſa, nè debba darſi, ſe non ſe per un delitto grande, per un delitto atroce; Così ſono le ſue parole: *Pœnam privationis, ſeu inhabilitationis ad officia irrogandam eſſe pro magno delicto ab Officiali commiſſo, veluti propter fraudem, corruptionem, harraptariam, atque adeo dolum, vel magnam culpam, quæ dolo æquiparatur*; la qual dottrina ſi dimoſtra da lui aſſai ragionevole, in compruovandola coll'autorità di Giacopo de Belloviſ. *in Prax. Crim. tit. de fuga n. 57.* e di Cincerio, il quale *Var. Reſ. par. 3. cap. 12. n. 90.* pruova con molte ragioni, ed anche colla Coſtituzione di Barcellona, *ut Officialis condemnatus ampliùs ad officia redire nequeat*, SECUS SI CONDEMNATIO ESSET FACTA PRO ALIQUA LEVI CULPA, ET PRO DAMNO ALICUI PARTI CULPOSE' DATO, *ut Mierez ad leg. Barcinonæ ſit. de Tabula cap. 2. n. 4. &c. per* SENATUM DECISUM ETIAM REFERT. Le quali dottrine, ed anco la d. deciſione di Mierez vengono raffermate degnamẽte pure da Giampietro Fontanella *de pact. nupt. tom. 1. claus. 4. Gloſ. 10. par. 1. n. 57.*, da cui vi ſi giungono altre belliſſime ragioni, ed alquante LL., cioè la Coſtituzione degl'Imperadori Arcadio, ed Onorio *nella l. ſi aliquid 12. C. de ſuſceptor. præpoſit. lib. 10.*, dove fu diterminato, doverſi privare dell'eſercizio del ſuo ufizio chi è ſtato convinto ſolo di frode, di dolo, o di altra graviſſima manchezza uſatavi; e più eſpreſſamente poi nella *l. Iudices 12. C. de Dign. lib. 12.* fu ſtabilito dover eſſer così puniti quẽ' Giudici, QUI SE FURTIS, ET SCELERIBUS FVERINT MACULASSE CONVICTI; e non già altrimenti, benchè aveſſe forſe l'Vfiziale commeſſi altri difetti, ed altre colpe men gravi, ſecõdochè tutto ciò ancora ci viene aſſai bene autenticato preſſo del noſtro Sig. Reggente Sanfeliccio in quelle pregiate allegazioni poſte nella ſua *deciſ. 62. lib. 1. n. 56. & 57.* E'l Sig. Maradei nell'addizione *ad Gallup. par. 1. cap. 1. n. XI.* pruova pure egregiamente, che delitti gravi, ed appurati pienamente, debbano eſſervi, e non già baſtino i ſoli indizj, *ut poſſint Officiales damnari pœna exiliari, & officij ſuſpenſione*. E così egli lo ci conferma colla celebre deciſione fatta dal Regio Collateral Conſiglio a gli 8. di Aprile del 1672. nella cauſa di D. Domenico Vincenzi, fu Auditore Regio nell'Aquila, e ſi fè il Decreto, cioè *Liberetur in forma*.

E quindi ſe è così, come manifeſtamẽte eſſer ſi vede, di certo, ingiuſte, indegne, ſcellerate, e crudeli dovranno riputarſi le ſopraddette pene di *Exulet, & non exerceat* deliberate contro del noſtro Sindi-

cando, ed iniqua, e nulla in tutto pure dovrà riputarsi la Sentenzia del suo Sindicato, quando con tanti fatti indubbitabili, e con tante evidenti ragioni si è da noi nelle dianzi fondate nullità dimostrato, che non solo egli non sia Reo di delitti gravi, e meritevoli di sì fatte pene, ma nemmeno di leggierissimi difetti, anzi affatto innocente.

Ora ciò stabilito, ci veggiamo in obbligo per continuare il metodo del Processo, produrre le Nullità a rispetto delle querele decise, come suol dirsi, *oretenus*; delle quali tante ne potremo portare, quante sono le decisioni in quelle fatte. Ma non istimiamo nojare molto i Sig. Giudici in cose sì frivole, anzi da nulla: E basti dire, che se nelle cose gravi, e decise collo 'ntervento anco del Consultore si sono commesse tali indegnità, quali noi le abbiamo manifestate; in queste cose poi di menoma considerazione, e decise da'soli Sindicatori v'ha delle quasi infinite ingiustizie, e falsità; E così tanto meno, per nostro credere, meritano d'essere intesi da'nostri giusti, e supremi Giudicanti i scioperati sentimenti, e le ribalde determinazioni d'uomini di grossa pasta, e malvaggi; Ed inoltre se le Nullità già finora stabilite rigittano tutto il Processo, e la sentenzia del Sindicato, e manifestano ad evidenza l'innocenza del Sindicando, divero non potrà tenersi ragione alcuna delle querele *oretenus*. Laonde saremo contenti addarne per semplice segnale le seguenti Nullità, seguitando pur l'ordine già impreso.

LA XX. Nullità si è, perchè si spose dal Rever. Rettore Antonini una querela *oretenus* notata nel Libretto *fol.*204. *lit.A.* di questo tenore. *Il Reverendo Rettore Antonini pretende cinque ducati da gli Eredi di . . . . . Brino, verum si ne devono levare carlini sedici per atti fatti colli Mastrodatti passati, ed altri tredici, e grana cinque per atti fatti colli Mastrodatti Odierni, resta da conseguire carlini venti, e grana cinque, comparse oretenus a'22. del corrente 1721. Gioccia Act.*: E *fol.* 208. per tal querela fu condannato il Sindicando a pagare all'Antonini carlini 10., e mezo. Ma, Dio buono, si può dare sciocchezza maggiore, ed iniquità più grande? Si querela non si sa chi, si pretendono i ducati 5. da gli Eredi di Brino, nè per pensiere vi si nomina il Sindicando, non si enunzia perchè, per qual cagione. Dunque a che è tenuto il Sindicando, com' egli si condanna? E di simile difetto vedesi notata anco la Querela di Giambattista Marino, *dict. fol. at.* E pure (per intralasciare altre considerazioni) ci ammaestra Muscatello *in Pran. Glos. Libellus nu.*8., che debbe l'Attore *declarare factum, & suam pretendentiam verbis cla-*

Digitized by Google

claris, & apertis, & ex quo casu illud prætenderit, & sic quid, & quo jure: & demum exprimat nomen, & cognomen Rei, à quo illud prætenderit, & sic à quo, & faciunt etiam ad prædicta constit. Regni, Dilationes, &c. Editorum. &c., con infiniti altri, li quali noi non istimiamo rapportare in cosa, ch'è indubitabile, e delle prime regole del nostro mestiere. Or quindi ben si vede, che sciocchissime, ed affatto nulle furono le decisioni fatte da' Sindicatori nelle dette Querele.

LA XXI. Nullità è, perchè tutte le Querele *oretenus* (la condanna delle quali in tutto importa ducati 19.) veggonsi sposte, e ricevute senza soscrizione de' Sindicatori, e molte di quelle pure senza soscrizione dell'Attuario, e senza giorno di presentata. Di più veggonsi tutte decise da'soli Sindicatori, quando ancora le Querele, che a voce si decidono, *si fuerint intricatæ, similiter cùm voto Consultoris oretenus decidi debent L. levia ff. de Accus. l. Nequidquam §. de plano ff. de offic. Proconf. Carrab. singul. 205. penes Ricc. ad eum Part. 1. cap. 6. num. 3. pag. 34.*, soprattutto, perchè da'Sindicatori si asserisce nelle decisioni, essersi osservati più Processi, quando (per quel che ci si dice) da loro nè pur il ritto, o'l rovescio può saperssi de'Processi. Ed inoltre veggonsi le dette decisioni fatte precipitosamente, e con somma confusione, e non solo non vi si notano brievemente i detti de'Testimonj su di quelle, ma nemmeno i loro nomi; quando dal dianzi citato Ricci nel *num. 5.* si porta la forma del libro delle Querele picciole in questo modo. Ivi: *Libro di Querele nel Sindicato del T. che si fa per T. T. Sindicatori, e Maestrodatti della Città T. da oggi 6 Settembre 1713. A'6. Settembre 1713. nella detta Città Gio: T. di questa Città fa Querela contro T. Sindicando, come nel mese T. indebitamente lo trattenne carcerato due giorni con pretesto, che &c. T. T. Sindicatore, T. Attuario. Intese le parti, e la deposizione del T. e T., che ben deposto sic, & sic, si è deciso, che il Sindicando &c.* Addunque Nullità è nella nostra spezie non essersi le dette solennità, e tal giusto stile osservato.

LA XXII. ed ultima Nullità si è, perchè nelle nomate decisioni oltre alle espressate indegnità, ed ingiustizie, si commisero pure da' Sindicatori molte falsità, secondo la lor costuma veramente. Perocchè *fol.* 208. nella Querela di Giambattista Fallarino fu condannato il Sindicando a restituirgli, come ivi si dice, *una Scopperta*, fu l'asserito riflesso, che si era da essi Sindicatori osservato il Processo del Fallarino, e ivi si era trovato Decreto a suo favore; e che perciò non si era potuto pegnorare, o far eseguire il detto Schioppo. Ma

dal

Digitized by Google

dal mentovato Processo fabbricato tra 'l Fallarino, e Bernardino Masino *fol.* 12. *à t.* si vede un solenne decreto de' 19. di Agosto, col quale si disse: *Ne Curia Nundinarum remaneat gravata solutione Actorum fiat executio realis contra Jo: Baptistam Fallarino pro quantitate sportularum spectantium ad praedictam Curiam Nundinarum.* E quindi si dimostra la falsità de' Sindicatori per lo asserito decreto. E poi di tale schioppo non si sa cos'alcuna dal Sindicando, nè potea egli esser così allo spropositato condannato, bensì dovea il Fallarino quello pretendere *a detta Curia Nundinarum* se pure ragione n'avesse avuta. Di più si vede l'altra sfacciata falsità dal foglio 207. perchè ivi fu condannato il Sindicando a restituire carlini 10. ad Antonio Taccariello, pagati per una sicurtà ricevuta si dal Sindicando nella di lui causa Criminale; e si asserisce da' Sindicatori, cioè, *Ed osservatosi il Processo di tal causa non abbiamo ritrovata detta pleggiaria.* E pure quella apparisce ad evidenza dal Processo *de vina tumultuaria fol.* 61. essersi a' 16. di Giugno ricevuta.

Queste adduncque sono le nullità così d'ordine, come di giustizia, le quali abbiamo noi stimato essere le più principali, e le più evidenti per appalesare appieno l'innocenza del Sindicando, siccome già con certezza speriamo averla appalesata: Egli è vero però, che moltissime altre si sono tralasciate per non increscere i Sig. Giudicanti nella lettura di nullità di maggior numero, che non v'ha carte in Processo. Dobbiamo bensì a' medesimi Sig. Giudici, raccordare, che 'l naturale ordine del Processo (da noi osservato nel fondare tali nullità) ha portato, che come quasi la prima nullità fu quella di enormi falsità, così quest'ultima fosse pur di enormissime falsità. E quindi si conchiugga giustamente, che la falsità è il frontispizio, la falsità è la sustanza, la falsità è la corona di tal Processo.

Ma qui è dovere rispondere a tre vanissime opposizioni, le quali, siccome abbiamo antisaputo, ci si fanno per parte de' Querelanti.

La prima sicchè è, che non si potessero opporre ora molte delle nostre nullità, perchè la Prammatica *4. de dilation. nel Cap.* 17. determinò, cioè, *Che non si possa dire de nullità dell'atti, e processo fatto prima dello Decreto, o sentenza.*

Perciocchè noi primieramente rispondiamo, che 'l Sindicando in tutte le sue istanze, e nel suo costituto sempre si protestò delle nullità, e quelle si riservò espressamente; E quindi, siccome dottamente ci si fonda il Sig. Maradei *in Animadvers. in suis observ. ad Singul. Animadv.* 36. *n.* 11. *pag.* 7., *illa protestatio nullitatis deducta in actis ante Decretum ità conservat jus protestantis, ut secuto Decreto*

cen-

Digitized by Google

censeatur nullitas, & appellatio proposita à principio. Riminald. consil. 803. à n. 24. ad 28. E poi diciamo semplicemente rimembrando a' Sig. Giudici, che le nostre nullità sieno massime di quella sorta, che *Emergant ex actibus non factis, seu omissis, qui de jure fieri debebant, & sic ex processu non integrè compilato*; Ed inoltre, *cum actus omissi sunt de substantia judicij*, siccome certamente debbono stimarsi (per tralasciare gli altri capi delle nostre nullità) le Difese non solo ristrette, ma negate affatto, la Repulsa non conceduta, il Processo non dato, &c. Pertanto si limita, anzi non ha parlato in questi casi la soprammentovata Prammatica, e possono anco dopo la sentenzia opporsi tali nullità, giusta la maestrevole aurea dottrina del Signor Reggente Rovito sulla medesima Prammatica n. 3. 4. & 6., ricevuta già con somma venerazione ne' nostri Tribunali, e seguitata da tutt'i nostri Dottori d'una voce, secondochè, per ommetterne tanti altri, lo abbiamo dal Signor Prato *ad Mastellon. Glos. Nullitatis vers. ad num. 12. verbo Esque pariter Sanctum*, da *Scoppa ad Sarn. in Prax. Civil. in formulis. supplicat. num. 47. & 48. pag. 625. ubi ex Motill. &c.* E novellamente dal Signor Maradei *in tract. Anal. Crim. cap. 34. n. 21. pag. 123.*, il quale così applica questa massima nelle cause Criminali, cioè, *ob defectum repetitionis testium, quando Reus erit absolvendus, & liberandus, & hæc nullitas potest opponi etiam post sententiam non obstante Prag. &c.* rapportandosi anch'egli alle sue osservazioni a' singolari. Addunque resta, per nostro credere, fuori d'ogni ombra di dubbio questa risposta.

La seconda opposizione si è, che le falsità da noi appurate non possano essere di pregiudizio alcuno al Processo, o d'impedimento alla Sentenza, perchè forse quelle non sono chiare, e manifeste.

Non per tanto vanissima pur diciamo, che sia tale obiezione; imperciocchè primieramente, oltre a quanto si è detto su la 2. Nullità, abbiamo poi la *l. 3. C. Si ex falsis instrumentis, vel testimoniis judicata sit* (il quale testo veramente è assai chiaro per la presente specie) Ivi: *judicati executio solet suspendi, & soluti dari repetitio, si falsis instrumentis circumventam esse religionem judicantis (crimine postea falsi illato) manifestis probationibus fuerit ostensum*. E così pure si ha dalla *l. 2. e 3.* dell'istesso titolo. E poi abbiamo la Prammatica 2. *de falsis*, dove fu espressamente determinato, che per la quistione di falsità s'impedisce la spedizione della causa principale, *si falsitas constet ex eisdem actis*; alla quale Prammatica uniformemente portò dal Signor Reggente Rovito su di quella la *l. 3. C. de ordine*

ju-

judic. con altre simili, e così fondasi anco da Gramatico *Dec.* 60. *n.*24. e 25., da *Carleval. de judic. tit.* 2. *disp.* 6. *n.*42., e da Maradei *in Pr. Præs. Instr. cap.* 13. *n.* 20. E dall' istesso Rovito *n.*2. si ha, che *dicitur autem falsitas constare ex eisdem actis, ex eodem instrumento producto, ex rasura, & falso signo, ut per Bellug. in specul. Princ. Rubr.* 4. §. *Leges n.* 51., e largamente coll' autorità di Menocchio ci stabilisce Lagan. su'l detto luogo di Rovito. E di più da Deciano da Farinacci, e dal Regente Sanfeliccio *Decis.* 61. *n.*2. si conchiude, che dalle accomodazioni, dalle viziature delle scritture, e dal vedersi quelle cancellate o di vario carattere, o d'altro inchiostro, o di diversa carta, diriva una pruova evidente della falsità; e per intralasciare una infinità di Dottori su di ciò, ci basta per tutti la degna autorità di Giurba (da noi similmente citato nella 2. Nullità) *Consil.* 91. *n.*25. lvi: PRAXIS EST, QUOD DETECTA MODICA FALSITATE IN INQUISITIONIS SUBSTANTIA, SOLET REOS GRAVISSIMORUM ETIAM CRIMINUM REMITTERE INJUSTITIAM, TOTA ENIM CAUSA TUNC ARGUITUR FALSA. Ora se è così, chi può peravventura negare, che non [illegible] *modica falsitas, abrasio, diuersitas atramenti, vel papyri*, veggonsi solamente nel nostro Processo del Sindicato, ma falsità grandissime, scelleratissime, ed evidentissime, siccome nello'ntero Processo si sono da noi già per fatto appurate in più luoghi, e qui per brevità non si ripetono. Addunque rimane rigettata ad evidenza già si fatta obiezione.

L'ultima opposizione poi è a rispetto delle Nullità della Sentenzia, le quali perchè, com'essi dicono, non tutte stringono, e rigittano tutt'i Capi di quella; perciò non dovrà stimarsi interamente, e per tutte le sue parti nulla tal Sentenzia, ma soltanto per quelli Capi, contro de'quali resiste una forte nullità.

Ma niente lor giova siffatto rifugio; il perchè son pronte più evidenti risposte. Perciocchè imprima noi abbiam per costantissimo, che la Sentenzia tututta, e per tutt' i suoi Capi è ingiusta, iniqua, e nulla. Inoltre (in volendo però fingere, che non abbia, come già ha tutto il luogo, la prima risposta) rispondiamo, che da molti gravi Dottori su'l fondamento della *l. in hoc judicio, ff. famil. ercisc.* siesi con buone ragioni affermato, *quod Sententia uti de natura sua indivisibilis, non potest pro parte valere, & pro parte non valere*; sebbene sie stata grande in questo punto la quistione, e siesi da moltissimi Dottori allo'ncontro affermato, che la dianzi detta prima openione abbia luogo nella Sentenza contenuta *in uno, eodemque capitulo, vel*

in

in capitulis connexis, non autem in capitulis separatis, in qual caso *potest pro parte, & quoad unum capitulum valere, & quoad aliud esse nulla*, siccome con molte Leggi, e con mille Dottori ci fondano Aldimari *de nullit. Sent. tom. 1. rubr. 4. qu. 20. n. 20. & 23.*, ed Alessio *ad de Marin. Melior. 19. n. 19.* Contuttociò la sentenza di tali DD. non contrasta a quel, che noi pognamo nel caso nostro, anzi piuttosto è a favore; perciocchè peravventura la Sentenza del Sindicato, come davanti si è rapportata, *est unica, & individua, quia unico verborũ contextu, & eadem charta est prolata, quamuis super pluribus libellis*, secondochè ci viene spiegato acconciamente alla presente spezie dal medesimo Aldimari *n. 20.*, citando altresì *Monter. decis. Aragon. 5. n. 67. Alex. de Nævo in rubr. de appellat. n. 36. Gravæi ad Gaill. observ. 110. n. 4. lib. 1. Scaccia Gloss. 14. quæst. 13. & de Luca ad Franc. decis. 45. n. 3.* E finalmente, giacchè abbondiamo di ragione, ecco un'altra indubbitabil risposta, alla quale o vogliano, o nò, dovranno turarsi la bocca i Contraddittori. Ella addunque si è, che se da noi si sono soprabbondantemente fondate per nullità, trà le altre, l'esserſi negati gli Atti al Sindicando, le Difese, la Repulsa, la citazione *ad Testes*, e le tante falsità commesse negli atti sud., &c. Quindi, quando altro non fosse, queste nullità del Processo, ed in cose cotanto sustanziali, rendono nulla tutta la Sentenza ancora; *Nam acta corruunt cũ sententia, si sententia est nulla ex defectu actorum. Bald. in l. si ut proponis 1. vers. Quæro, C. quomodo, & quando iudex; Doctores in cap. ad probandum de re judic., Cardin. in Clem. 1. 15. quæst. de re judic. & Bertachin. in Repert. Verb. Acta pag. 39.* E così ci si fondò pure da Vanzio *de nullit. Rubr. quot., & quib. mod. nullitas in judic. n. 122.* E così parimente colla *decis. 36.* della Ruota di Firenze presso Magonio ci si affermò dal citato Alessio *vers. E converso.* Ma meglio di tutti ci si compruovò dal mentovato Aldimari *n. 46.* ivi: *Secundo quando sententia non solum est injusta, sed etiam est nulla, eo quia lata sine citatione, aut caret testibus, in hoc casu est nulla in totum*; e più chiaramente nel *n. 49.* ivi: *Si sententia patiatur defectum jurisdictionis, vel PROCESSUS, AUT SUBSTANTIALIUM, SEU FORMÆ IPSIUS SENTENTIÆ, ET TUNC SENTENTIA EST NULLA IN TOTUM. Scaccia de re judic. d. qu. 14. n. 19. & 26. Sanselic. dec. 304. n. 1. vers. pro negativa; Consil. Georg. alleg. 36. lib. 1.*, e siccome l'istesso Aldimari ciò ci rafferma dovunque ne ha il bello; e siccome anco lo ci determina una bene adeguata ragione, perchè per tali vizj del Processo *si fundamentum deficit, non potest ædificium stare, l. in Universis,*

§.6. vers.post hoc, C. qui dar. Tutor.pos. l. alterius, §.fin. cum l. seq. ff.de Aqu.pluv.arcend.& l.1. de execut. rei judic. E queste sieno le risposte alle opposizioni de'Contrarj.

Sicchè restano ad evidenza stabilite le nullità così d'ordine, come di giustizia, e così della Sentenzia tutta, come dello intero Processo. E qui fa di mestieri conchiudere col lepido avviso, che ci dà l'Eminentissimo di Luca, quel gran Maestro del Foro, il quale in iscrivendo nella consimile spezie de'Processi fabbricati pur da'Giudici provinciali, così afferma nel *disc. 37. de lud. n. 25. Valde frequens praxis, quod Processus Judicum de partibus, ut plurimum, ob male servatum ordinem judiciarium,& quia reflectere nequeunt ad juris dispositionem, revocationem pati solent ex capite nullitatis, adeoût in Curia per ora Practicorum volitet Dictorium, PROCESSUS DE PARTIBUS, ERGO NULLUS.* Il che avverato appunto si vede nel nostro Processo di Sindicato, il quale poi oltre alle nullità, patisce anco tante indegnità, tante falsità, quante già fienne sono dimostrate.

E qui potrebbe forse aver fine questa nostra scrittura: Ma non meno per le premurose inchieste del nostro Cliente (cui come tanto zeloso del suo onore, preme al sommo la presente Causa) che per dare a'Sig. Giudici, oltre a'Capi delle divisate nullità un qualche saggio di una sua generale, e strignente difesa ne'termini di una esatta giustizia, e per serrare affatto la bocca a'Querelanti, perciò stimiamo convenevole fondare brievemente per giusti termini del nostro buon dritto, che in tutto ciocchè gli si è potuto da loro opporre di delitto, veramente o non vi si contengono Capi di diffalte, e di delitti, per gli quali si fosse potuto, e dovuto il Sindicando inquirere, e condannare, ovvero non sieno quelli pruovati così pienamente, e con fatti chiari, ed indubbitabili, e con quelle ragioni ben salde, come richieggonsi nella spezie del Sindicato, anzi con pruove certissime, ed evidenti più del lume del Sole, giusta la frase de'nostri Dottori, e non già colle indegne maniere, e colle false testimonianze procurate da'Querelanti. E di più farem chiaro, che di alcuni difettucci, e colpe leggieri non possa, nè debba esser tenuto, e gastigato il Sindicando, bensì doverne essere scusato. E finalmente appaleseremo non doversi credere a tutte le cose, che si oppongono a'poveri Vfiziali, essendo una pur troppo antica e misera lor disgrazia di venire calunniati, ed oltraggiati, ancorche stati fossero esemplari nella giustizia, ed oracoli nel sapere.

Addunque egli è certissimo primieramente (che che stato fosse in ofser-

servanza *de Jure communi, & Regni*, per la esamina ben degna di qual materia basta rimetterci al nostro dottissimo Alessio *ad de Marin. Melior.* 39. *à n.* 13. *ad* 19.) che oggigiorno per general Consuetudine di tutta l'Italia gli Vfiziali non possono esser sindicati, se non se *de retardata, & male administrata justitia, de dolo, furto, barattaria, concussionibus, illicitis extorsionibus, de lata culpa, quæ dolo æquiparatur, de occupatione caussarum fiscalium, de Violatione legum Patriæ, dummodo per dolum, & malitiam Officialis probetur hoc factum, ac etiam pro eo, quod fecissent aliquem pro levi caussa capere, & carceribus mancipare (nisi captura, & detentio fuit modica propter inurbarnitatem, & indecentiam, ut ex Peguera dec.* 82. *fundat citandus Constant.*) e non già deono esser sindicati per altri difetti. Questa è costuma già legittima, ed appruovata con somma venerazione da tutt'i Tribunali d'Italia, e soprattutto da'nostri Supremi, ed è già massima rendutaci indubbitabile da tutt'i Dottori, secondochè può osservarsi dopo Puteo, Cataldo, ed Amodeo, presso Gabriello Berart. *in Specul. Visitat. cap.* 3. *n.* 72., *Bossio in Tract. Crim. tit. de offic. pecun. corrupt. Bertazol. consil. crim.* 71. 81. & 91., *Bovadill. lib.* 5. *cap.* 1. *n.* 134 *Guazzin. defens.* 1. *cap.* 23. *n.* 8. E tra li nostri più moderni presso Rovito+ su la Pram. 6. & 7. *num.* 13. & 20., presso'l soprammentovato Alessio *n.* 19., dove porta una infinità di Dottori, e presso *Ricci ad Carr. par.* 2. *cap* 1. *pag.* 87. *n.* 1. 4. & 5., dal quale pur si amplia, *non sufficere malè, & dolosè fuisse pronunciatum, sed requiritur, quod decretum dolosè datum sit executioni, & quod dolus debeat probari.*

+ Su la Pr. 1. De Synd. n. 38. ed ivi Lagan; pag. 50 Cozzato su.

Ora ciò presupposto, per venire all'altro nostro punto, egli è parimente certo, che vi si richieggano contro all'Ufiziale pruove evidenti più del lume del Sole, e di testimonj degnissimi, e che siesi articolata, e pruovata la loro ottima vita, e fama. Così Puteo *de Syndic. verb. Probatio n.* 6. *pag.* 759. *In caussa Syndicatus debent esse probationes evidentes, adeo quod licet alias Testes ignoti admittantur cum tortura, non tamen in caussa Syndicatus. Angel. in l.* 1. Così 'l citato Bossio *n.* 14., in parlando del come debbansi pruovare la Baratteria, e'l dolo del Giudice, scrive, *Et in specie dic, quod probationes contra Officiales debent esse evidentes, cum pro eis multum præsumatur. Bald. in l. observare, §. proficisci, ff. de offic. Proconf. Maxime, quando criminaliter agitur.* Così *Mascard. de probat.* larghissimamente nella *Conclus.* 165. *n.* 4. ivi. *Secus si agatur criminaliter ad pœnam tripli, vel EXILII* (come è nel caso nostro) *quia tunc probationes esse debent evidentes*, ET LUCE MERIDIANA CLA-

RIORES, *cùm pro eis multum præſumatur, Bald. &c.* E nel *n.*5. anco egli in parlando della Baratteria ſoggiugne: *Ad hæc advertas, ut Teſtes, qui ad probandum hoc delictum producuntur, non debeant eſſe ſuſpecti, ſed idonei, ut in cap. licet, &c. Gloſ. &c.*, ed in molte altre concluſioni con infiniti teſti, e Dottori anche ciò ci fonda. Così *Bertaz. cit. conſ.* 71. *n.* 11. *vol.* 1. *Bajard. quæſ.* 73. *num.* 16. & 18. *Turrett. conſ.* 4. *n.* 88, Così Guazzino *defenſ.* 36. *cap.* 10. *n.* 1. *Necnon contra Officiales non ſufficiunt ordinariæ probationes, ſed requiruntur luce meridiana clariores, minuſque in Syndicatu juramentum in ſupplementum plenæ probationis ſufficiat, nec Teſtes carcerati à Judice recipiũtur contra eum.* Così Rovito nel ſopraddetto luogo *n.*3. ivi. *Probationes tamen debent eſſe evidentes.* Così Galluppo *in Prax. pa.* 1. *cap.* 1. *n.* 38. ivi. *Nam quando agitur de corruptela Officialis, & conſequenter de ipſo puniendo criminaliter.* LICET AGATUR DE ACTV FACTO IN SECRETO, *probationes debent eſſe claræ, & concludentes. Bald. Maſcard. Tiraq. Serax. Teſtay.* *Et eſt juris communis, & Conſt. Regni Corruptelæ crimen*, ibi, LEGITIMA PROBATIONE CONVICTIS. Così finalmente, per intralaſciarne mille altri, il citato Ricci *de Synd. par.* 3. *cap.* 17. *pag.* 113. & *ſeq. n.* 28. & 29; dove ampiamente di tutto ciò parla, anzi nel *n.*27. porta, che *licèt de jure communi Baratteria probetur per conjecturas* (da lui poſte anche) *ſed de jure Regni ob Prag.* 2. *de muner. tres Teſtes ſingulares bonæ famæ, & opinionis requiruntur ad probandam Baratteriam.* Anzi Danza *tom.* 1. *de Pugn. Doct. de Official. cap.* 3. *n.*5., in rigettando Bajardo, ſtabiliſce, che nel Regno per la *Pram.* 4. *de muner*, ſieno neceſſarj cinque Teſtimonj, ancorche ſingulari, & *de diverſis actibus.* E per gli Teſtimonj inoltre l' iſteſſo Maſcardi *concluſ.* 1132. dopo aver dottamente fondato, che *Teſtes omni exceptione majores requirantur contra Officiales*, indi nel *n.*15, ſoggiugne l'aurea dottrina, cioè: *Quod velim intelligas, ut ad obtinendum in Cauſa neceſſe ſit illam TESTIUM QUALITATEM OMNINO PROBARE, ET ARTICULARE; alioquin agens cauſa cadet; nam ubicumque ad probationem alicujus caſus requiruntur Teſtes optimæ opinionis, ut in caſu noſtro diſponitur, hujuſmodi teſtium conditio articulanda, & probanda eſt, hæc eſt elegans doctrina Angeli in l. vel neque, &c.* E nel *n.*20. l'amplia, *Ut etiam ſi veritas aliter haberi non poſſet, Teſtes in ſubſidium, qui alias plures defectus paterentur, admitti nequirent. Soccin. &c.* E'l mentovato Gallup. *n.*40., dopo aver fondato con Afflitto, e Gramatico ſu la detta Coſtituz. *Corruptelæ*, che *Teſtes omni exceptione majores requi-*

Digitized by Google

quirantur, pure ci afferma, *Et Testes tales dicuntur, quando nullo defectu Mundi etiam frivolo, & modico possunt notari. Gos. in c. 1. de Consang. & affin., Gram. conf. 35. n. 35. Soccin. jun. conf. 39. num. 9. Natta conf. 53. n. 9. Imo nec de aliquo, ex quo possit turbari mens Judicis ad credendum, ut docet Purpurat. conf. 278. Et quod magis est, ista qualitas est articulanda, & probanda per testem, alias non præsumeretur, ut per Affl. & Gram. in d. Const., & dicto conf. 25. Mascard. Bertazol., &c.* E così, per ommetter gli altri, lo ci rapporta il citato Ricci.

Ma per applicare poi tali massime alla nostra spezie, non ci fa di mestieri travagliare i Signori Giudicanti col ridirne i fatti; percioc-chè abbastanza si è dimostrato davanti, quali fieno i difetti opposti al Sindicando (non già da lui commessi, o pruovati) per la maggior parte de' quali, secondochè ora si è stabilito, già chiaramente si vede, che nõ potea esserne sindicato; per altri pochi poscia, a' quali han dat' i Querelanti gravi titoli di Baratterie, e di estorsioni, e d'altro, già similmente si è dimostrato, che fieno quelli rimasi ne' meri termini di calunniose loro assertive, e non già fondati almanco con menoma pruova, quando pure richiedevasi evidentissima la pruova, ed indubbitabile, siccome si è divisato. E per gli Testimonj poi già si è appurato, che non solamente non fiesi da alcuno de' Querelanti articolata, prodotta e pruovata l'ottima vita, e fama di essi, ma di più si è soprabbondantemente manifestato, che tutt'i medesimi testimonj per mille capi, per mille eccezioni, e per mille scellerate falsità fieno affatto indegni d'ogni ombra di credenza, anzi ben degni per si fatte loro colpe di severissimo gastigo.

Inoltre, siccome ci abbiam premesso, anco egli è certissimo, che l'ufiziale per gli difetti leggieri, per le colpe picciole, e per le ommessioni (le quali cose però nè per pensiero, come si è dimostrato, si sono pruovate contro al Sindicando) non può essere sindicato, anzi egli debbe esserne riputato degno di giustissima scusa, e di sommo compatimento. Così ben lo ci manifesta *Puteo pag. 63. n. 1. de offic. Synd. vi: Officiali, & Judicibus in Syndicatu favendum est in dubio, & non sunt calumniandi, nec contra ipsos faciendæ est inquisitio scrupulosa.* Così ancora lo fonda il riferito *Bossio nu. 35.*, il quale anco ne raccorda il degno avvertimento datoci dal Sommo Pontefice nel *cap. eam oportet, & in cap. qualiter 2. & in Clem. de accusat.*, cioè *non de facili debere inquiri contra Officiales, qui exercendo officium sunt sicut scopus ad sagittam, & qui dum corrigunt, & castigant, malorum odia incurrunt.* Non altrimenti il dianzi nomato *Guazzin.*

zin., il quale afferma, *non esse contra Officiales scrupulosam inquisitionem faciendam, ne nervus justitiæ, auctoritasque Judicum frangatur, atque vilescat, & in officio successores lento gradu procedant*; siccome prima di lui altresì lo ci aveano determinato *Farinac. conf.* 61. *num.* 11. *Cavalcan. de Bracb. Reg. par.* 5. *num.* 78. *Bajard. quæst.* 53. *num.* 38. *& Gram. conf.* 54. *num* 5. E con questi sentimenti appunto, in citando il detto Bossio, degnamente anche lo stabilì *Gallup. in Prax. cit. cap.* 1. *num.* 25., *&* 27., e più novellamente poi il mentovato *Ricci ad Car. par.* 2. *cap.* 1. *num.* 4., dove considera pur egli in conferma di tutto ciò quelle belle parole della *Pram.* 1. *de Synd.*, cioè, *aliquid nota dignum contra eos inductum, facto Processu adhibeatur Consultor.* E per intralasciarne mille altri, possiamo quì conchiudere colla illustre autorità del mentovato *Alessio ad de Marin. nu.* 29. *in fin.*, il quale egregiamente così tanto ci compruova, *sed tantum remittat culpas, & negligentias Officialibus, alias nemo judicij officium subire vellet propter timorem damni, quod ex ejus exercitio oriri posset, & essent officiales quasi signum positi ad sagittam, nam non possunt omnibus placere, & multoties necesse est litigantes increpare, condemnare, & aliquando punire, & sic persæpè in multorum odium incurrunt.*

E certamente è verità dimostrataci da una ben'antica sperienza (siccome nel principio pur si è cennato) che sia stata, e sie una disgrazia quasi solita ne'poveri Vfiziali di essere odiati, calunniati, oppressi, e svergognati, ancorchè perfettissimi sieno in tutti gli atti di virtù, ottimi in tutte le parti del giusto, e dell'onesto. Anzi ne'tempi trasandati anco gli esempli della più eccelsa bontà, gli specchi di una esattissima giustizia, ed i Tesori di profonda e varia dottrina, de'quali giustamente ora si venera nella nostra Giurisprudenza la rimembranza, e ci sono leggi inviolabili le loro determinazioni, non potettero isfuggire il marchio di una infamia sì grave. Così sappiamo, che'l Giureconsulto Cassio, dopo 'l suo ufizio, fu da Cesare mandato in esilio: Così Vlpiano con sommo vitupero fu da Eliogabolo privato della carica del Magistrato: Così Marziano fu nell'uficio da Didio-Giulio ammazzato: Così de'due Sabini, o'l Padre, o'l Figliuolo, essendone dubbia la relazione, uno ne fu per comando dell'istesso Eliogabolo in mezo ad un tumulto popolare frustato, e rimaso poi ivi schernevole spettacolo a tutti. Così Papiniano dal grado più sublime dell'Impero fu da Caracella sposto al furor de'Soldati, ed indi crudelmente ferito, se ne morì. Così Muzio, e Domizio furono uccisi nel Senato, e poscia per comando di Mario furono gittati

Digitized by Google

tasi nell'onde i lor cadaveri: E cosi di tanti altri, de'quali con funesti accenti ci lasciò scritto Appiano, *Sic Decemviri, à quibus omne jus nostrum profluxisse videtur, partim in carcere, partim in exilio periere*, secondochè n'abbiamo l'egregia testimonianza di Girolamo Cagnoli su la *l.2.ff.de orig.jur.*, ed altresì di *Pier Follerio* in quell'insigne suo trattatino *de Laudibus, & fructibus offic.*, posposto alla Pratica Criminale. Il quale pur de'nostri vi aggiugne Andrea d'Isernia, quel rinomato Feudista, che per aver profferita una sentenzia contro di un Franzese, fu da lui ammazzato, siccome anche lo ci attesta *Puteo de Syndic.tit.de except.* E per ommetter la dolorosa memoria degli altri, ed ancora di molti Papi annoverati dall'addottrinatissimo Larrea nelle sue allegazioni fiscali 100.101.102. & 103., che diremo del medesimo Follerio, uomo cotanto giusto e scienziato? Ecco le sue lagrimevoli parole, *Quid de me ipso feram? qui quamprimum adeptus sui Auditoratus officium in toto statu olim P.Salerni post assessoratus officium in Civitate Salerni, terra Sancti Severini, aliisque partibus dicti status, tanquam ad latronem cum gladijs, fustibus, & laternis è magna Caria Vicariæ exierunt ad me comprehendendum, & sex menses me carceratum tenuerunt sub prætexta, quod in Terra Sancti Severini nocte quadam quodam Presbytero capto in Monasterio S.Francisci à forascitis ferè centum, ad pulsum Campanæ non tulissem auxilium ipsi Presbytero, cum essem solus, & simplex assessor, sed causam meæ carcerationis Deus scit.* E che finalmente diremo del nostro Sig. Consigliere Prato, il quale sebbene dottissimo e giustissimo, pure nel Sindicato da lui dato, come Giudice di Vicaria, dovette tollerare quegli acerbi travagli a tutti già appalesati per lo pregevol libretto, nomato *Nicander anctus*, dato da lui alle stampe in sua difesa, ed ivi pag.128.*n*.608. così parla di se. *Ego verò, ne multus videar, pluribus aliis de industria prætermissis, quæque passim apud Scribentes legi de fructibus officiorum consuevi unum ponderare, quod* jurgantes *ii, qui* jurgii victoriam *obtinuerunt* justitiæ tribunal *non* judici, *qui vero succubuerunt, injustum Judicem redarguunt, & sic inimicus illi evasus, quæ mala adversus ipsum non proferunt? quas non deferunt querimonias? Delationes quas non excitant?*

E quindi con ben ragione ci affermò l'avvedutissimo Villadiego nel *cap.6.*della sua *Polit.de los juzes de residencia al §.2.n.7.y assi, Es imposible cosa, que se pueda administrar justicia sin tener emulos, y calumniadores, porque los malos nò ponen tanta fuerça en reprovar el vicio quanta en contradezir la virtud: no ay obra por buena que sea, que nò*

puo.

Digitized by Google

puoda ſer calunniada. Non altramenti Franceſco-Gioſeppe de Angelis nel ſuo degno trattato *de Offic. Chriſt. Judic. cap. 55. n. 2.* in quelle parole: *Sitque vigilans, ſitque rectus, ſit prudentiſſimus qui regit, non tamen poterit virtutibus quibuſvis ſit decoratus à Calumniatoribus ſe defendere.* E divero già ſi vede, che non baſta ad un'uomo, ad un Giudice oprar bene per non eſſer calunniato; perchè par che ſoventi fiate il ben'oprar ſia quello, che cagiona l'aſtio, e tira a ſe le falſe imputazioni: Talche veriſſima è la ſentenzia rapportataci dal giudizioſiſſimo Cavalier Salviati *nel lib. 2. del tom. 1.* de' ſuo' Avvertimenti pag. 69. nel cap. de' Favellari eſtratti dagli Ammaeſtramenti degli Antichi, che, cioè ARMAMENTO E' DI DIRITTURA LO DISPIACERE A' RFI. Però, a dir vero, le calunnie chiarite fan poſcia più riſplendere l'innocente. Così degnamente Caſſiodoro *lib. 4. Ep. 44. Multo major eſt opinio purgata, quam ſi delinentibus quærelis, non fuerit imputata.*

Or cotali eſempli, ſiccome ſono di alleviamento a' poveri calunniati Vfiziali, così gli abbiamo voluti raccordare a' Signori Giudici per deſtare ne'loro cuori il compatimento, che debbe averſi, l'ajuto, che debbe ora darſi al noſtro Sindicando, cotanto arrogantemente calunniato. Il che maggiormente da noi ſi ſpera, perchè i medeſimi Signori Giudicanti per iſperienza pur ſanno quanto ſi è già diviſato. Ed ecco nel Proceſſo contra'l Dot. Paulella le Nullità così di ordine, come di giuſtizia. Nullità (diciam tutto in breve) per le dovute copie delle Querele non dategli, per le infinite chiare, ed enormi falſità del Proceſſo; per la' ngiuſta, e barbara di lui carcerazione; per gli odj, per le vendette, ed inimicizie de' Sindicatori, e del M. Cõſultore contro dello ſteſſo Sindicando; per gli Proceſſi non fatti eſibire per gittare le calunnioſe querele; per eſſerſi proceduto ſenza voto di Conſultore; per eſſerſi tutt'i teſtimonj ſu le iſtanze criminali eſaminati ſenza l'intervento del d. Conſultore; e per la ripetizione de' medeſimi Teſtimonj falſamente aſſeritaſi fatta. Aggiungonſi le Difeſe non ſolo riſtretteli, ma affatto negategl'; la citazione AD TESTES non conſegnatali; il Proceſſo pur negatoli; la Repulſa non concedutagli. Aggiungeſi di più la ſentenzia nulla, per eſſerſi quella manifeſtata già indubbitatamente ingiuſta, ſcellerata, e barbara, e per la condanna fatta per la Querela del Mag. Politi, e per quella del Mag. Dot. Solla, e per quella del Nardella, e per quella dell'aſſerito Rev. Proccurator del Collegio, e per le crudeli pene poi di *Exulet, & non exerceat*, ſtabilite a riſpetto delle Querele forſe dell'Antonini, e del Comun di Morcone. Nè debbono tralaſciarſi le condanne delle

Que-

Digitized by Google

Querele *oretenus* già tutte dimostrate nulle, e scellerate, perchè decise sciocamente, ed allo spropositio, a capriccio de' soli Sindicatori senza voto di Consultore, e con temerarie falsità anco appieno appurate dal principio all' ultimo del processo; E che, siccome si è pruovato, il Sindicando non solo non abbia commessi delitti, a cagion de' quali si può l'uficiale sindicare, e ne' quali si richiederebbono pruove evidentissime, ed indubbitabili, ma nemmeno difettuccio alcuno, di cui anche n'avrebbe meritato giusto compatimento, e giusta scusa; e finalmente, che giusta la quasi solita disgrazia degli ottimi ufficiali, sia stato l'innocente Sindicando calunniato, oppresso, e malmenato con atroci ingiurie, e con gravissimi vituperj.

Pertanto crediam, che abbia a farsi la Decision della causa a prò del medesimo nostro Sindicando nel solito tenore NULLITATES OBSTARE, e che perciò gli sieno spedite le Lettere Liberatoriali: Inoltre speriam, che darassi un ben'esemplar gastigo a' notorj colpevoli di tante ingiustizie, di tante ndegnità, di tante inique falsità, e di tanti enormi eccessi; e si condanneranno parimente, siccom'è di dovere, i Querelanti, e gli Autori di tai misfatti a tutto lo' nteresse, a tutte le gravi spese, e a tutt'i travagli cagionati all'innocentissimo Sindicando. Imperciocchè in tal guisa può egli essere stabilito nel primiero decoro della sua buona stima, macchiata con si crudel sentenza. La qual considerazione al certo ha fortemente mosso esso Sindicando a proseguir con tutto 'l suo impegno questa Causa, ed a giustificare ogni menoma sua azione; sappiendo bene, che l'onore alla propria vita sia da anteporsi, secondochè nel vecchio testamento *Prov. cap. 22*, ci consiglia il Savissimo Rè, *Curam habe de bono nomine, hoc enim magis pertinebit tibi, quam mille thesauri prætiosi, & magni*; ed anco l'Appostolo San Paolo nella *Pistola 1. ad Corin. Cap. 9. Expedit mihi magis mori, quam ut gloriam meam quis evacuet*; E non altrimenti pure il gran Maestro della Latina eloquenza (per intralasciare mille altri testimonj della nostra Giurisprudenza) *Phil. 3. Ad decus, & libertatem nati sumus, aut hæc teneamus, aut cum dignitate moriamur.*

Tanto addunque speriamo principalmente appoggiati all' evidente giustizia della Causa, ed alla verità già chiarita, per nostro credere, come'l Sole su'l meriggio; della quale ben possiamo nel nostro caso dire collo stesso Maestro dell'eloquenza in Vatin; *Tantam enim vim semper habuit veritas, ut nullis machinis, aut cujusquam hominis ingenio, aut arte subverti possit, & licet in caussis nullum habeat Patronum, aut defensorem tamen per se ipsa defenditur, nec magis, quam*

flamma

flamma latere poteſt. E a tutto ciò ſi aggiugne la contezza, che abbiamo dell'altiſſimo ſapere della gran bonta, della ſomma rettezza, e della ſuprema autorità de'noſtri Signori Giudicanti. I cui pregi veramente, perchè ſono ſingulari, eccelſi, e già renduti manifeſti PER URBEM, ET ORBEM, perciò non eſtimiamo commendargli in altra guiſa che con un'eſatto ſilenzio, il quale divero ſuole eſſer Tromba ſovrana di tutte quelle coſe ſi grandi, che ritengono un merito ſuperiore a qualunque loda di ogni finiſſimo dicitore, non che a quella da noi rozzamente ſporſi poteſſe. E quindi conchiudiamo con raccordare a'medeſimi ragguardevoliſſimi Signori Giudici il ben degno avviſo di *Voetembec. ne' Parat.* ſu la *L. 1. ff. de Appell., & Relat. RATIO COMMUNIS POSTULAT OPPRESSOS INIQUITATE, AUT INSCITIA JUDICIS ESSE AUTHORITATE DIGNIORIS MAGISTRATUS SUBLEVANDOS.*

Ed inſieme (per iſcuſarci della noſtra forſe tediosa lunghezza) ſupplichiamo eſſi Sig. Giudici a rimembrarſi, che ſi ſono da noi dovuti enunziare, ed appurare eſattamente tanti fatti di più voluminoſi Proceſſi, i quali dalle partì ſi erano proccurati adombrare, e falſificare, che ci è abbiſognato chiarire altresì minutamente tutte le operazioni del Dot. Paulella, per appaleſarlo innocente, e ciò fare poi in una cauſa di Sindicato, la cauſe di qual ſorta portano ſecomedeſimo intrigo e lſighezza; che di più abbiamo noi neceſſità di proporre a loro tutte le ragioni aſſai, o poco ſtrignenti, perchè v'ha chi ſi muove da una ragione, e chi da un'altra, giuſta l'avviſo di *Ximar de offic. Advoc., di Alà de off. Adv., & Conſid. Chriſt.* e di *Magon. de Reſt. patroc. ration.* E coſi a ragione ci afferma il ſaviſſimo Quintiliano nelle ſue Stituzioni Oratorie *lib. 4. cap. 2. Nos brevitatem in hoc ponimus non ut minus, ſed ne plùs dicatur quam oporteat.* Inoltre ſupplichiamo gli ſteſſi umaniſſimi Sig. Giudici non ſolo a ſupplire a quanto da noi ſi è mancato, ma eziandio a quanto ſi è peravventura malamẽte conſiderato, o cõ iſconcia, e rozza maniera ſi è ſpiegato: Perciocchè ſanno già eſſi QVOD NEQVE VSV SATIS (per valerci delle parole del citato Cicerone pro Quin.) *ET INGENIO PARVM POSSVM.* E poi alla noſtra fiebolezza ſi è aggiunta una fretta tale, che per non cagionar maggior diſpendio, ed afflizione al povero Sindicãndo, in veggendoſi ſenza impiego, e fuori della Patria, ſi ſono dovuti dare alle ſtãpe i fogli appena da noi abbozzati, e quaſi ſenza ſpazio di rileggerli; e quinci ſe dal ſoprãmentovato Salviati nel cap. X. pag. 82. fu queſta eſtimata un'adeguata ragione per iſcuſare anco i valentiſſimi

Digitized by Google

simi uomini dagli abusi in iscrivere, viepiù lo speriam noi. E finalmente dovremo sperare pur ogni compatimento, se forse in questa Scrittura in parlando de' Querelanti, e de' Sindicatori, fossimo trascorsi in qualche cosa oltre a' termini della nostra dovuta modestia; Imperciocchè da essi e nel Processo, ed a voce si sono a torto antedette contro al Sindicando con insopportabile arroganza tali e tante villanie, che nulla più; e quindi da noi non si è praticato altro, se non se una convenevole, e necessaria risposta. Anzi, per ritrovarci nella difesa del Cliente, la verità delle cose, e'l zelo di adempiere alle proprie parti meritamente, ci hanno a tanto sospinti: *Non tamen pro Clientis jure defendendo* (è supremo comando del Rè Ferdinando I. nella Pram. 21. de Offic. S.C.) *Quicquid voluerit dicendi Advocato potestatem abscindimus, etiam si ea in medium afferri oportet, quæ sine partis, alteriusve personæ injuria explicari nequirent, modo id pro causæ defensione, ut quantum poterit, cum modestia factum esse noscatur.*

Di Napoli a' 20. di Giugno del 1721.

Niccolò Rossi.

VA1
1517004

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google